

CGIL



LOMBARDIA

Artigianato: il nostro impegno nella sfida del cambiamento

Con questo secondo volume si implementa il precedente che conteneva gli accordi interconfederali regionali e nazionali, dalla nascita della bilateralità artigiana, nel 1988, sino al 2010.

Vogliamo così non disperdere la memoria e il valore di un cammino che, insieme, abbiamo fatto, realizzando nuovi accordi regionali e nazionali in un settore in continua evoluzione, a fronte di una lunga crisi che ha prodotto la chiusura di molte attività e ridotto numericamente e qualitativamente l'occupazione e il sistema produttivo lombardo.

Questa pubblicazione vuole quindi fornire un utile strumento di consultazione e di lavoro per chi si cimenta in questo settore, dai dirigenti CGIL e di categoria, ai Rsb e Rlst.

Anni difficili

Negli ultimi anni la crisi e alcuni interventi legislativi hanno imposto cambiamenti e caricato la bilateralità di nuove funzioni e prerogative, e le parti sociali, in primis la CGIL e le sue categorie, si sono impegnate a produrre a tutti i livelli accordi per dare risposte adeguate e innovative.

Nella stessa crisi, **la bilateralità** nel settore si è confermata una lungimirante intuizione e deve rimanere strumento di emanazione contrattuale delle parti sociali, di cui la Confederazione e la categoria sono titolari in campi di intervento sempre più intrecciati e dialoganti.

E' uno dei sistemi di origine interconfederale tra i più importanti e strutturati; è decisivo aggiornarlo e innovarlo anche per difenderlo da un governo che interviene sul quadro legislativo, nel tentativo di appropriarsi di risorse che in modo arrogante considera pubbliche, pur essendo finanziate dal settore e messe a disposizione della bilateralità.

La realtà del settore artigiano

L'**artigianato lombardo** rappresenta un'economia reale fatta di servizi alle imprese e alle persone, con produzione di beni di consumo e di artigianato artistico, di eccellenze, di professionalità e conoscenze che vanno salvaguardate.

La formazione continua, con l'impegno al suo sviluppo attraverso Fondartigianato, può favorire la crescita qualitativa sia delle imprese che della professionalità e dell'occupazione dei dipendenti, in un settore che con oltre **250.000** aziende, circa **550.000** addetti complessivi e più di **215.000** dipendenti, rappresenta una porzione rilevante dell'economia della nostra regione (circa il 29% delle sue imprese), e oltre il 20% del fatturato nazionale artigiano.

Un pezzo di mondo del lavoro non adeguatamente rappresentato e conosciuto, ai cui lavoratori non sempre sono garantiti diritti contrattuali e adeguate condizioni di lavoro.

Una realtà di piccole aziende nella quale diritti e libertà sindacali spesso sono negati e che la CGIL, con la "**Carta dei Diritti Universali del Lavoro**" vuole meglio rappresentare e includere in un sistema di tutele e di diritti universali.

Con la "**Carta**", ovvero il nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, e la proposta di legge di iniziativa popolare accompagnata dai referendum e sostenuta da milioni di firme, la CGIL si pone come soggetto autonomo di rappresentanza generale del lavoro, capace di progetti unificanti per una società e uno sviluppo che abbiano al centro il lavoro e i diritti per tutte e tutti.

Per dare, appunto, rappresentanza e diritti anche a chi lavora nelle piccole aziende e in un settore come l'artigianato.

Molto ancora dobbiamo fare e altre sfide ci attendono

A livello nazionale importanti accordi interconfederali si sono realizzati o si stanno realizzando, come quello che ha istituito **SANARTI**, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, non di certo sostitutivo del sistema pubblico nazionale, per i lavoratori dell'artigianato, i datori di lavoro e i loro famigliari. Il Fondo nasce il 23 luglio 2012 dall'accordo interconfederale nazionale del 21 settembre 2010 e viene poi recepito nei CCNL di categoria. Con gli accordi regionali si costituiscono in modo diffuso nei territori gli sportelli sindacali e delle associazioni.

Altri accordi si realizzano in risposta a leggi come la N. 81 del 2008 sulla sicurezza del lavoro che, all'interno di un sistema paritetico, riconosce ruolo e funzione ai **Rlst** in tema di prevenzione, salute e sicurezza, mentre la legge N. 148 del 14 settembre 2015 prevede la possibilità di costituire una piccola "cassa integrazione" nel settore artigiano: il **FSBA**

(Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana), organizzato e gestito in autonomia e responsabilità e alimentato da risorse provenienti dall'impresa e anche dal lavoratore con una trattenuta mensile.

Significativo è l'accordo sulla **"Governance della bilateralità nel comparto artigiano"** del 4 marzo 2016 che, oltre a definire criteri sull'incompatibilità, rafforza l'esperienza della bilateralità riconoscendo la funzione della contrattazione e il ruolo delle parti sociali. Inoltre indica un impegno per la realizzazione di accordi interconfederali che affrontino i temi della rappresentanza e del modello contrattuale nel settore.

In Lombardia dal 2010 a oggi abbiamo conquistato molti accordi, alcuni di valore nazionale come quelli sulla sospensione dell'attività lavorativa, gli ammortizzatori in deroga e i contratti di solidarietà. Abbiamo realizzato accordi applicativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e intese sulle nuove provvidenze e sull'apprendistato di primo livello in ragione delle novità legislative intervenute.

Significativa è l'intesa sulle **Linee Guida del 2 aprile 2012** che ha determinato, dopo tredici anni, l'apertura del confronto con le categorie e la chiusura dei contratti regionali e che, oltre a migliori condizioni salariali e normative, con un costo contrattuale a carico dell'impresa ha istituito, nel gennaio 2016, **WILA**, il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato, un importante strumento di valore strategico che offre, all'interno di un'antica e valoriale cultura della solidarietà, sostegno economico non sostitutivo del salario, e assistenza in campo socio/sanitario ai dipendenti.

Il nostro impegno per i diritti universali con lo sguardo al futuro

In questi anni difficili abbiamo raggiunto con la contrattazione accordi innovativi di valore nazionale, offrendo risposte e risorse ai problemi delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese.

Sappiamo che nuove e impegnative sfide ci attendono, a partire dalla conquista di un nuovo accordo che innovi il sistema bilaterale lombardo. L'obiettivo è di ridurre i costi e i tempi di risposta ai lavoratori e alle imprese, di ridisegnare le strutture e le sedi territoriali, di ridefinire il ruolo di ELBA e di rafforzare, sul piano progettuale, il ruolo e le funzioni degli EBA sul territorio.

Nuovo traguardo sarà la costituzione degli **"sportelli di sistema"** ai quali i lavoratori, in via esclusiva, potranno rivolgersi a noi per alcune prestazioni relative ai campi di intervento di SANARTI - WILA - ELBA/FSBA, affinché siano utili strumenti e luoghi di incontro con coloro che vogliamo rappresentare e ai quali vogliamo dare voce e forza organizzata, migliorando anche la nostra rappresentanza reale, insieme al tesseramento alla nostra organizzazione.

La CGIL Lombardia

In questo contesto la CGIL Lombardia, con rinnovato impegno, attraverso il Dipartimento e il Coordinamento regionale dell'artigianato, i Rsb e Rlst - che ricoprono una riconosciuta funzione contrattuale e svolgono un'importante attività sindacale nel sistema bilaterale e paritetico - con le categorie titolate e unitariamente con CISL e UIL, si è posta l'obiettivo di ricercare e percorrere nuove strade, di sperimentare soluzioni inedite e all'altezza della sfida del cambiamento, accrescendo il proprio ruolo di rappresentanza e di soggetto contrattuale.

Abbiamo la capacità collettiva di riuscire nell'impresa, forti dell'appartenenza alla CGIL, alla sua cultura di sindacato generale della contrattazione e della partecipazione che vuole rappresentare tutto il mondo del lavoro per riunificarlo, per meglio tutelarlo attraverso i diritti, la dignità, la libertà e la democrazia per tutte e tutti.

Per un paese migliore.

Per il Dipartimento regionale CGIL Artigiani

Giacinto Botti
Responsabile Settore

Francesco Fedele
Coordinatore Dipartimento

Alessandro Beretta
Responsabile Sportelli Wila - Sanarti

INDICE

Presentazione di

Giacinto Botti, Franco Fedele e Alessandro Beretta del Dipartimento Artigiani CGIL Lombardia

PRIMA PARTE **Accordi regionali**

Ipotesi di accordo risorse per l'esaurimento CIG in deroga, 30 giugno 2010	10
Accordo Regionale residui Fondo Lavoratori anno 2009, 30 giugno 2010	11
Accordo sulle azioni/provvиденze per l'occupazione e reddito, 30 settembre 2010	12
Accordo sulla bilateralità e universalità, 2 novembre 2010	14
Accordo su provvidenze e "Fondo Sostegno al Reddito", 23 dicembre 2010	21
Allegato dell'accordo, 23 dicembre 2010	36
Accordo d'ingresso al "Fondo Sostegno al Reddito", 22 dicembre 2011	41
Accordo sulla detassazione, 22 dicembre 2011	42
Verbale di intesa, quota R.L.S.A., 4 febbraio 2013	46
Verbale di accordo gestione ROL ed ex festività, 15 febbraio 2012	47
Accordo Linee Guida e allegato della CCRL, 2 aprile 2012	50
Verbale di accordo "Provvidenze", 9 Maggio 2012	64
Intesa regionale "Apprendistato per qualifica e diploma", 9 maggio 2012	70
Accordo sostegno imprese del mantovano colpite dal terremoto, 19 giugno 2012	78
Verbale di accordo su intervento straordinario per l'occupazione, 19 giugno 2012	79
Verbale di accordo Regolarità contributiva 2013, 12 dicembre 2012	81
Verbale di accordo "Provvidenze", 30 gennaio 2013	82
Accordo applicativo D.lgs 81/2008 sulla salute e sicurezza, 20 febbraio 2013	89
Ipotesi di accordo Contratti di solidarietà e allegato, 26 luglio 2013	100
Accordo Applicazione Detassazione retribuzione, 6 novembre 2013	104
Verbale di accordo Provvidenze 2014, 11 dicembre 2013	107
Accordo Contratti di Solidarietà, 31 marzo 2014	113
Accordo quadro Agevolazioni fiscali e contrattazione regionale, 23 giugno 2014	117
Verbale di accordo Provvidenze 2015, 3 marzo 2015	121
Accordo Sospensione attività e indennità ASPI, 8 giugno 2015	130
Lettera alle istituzioni sulla cessazione dell'erogazione ASPI, 14 ottobre 2015	134
Accordo sospensione attività lavorativa con indennità ASPI, 23 ottobre 2015	136
Verbale di riunione, compensi al Presidente e revisori di ELBA, 29 ottobre 2015	138
Accordo Contratti di Solidarietà, 23 dicembre 2015	139
Verbale di accordo Provvidenze 2016 e allegati, 11 gennaio 2016	141
Accordo e interpretazione Apprendistato per qualifica e diploma, 4 marzo 2016	147
Intesa provvidenza apprendistato, 4 marzo 2016	157

SECONDA PARTE **Accordi nazionali**

Accordo di indirizzo sulla Bilateralità, 30 giugno 2010	162
Accordo applicativo delibera EBNA, 23 dicembre 2010	164
Accordo applicativo D.lgs 81/2008 del 28/06/2011, stesura definitiva 13/09/2011	166
Intesa nuovo sistema certificati di malattia, 27 luglio 2011	183
Accordo disciplina transitoria contratti di apprendistato, 3 maggio 2012	185
Verbale di accordo attuazione fondo solidarietà bilaterale, 30 novembre 2012	192
Accordo sulla "Governance" della bilateralità, 4 marzo 2016	194

TERZA PARTE

Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA)

Accordo nazionale istituzione Fondo di solidarietà, 31 ottobre 2013	200
Accordo applicativo accordo del 31 ottobre 2013, 29 novembre 2013	203
Decreto Ministero del Lavoro sulla costituzione FSBA, 9 gennaio 2015	205
Comunicazione Ministero del Lavoro a EBNA e FSBA, 23 settembre 2015	215
Accordo regionale erogazione FSBA, 16 ottobre 2015	217
Verbale di accordo sindacale (accordo regionale artigiano), 16 ottobre 2015	219
Lettera al Ministero del Lavoro di EBNA e FSBA, 29 ottobre 2015	221
Accordo nazionale adeguamento fonti istitutive FSBA, 10 dicembre 2015	223
Statuto FSBA, 15 dicembre 2015	227
Accordo interconfederale applicativo FSBA, 18 gennaio 2016	253
Delibera EBNA modalità operative FSBA, 19 gennaio 2016	255
Regolamento FSBA, 1 giugno 2016	257
Nota congiunta delle parti sociali regionali su FSBA, Giugno 2016	263
Decreto Interministeriale istitutivo di FSBA, 29 aprile 2016, GU 18 luglio 2016	264
Nota unitaria regionale su FSBA, 25 luglio 2016	269
Fac-Simile Fsbna nazionale di verbale di accordo per assegno di solidarietà	270
Fac-Simile Fsbna nazionale di verbale di accordo per assegno ordinario	274

QUARTA PARTE

Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Lavoratori Artigianato (SAN.ARTI)

Accordo nazionale costituzione “Sanarti”, 21 settembre 2010	280
STATUTO Atto di deposito del Fondo, 27 dicembre 2012	282
Accordo obbligazione contributiva a Sanarti, 28 febbraio 2013	302
Circolare del Direttore di Sanarti, 1 marzo 2013	304
Accordo nazionale avvio prestazioni e crescita adesioni, 25 ottobre 2013	306
Accordo regionale promozione Sanarti, 24 ottobre 2014	308
Allegato accordo promozione del fondo Sanarti, 24 ottobre 2014	309

QUINTA PARTE

Welfare Integrativo Lombardo Artigianato (WILA)

Ipotesi di accordo welfare integrativo e CCRL, 11 dicembre 2013	312
Accordo quadro regionale Welfare e Bilateralità, 3 marzo 2015	315
Accordo interconfederale regionale WILA, 25 marzo 2015	318
Costituzione del Fondo denominato WILA, 31 luglio 2015	323
Statuto W.I.L.A., 31 luglio 2015	325
Lettera alle Compagnie assicurative per prestazioni WILA, 31 luglio 2015	333
Regolamento delle prestazioni del Fondo WILA, 31 luglio 2015	334
Circolare della Presidenza WILA, 5 ottobre 2015	341
Lettera delle parti a WILA sulle prestazioni sociali, 23 ottobre 2015	345
Verbale di accordo sulle erogazioni delle prestazioni WILA, 12 novembre 2015	347

PRIMA PARTE

Accordi regionali



IPOTESI D'ACCORDO

Milano, 30 giugno 2010

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. MILANO-LOMBARDIA

A parziale deroga dell'accordo sottoscritto il 23 dicembre 2009 il punto 5 viene integralmente sostituito dal seguente punto:

5. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.

La legge n. 2 del 2009 e seguenti ha introdotto nell'ordinamento la sperimentazione di un importante pezzo di riforma degli ammortizzatori sociali nel settore artigiano.

Questa tipologia di intervento assumerà particolare rilevanza con l'esaurimento dell'intervento della CIG in deroga, in quanto, potrà costituire un importante ammortizzatore sociale disponibile per i dipendenti delle imprese artigiane.

Ciò nonostante le parti confermano quanto stabilito dall'accordo del 9 giugno 2009 almeno fino al 31 dicembre 2010 e nel contempo i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



CNA LOMBARDIA




CASARTIGIANI LOMBARDIA




CLAAI LOMBARDIA



CGIL LOMBARDIA



CISL LOMBARDIA



UIL LOMBARDIA





Milano, 30 giugno 2010

Le OO.AA. e le OO.SS.



Visto il decreto interministeriale che rende operativo, sul versante degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anticrisi varato dal Governo con Decreto Legge n. 185/2008 art. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009,

le parti convengono quanto segue

in relazione all'art. 9 – linee guida per il concorso integrativo degli Enti Bilaterali - del succitato Decreto Interministeriale, si da' atto che

- I residui del fondo Lavoratori dell'anno 2009 sono stati appostati per far fronte alle provvidenze a favore dei lavoratori per l'anno 2010;
- fra le provvidenze a favore dei lavoratori previste per il 2010 dagli accordi vigenti non è ricompresa quella indicata dall'art. 19 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009;
- nel contempo i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

Le parti, nel confermare gli accordi sottoscritti in Lombardia, visto il verbale del comitato esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010 e gli accordi successivi, in merito alle risorse da riservare ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Decreto Interministeriale, si incontreranno entro la fine del mese di novembre per valutare il concorso integrativo della bilateralità.



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. MILANO-LOMBARDIA





Milano, 30 Settembre 2010



Spett.
ELBA

ATTUAZIONE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI/PROVVIDENZE PER IL MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE E SOSTEGNO AL REDDITO SIA REGIONALI SIA ELBA



In relazione all'oggetto di cui sopra le Parti Sociali Regionali dell'Artigianato precisano quanto segue:

- a) Le azioni SOSTEGNO AL REDDITO e MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE non sono cumulabili con gli stessi contributi previsti da ELBA per lo stesso periodo;
- b) A far data del 19 luglio 2010 e sino al 30 settembre 2010 sono state sospese le provvidenze ELBA: SAR – sostegno al reddito e MAN – mantenimento occupazione;
- c) Le domande ELBA di SAR – sostegno al reddito e MAN – mantenimento occupazione potranno essere presentate dal 01 ottobre 2010;
- d) Per la provvidenza ELBA MAN – mantenimento occupazione si conferma quanto previsto dall'Accordo del 12 marzo 2010;
- e) La SAR ELBA è modificata nei punti 2"durata e misura della provvidenza" e 3"procedure" come di seguito elencato:



2. Durata e misura delle provvidenze

A partire dal 1° marzo 2010, il sussidio è concesso ai lavoratori sospesi dal lavoro per i quali sia stata presentata ed accolta la domanda di concessione della Cassa Integrazione in deroga.

Il contributo viene riconosciuto per ogni mese solare nel quale gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.

Il sussidio è concesso nella misura di euro 200,00 mensili per ogni nucleo familiare per un numero massimo di 4 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno solare.

Per i dipendenti a part-time il sussidio e le ore minime di sospensione saranno riproporzionate sulla base del relativo orario contrattuale.

Il sussidio è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda anche per via telematica direttamente all'E.B.A. o tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.





La domanda, da presentare alla maturazione del diritto e comunque non oltre il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione deve contenere fra l'altro:

- l'attestazione di essere stato sospeso dal lavoro a seguito di attivazione della Cassa Integrazione in deroga;
- l'indicazione dei mesi rientranti nel periodo di Cassa Integrazione in deroga, nel corso dei quali gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo dello stanziamento e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore tramite ELBA su carta intestata con il logo delle sette (7) parti sociali.

L'ELBA monitorerà l'andamento delle provvidenze informando le Parti Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



VERBALE DI ACCORDO

Tra

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA



CLAAI LOMBARDIA

E tra



CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA



UIL LOMBARDIA

Premesso che:

- la Bilateralità nell'Artigianato è una opportunità strategica di supporto per l'insieme delle imprese, degli imprenditori e dei dipendenti.
Può contare sul crescente dialogo delle Parti Sociali ed accresce la qualità del confronto tra le stesse, oltre che con le Istituzioni a livello regionale;
- l'esperienza della bilateralità, dalla sua costituzione:
 - è espressione della partecipazione negoziata e della contrattazione;





- è strumento delle Parti Sociali, attraverso il quale trovano attuazione i relativi accordi e può funzionare e svilupparsi se a monte permane l'attuale sistema di relazioni sindacali forte e maturo, finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei prestatori d'opera dipendenti e di conseguenza nella società e nel territorio;



- deve continuare a determinare risposte qualificate ed innovative, sempre meglio adatte al comparto artigiano, che ha prodotto una serie di risultati di grande rilievo, nel corso dell'esperienza rispetto alla situazione di partenza.



Considerato che

le Parti Sociali regionali:

- hanno previsto, nel caso di successivi accordi nazionali, di modificare ed aggiornare quanto convenuto a livello regionale;
- preso atto della loro reciproca rappresentanza, concordano che le intese qui sottoscritte devono ritenersi vincolanti per tutte le Imprese Artigiane ed i Lavoratori dipendenti in esse occupati;



Visto

Il valore de:

- la delibera del comitato esecutivo di EBNA del 12/5/2010 ;
- l'Atto di indirizzo del 30/6/2010 con la sua norma transitoria;
- l'attualità del sistema bilaterale lombardo;
- i rapporti con la Regione Lombardia;
- la Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro (C.C.R.L.)





dopo ampia e approfondita disamina si stipula e si conviene quanto segue:

A) Armonizzazione degli accordi regionali alla nuova bilateralità



Al fine di armonizzare gli accordi regionali e di affrontare la nuova stagione della Bilateralità, si conviene quanto segue:



1) in Lombardia si applica la Norma Transitoria dell'Atto di indirizzo 30 giugno 2010 che al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo, stabilisce che le aziende in regola con i contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010;



2) fermo restando l'applicazione delle regole nazionali e delle regole regionali per avere il diritto delle prestazioni della bilateralità (modulistica, documentazione richiesta, le annualità di versamento e quant'altro previsto), le imprese che si iscriveranno al sistema bilaterale dal mese successivo alla firma del presente accordo, dovranno versare tramite modello F24 una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente.



- Tale contributo sarà frazionato in 12 quote mensili pari a euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per il part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.



- I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nell'allegata risoluzione n. 70/e dell'Agenzia delle Entrate.



- Il contributo di solidarietà pari al 10% dovrà essere versato dai datori di lavoro sulle somme che sono espressamente dedicate alle prestazioni per i lavoratori dipendenti erogate dalla bilateralità.

- La quota minima da destinare a sostegno al reddito, per effetto di quanto previsto dagli accordi nazionali e dalla delibera di EBNA, è pari a 29 euro.



- A seguito dell'Accordo Nazionale sulla Bilateralità, che ha previsto per le imprese non aderenti al sistema Bilaterale di corrispondere mensilmente per ciascun lavoratore dipendente in forza un importo forfettario pari a 25 euro lordi mensili, dal mese successivo la data della sottoscrizione del presente Accordo cessa la sua valenza l'accordo regionale 30/10/2008 punto 1 "Permessi retribuiti" e pertanto le imprese non aderenti alla bilateralità riconosceranno tali permessi di venti ore annue in dodicesimi.



- Tale importo che dovrà essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.



3) La bilateralità prevista dagli Accordi e dai Contratti Collettivi dell'Artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo dei lavoratori previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria e, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2011 tutte le imprese sono tenute ad applicare il presente accordo.



- Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali nazionale ed ELBA.



- L'impresa aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.



- Per quanto non convenuto dal presente accordo si applicano gli accordi regionali in materia fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali, che dovrà avvenire entro la fine del mese di novembre.





- La Presidenza e Direzione di ELBA, al fine di una applicazione uniforme sul territorio della presente intesa, convocherà gli EBA per i necessari chiarimenti.



- Allo stesso scopo si conviene di attuare iniziative promozionali in ogni Provincia in accordo con le Parti Sociali esistenti nei territori, rapportandosi tempestivamente verso le imprese, i dipendenti, le rappresentanze dei Consulenti e dei Commercialisti e gli Organi Istituzionali.

- Per tale attività si conviene che ELBA stanzi adeguate risorse, nella misura indicata dalle Parti Sociali regionali.



B) RUOLO DI ELBA, DECENTRAMENTO.

In attuazione dell'Accordo regionale 12.03.2010 punto 4) -Nota a verbale- le parti firmatarie si incontreranno entro la fine del mese di Aprile 2011 per le determinazioni conseguenti, anche, alla luce delle risultanze della relazione che sarà fatta dalla presidenza di Elba a seguito degli incontri intervenuti con tutti gli EBA della Regione.



C) RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ELBA

Le Parti Sociali, con l'obiettivo di rispondere sempre meglio alle esigenze delle imprese e dei propri dipendenti, entro la fine del mese di novembre 2010, tenuto conto di quanto sottoscritto nell'accordo del 12/03/2010, procederanno ad individuare nuove provvidenze ed a ridefinire le attuali provvidenze erogate da ELBA, anche attraverso eventuali riparametrazioni/riqualificazione degli importi delle stesse, in particolare:



- si definiranno nuove provvidenze, compatibilmente alle risorse disponibili, volte a sostenere le imprese, sviluppare l'occupazione, integrare il reddito dei lavoratori e individuare nuove prestazioni di welfare integrativo;

- successivamente alla conoscenza delle prestazioni del Fondo Nazionale Assistenza Sanitaria Integrativa, le Parti sociali porranno attenzione ad eventuali nuove prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa regionale.





Le Parti Sociali, a tal fine intendono avviare un confronto con la Regione Lombardia, che ha più volte dichiarato di voler svolgere un ruolo incentivante ed importante quale contributo per il sistema della bilateralità.



D) CONTRATTAZIONE REGIONALE E DI CATEGORIA

Le Parti, tenendo coerentemente conto del quadro economico generale e dei CCNL di categoria sottoscritti, intendono dare un impulso efficace all'attività delle relazioni sindacali, sia generale sia di categoria in Lombardia con l'obiettivo:



- di qualificare la contrattazione collettiva regionale anche quale risorsa e opportunità di crescita competitiva per le imprese e di miglioramento delle condizioni contrattuali dei dipendenti.
- di riaffermare il ruolo di governo delle parti firmatarie, quali interlocutori della contrattazione del comparto artigiano a livello regionale.
- di attribuire particolare rilevanza alla qualità della formazione e all'apprendistato, materie non secondarie ai fini della crescita competitiva delle imprese utili ad aumentare le possibilità di occupazione in particolare per le giovani generazioni.



Le Parti Sociali regionali rilevano pertanto la necessità di concretizzare l'Apprendistato Professionalizzante nel comparto artigiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge anche alla luce delle linee guida sottoscritte tra governo, regioni e parti sociali del 27/10/2010, affrontando inoltre quant'altro di competenza della contrattazione regionale.



La contrattazione regionale di categoria sarà orientata a istituire un "Premio di produttività regionale", che sarà variabile e calcolato sulla base di parametri economici concordati dalle Parti sociali.

Per tale confronto saranno utilizzati e saranno motivo di analisi, ad esempio i dati relativi al comparto forniti dalle Parti Sociali, i dati



elaborati dall'indagine congiunturale di Unioncamere, i dati raccolti dall'Osservatorio creato dal sistema bilaterale con il contributo della Regione in un'ottica di complessiva analisi sistematica degli elementi rilevati dal continuo periodico aggiornamento.

In relazione al Piano Regionale di Sviluppo (PRS) si concorderà con la Regione Lombardia il suo sostegno alla contrattazione di secondo livello.



Al fine di realizzare quanto sopra in materia di contrattazione regionale di categoria, sono riavviati i negoziati per i rinnovi dei C.C.R.L. che dovranno concludersi entro il mese di Aprile 2011.



Nell'eventualità che, entro tale data, le Parti Sociali di categoria non raggiungessero accordi, le OOAA e OOSS confederali daranno vita ad un confronto regionale per raggiungere nel corso del mese di giugno 2011 adeguate soluzioni negoziali, nella piena titolarità contrattuale assegnata alle categorie.



Addi, 2 Novembre 2010

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA



CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA





Accordo

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che

Le parti sociali nazionali e regionali hanno sottoscritto una serie di accordi, tra i quali il recente accordo regionale sottoscritto il 02/11/2010, per rendere la bilateralità universale, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla salvaguardia e allo sviluppo delle imprese e dei loro dipendenti.

Occorre porre l'impresa, ed il lavoro al centro delle politiche regionali con un rinnovato impegno nel definire azioni e strumenti utili allo sviluppo e qualificazione, alla tutela ed all'incremento dell'occupazione.

Le risorse della Regione disponibili devono essere orientate verso politiche prioritarie privilegiando il sostegno allo sviluppo economico ed alla ripresa, rinsaldando le politiche sociali, e la crescita di competitività delle imprese e dell'occupazione sul territorio; sostenendo la bilateralità anche quale strumento per facilitare il nuovo Welfare integrativo e per la contrattazione di secondo livello e la complementarietà dei ruoli e delle



risorse anche per quanto riguarda i fondi interprofessionali condividendo e partecipando ai nuovi percorsi finalizzati a favorire e qualificare le politiche attive del lavoro.

Ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:



Quota d'ingresso al Fondo unico denominato "Fondo Sostegno al Reddito- ELBA"

Tutte le imprese devono versare mensilmente tramite il modello F24 a ELBA euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per il part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.



Per le imprese non in regola con i versamenti ELBA alla data del 30 novembre 2010 per aver diritto alle prestazioni, al momento dell'iscrizione ad ELBA devono versare, con le modalità stabilite da C.d.A. di ELBA, una quota d'ingresso pari a euro 150,00 per dipendente.



Si intendono in regola con i versamenti ELBA le imprese che alla data del 30 novembre 2010 abbiano versato i contributi relativi ai tre anni precedenti. L'erogazione delle provvidenze è inoltre subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato gli ultimi tre versamenti dovuti al FACL fissati dagli accordi sindacali.



Le imprese non in regola, fermo restando l'adempimento contrattuale del versamento mensile di 10,42 euro per dipendente in forza, che non versano la quota d'ingresso è stabilita la carenza di 14 mesi prima di accedere al diritto alle provvidenze. In tal caso al verificarsi dell'evento la provvidenza a favore dei lavoratori e dei loro famigliari sarà a carico del datore di lavoro.



Nel caso in cui le imprese debbano procedere al versamento della quota d'ingresso, possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione





dell'ELBA, per ottenere la rateazione di quanto dovuto, secondo i criteri da esso determinati.

Pertanto, in applicazione dell'accordo regionale del 2 novembre 2010 le imprese in regola con i contributi ELBA, verseranno mensilmente dal mese di gennaio 2011 attraverso lo strumento dell'F 24 la cifra di 10,42 euro, mentre le aziende non in regola al 30 novembre 2010 verseranno l'importo mensile di euro 10,42 dal mese di dicembre 2010.

Provvidenze

Gli stanziamenti per l'erogazione delle provvidenze sono semestrali e si ottengono suddividendo a metà lo stanziamento annuale.

A decorrere dal 1 gennaio 2011 son previste le seguenti provvidenze:

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (CDS) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (SAL)

La legge n. 2 del 2009 e seguenti ha introdotto nell'ordinamento la sperimentazione di un importante parte di riforma degli ammortizzatori sociali nel settore artigiano.

Questa tipologia di intervento assumerà particolare rilevanza con l'esaurimento dell'intervento della CIG in deroga, in quanto, potrà costituire un importante ammortizzatore sociale disponibile per i dipendenti delle imprese artigiane.

Ciò nonostante si conferma, così come previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009, che fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali l'utilizzo delle provvidenze ELBA denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa" è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per assenza dei requisiti soggettivi non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.



Per la sospensione dell'attività lavorativa il sussidio è corrisposto dal primo giorno e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.

Lo stanziamento per i contratti di solidarietà è pari a **50.000,00 euro**.

Lo stanziamento per la sospensione dell'attività lavorativa è pari a **50.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Inoltre, visto il decreto interministeriale che rende operativo, sul versante degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anticrisi varato dal Governo con Decreto Legge n. 185/2008 art. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, le parti convengono quanto segue:

in relazione all'art.19 – linee guida per il concorso integrativo degli Enti Bilaterali - del succitato Decreto Interministeriale, si da' atto che:

- I residui del fondo Lavoratori dell'anno 2010 sono stati appostati per far fronte alle provvidenze a favore dei lavoratori e dei loro figli per l'anno 2011;
- fra le provvidenze a favore dei lavoratori previste per il 2011 dagli accordi vigenti non è ricompresa quella indicata dall'art. 19 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009;
- nel contempo i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

Le parti, nel confermare gli accordi sottoscritti in Lombardia, visto il verbale del comitato esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010 e gli accordi successivi, in merito alle risorse da riservare ai sensi dell'art. 19 punto 2 del Decreto Interministeriale, si incontreranno entro il secondo semestre 2011 per valutare l'eventuale concorso integrativo della bilateralità.

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE (IDM)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene estesa a 20 settimane, con uno stanziamento pari a **1.000.000,00 euro**.



ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **1.500.000,00 euro** con le seguenti modifiche:

-il fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 14 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.....
- Tale provvidenza sarà pari a € 170,00 e sarà concessa allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2000 una sola volta per biennio. Tale provvidenza non è retroattiva
- Lo stesso lavoratore al raggiungimento dei 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda avrà diritto a € 200,00.

BORSE DI STUDIO (BDS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **14.000,00 euro**.

SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene aumentata a 5 mesi, con uno stanziamento pari a **600.000,00 euro**.

CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA' (SCO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**.

MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro** che sarà erogata a quelle imprese che a seguito della avvenuta



autorizzazione regionale faranno uso, anche solo in parte, della CIG in deroga.

Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale dal 01 ottobre 2010.

Le parole "per almeno 90 giorni consecutivi", vengono eliminate.



RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO (CRE)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene aumentata a 200,00 euro, con uno stanziamento pari a **200.000,00 euro**.



INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (ISO)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene aumentata a 250,00 euro, con conseguente conferma anche per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato full time.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'evento.



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (IAS)

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare incentivi alle imprese che assumono dipendenti che non possono beneficiare della indennità di mobilità prevista dalle norme vigenti:

- a) lavoratrici ultra quarantenni, disoccupate da almeno tre mesi o lavoratrici che si riaffaccino al mondo del lavoro dopo un periodo di assenza dal medesimo di almeno 12 mesi;
- b) lavoratori ultra quarantacinquenni disoccupati da almeno 3 mesi;
- c) persone disabili e svantaggiate così come definite ai sensi della legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 e dalla legge 12.03.1999 n. 68, a condizione che l'assunzione non sia dovuta per obblighi di legge.





2. Durata e misura delle provvidenze

L'incentivo è concesso all'impresa artigiana, nella misura di euro 750,00, per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato.



3. Procedure

Per richiedere l'incentivo l'impresa deve presentare domanda sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'EBA competente per territorio entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'evento.

La domanda da redigere su modello predisposto da ELBA e deve contenere la dichiarazione:

- di essere in regola con il versamento del contributo;
- di avere assunto a tempo indeterminato e di avere alla data di presentazione della domanda in forza la lavoratrice o il lavoratore appartenente ad una delle categoria sopra individuate.



Entro il 30 marzo il Consiglio di Amministrazione redige la graduatoria delle domande approvate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'EBA che ne rilascia ricevuta.

Per l'incremento ed incentivi alle assunzioni lo stanziamento previsto è pari a **350.000,00 euro**.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Si conferma l'attuale provvidenza, con le seguenti modifiche:

Il contributo è concesso nella misura del 50% del costo di partecipazione del corso e non potrà superare l'importo di euro 260,00.

Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti previsto dall'accordo del 17/03/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con il contributo massimo di euro 520,00.





Il fondo non interviene per corsi comportanti spese inferiori a 100,00 euro.

Lo stanziamento previsto è pari a **150.000,00 euro**.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.



PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' (QUA)

La tipologia dell'intervento viene modificata nel seguente modo:

- Allo scopo di stimolare la crescita ed il consolidamento delle imprese il fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali realizzata attraverso enti certificatori accreditati, compresi i relativi aggiornamenti.
- Per tale provvidenza lo stanziamento è pari a **50.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**, con la seguente modifica:

" Il contributo è concesso nella misura di euro 250,00 per ogni apprendista.....". Il medesimo contributo è concesso anche nel caso di formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante.



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**.



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

1. Tipologia dell'intervento



Il Fondo sostegno al reddito interviene per favorire gli interventi finalizzati agli investimenti che devono riguardare: attrezzature, macchinari, impianti di produzione di nuova costruzione.

Sono escluse dal contributo beni immobili, beni mobili registrati di cui all'art 815 c.c.

Solo per la categoria acconciatura-estetica sono considerate attrezzature l'arredamento del negozio.



2. Misura della provvidenza

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Il contributo viene calcolato in misura del 5% nei casi in cui:

- Per l'autofinanziamento un contributo massimo erogabile di € 2.500,00;
- In caso di finanziamento un contributo massimo erogabile di € 2.000,00.

Il contributo viene erogato alle aziende su spese non inferiori a 25.000,00 euro (iva esclusa) sostenute nel corso dell'anno 2011.



3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese devono inoltrare domanda al fondo per il tramite degli EBA territoriali secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione che dovrà essere corredata dell'autocertificazione.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di un mese successivo al trimestre solare nel quale è stata sostenuta la spesa.

L'importo stanziato è pari a **euro 200.000,00** che potrà essere integrato a fronte di una compartecipazione a mezzo di apposita convenzione con la Regione Lombardia.





CONTRIBUTO PER TRASPORTO (TRA)

1. Tipologia di intervento

Il fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori che utilizzano abbonamenti mensili, per almeno 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare (1 gennaio/31 dicembre), o abbonamenti annuali.

Il sussidio è concesso, inoltre, nei casi di abbonamenti settimanali, anche non continuativi, la cui sommatoria sia di durata non inferiore a sei mesi.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori devono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'EBA competente per territorio secondo fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La presentazione della domanda dovrà avvenire:

- Nel caso di abbonamenti settimanali e o mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, entro il termine perentorio del mese successivo nel corso del quale si è maturato il diritto (importo erogabile € 75,00);
- Nel caso di abbonamenti annuali, o mensili della durata di almeno 10 mesi, entro il termine perentorio del mese successivo nel corso del quale si è maturato il diritto (importo erogabile € 150,00).

L'importo stanziato è pari a **euro 250.000,00**.

Relativamente agli abbonamenti annuali non deve scadere il periodo di validità dell'abbonamento ma basta esibire le ricevute di pagamento comunque entro un mese dopo la scadenza dell'anno di riferimento.

RETTE PER ASILI NIDO (RAN)



1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore delle lavoratrici/ lavoratori e degli imprenditori/imprenditrici che utilizzano per i loro figli l'asilo nido (da zero a tre anni), pubblici o privati legalmente riconosciuti.



2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso nella misura di euro 500,00 annue per le famiglie monoparentali e 350,00 per le altre famiglie.



Il contributo è concesso una sola volta nell'anno indipendentemente dal numero dei figli che vanno all'asilo nido.



3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori e i datori di lavoro devono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'EBA competente per territorio secondo fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.



La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio del mese di settembre dell'anno di utilizzo del servizio di asilo.

Importo stanziato **euro 350.000,00** suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento.



Entro il 31 gennaio di ogni anno il C.D.A. di ELBA provvede a determinare la quantità delle risorse da assegnare ad ogni bacino.



Premialità

Le Parti all'interno delle iniziative territoriali di promozione del sistema bilaterale danno l'incarico alla Presidenza di ELBA di individuare una



forma di riconoscimento a quelle imprese iscritte al sistema bilaterale sin dalla sua nascita. A tale scopo saranno congiuntamente identificate le imprese che in ogni singolo territorio risultano iscritte dalla data di avvio del fondo.

Promozione del Sistema Bilaterale

Le parti convengono di stanziare un importo pari a **150.000,00 euro** per la promozione del sistema bilaterale tramite le inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici e su notiziari delle Parti Sociali.

A tal fine per una più efficace comunicazione viene costituita un'apposita commissione, coordinata dal Direttore di ELBA, formata anche dagli addetti stampa delle parti sociali.

Il C.d.A. di ELBA provvederà alla definizione degli incarichi e alla suddivisione delle risorse sulla base delle intese esistenti in materia tra le Parti Sociali, che saranno comunicate alla presidenza di ELBA.

Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare delle iniziative promozionali a livello territoriale in accordo con le Parti Sociali esistenti sui territori anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.

In considerazione degli accordi interconfederali nazionali e regionali esistenti sulla medesima materia le Parti Sociali notificheranno agli organismi istituzionalmente competenti la normativa giuslavorista applicabile in Lombardia.

Regione Lombardia

Le Parti Sociali dell'artigianato ritengono opportuno dare continuità alla concreta collaborazione avviata con Regione Lombardia sulle tematiche evidenziate nel Protocollo d'Intesa del 6 luglio 2006, attraverso l'attuazione di interventi volti in particolare al sostegno al reddito, alle politiche attive e alla creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto, alla



crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto, alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.

Tale previsione anche nel quadro di quanto previsto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali nel Patto per lo Sviluppo del 16 settembre 2009.

Si concorda, dunque, di dare coerente continuità alla valorizzazione della bilateralità negoziata più volte richiamata, anche, dalla legislazione nazionale e regionale.

A tal fine le parti sociali solleciteranno la Regione Lombardia ad attivare il tavolo di confronto.

Disposizioni generali

- Il C di A. di Elba provvederà a predisporre la modulistica relativa alle provvidenze di cui al presente accordo;
- Per tutte le provvidenze i relativi importi saranno erogati a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti dei contributi ;
- Qualora al termine di ogni esercizio, nell'attuazione degli interventi suddetti si rilevino economie di spesa sullo stanziamento di uno di essi e maggiori fabbisogni sull'altro, le somme stanziare possono essere trasferite da un intervento all'altro;
- Le risorse delle provvidenze, tranne per i contratti di solidarietà, le sospensione dal lavoro, gli interventi per la disoccupazione e gli eventi eccezionali, saranno suddivise fra i bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali sia stato effettuato il versamento per il Fondo Sostegno al reddito;
- Per il settore dell'autotrasporto, relativamente ai versamenti sulla rappresentanza si conferma quanto previsto nell'accordo Regionale



del 23 dicembre 2009. Tali versamenti saranno effettuati entro la fine del mese di marzo di ogni anno secondo le modalità che verranno stabilite dal CdA di ELBA;

- Per il settore dell'edilizia, relativamente ai versamenti sulla rappresentanza si conferma quanto previsto dall'accordo Regionale del 23 dicembre 2009.

Dai versamenti suddetti sono escluse le imprese iscritte alla cassa edile e per le quali le parti sociali abbiano sottoscritto appositi accordi territoriali. Tali versamenti saranno effettuati entro la fine del mese di marzo di ogni anno secondo le modalità che verranno stabilite dal CdA di ELBA;

- Le parti nell'ambito del negoziato in corso sulla nuova bilateralità in Lombardia ritengono utile approfondire le tematiche relative alla formazione ed al lavoro, anche in rapporto con la Regione Lombardia. A tal fine per meglio rispondere a tale esigenza, ELBA fino a diversa determinazione delle parti sociali non darà corso alla certificazione di qualità dell'area formazione di ELBA e all'accreditamento presso la Regione Lombardia come ente di formazione;
- Profilazione nuovo gestionale ELBA: la materia è strettamente collegata alle decisioni che le Parti Sociali assumeranno rispetto alla nuova riorganizzazione dell'ELBA definita dalle parti. Si ritiene pertanto che il sistema informatico sia il più possibile flessibile in modo da adattarsi alle determinazioni delle parti sociali. A riguardo le parti si riservano di affrontare e risolvere le questioni relative alla profilazione entro il mese di marzo 2011 al fine di concordare l'accesso all'anagrafica/versamenti di imprese e dipendenti inseriti nel gestionale ELBA. Fino a quel momento rimangono confermate le attuali regole;
- Risorse per il decentramento: si applicano gli attuali contributi a carico del Fondo Sostegno al Reddito (€ 3,90) fino a diversa determinazione delle parti sociali che deve avvenire entro il mese di aprile 2011;



- Le parti si incontreranno trimestralmente per fare una verifica complessiva sul sistema bilaterale, compreso l'andamento delle provvidenze la loro incidenza e la relativa copertura economica;
- Per l'anno 2011 è stato definito in euro 0,42 il contributo di solidarietà che le imprese dovranno versare mensilmente;
- Le parti si impegnano a predisporre un testo unico degli accordi intercorsi relativo al sistema bilaterale regionale entro il mese di marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano 23 dicembre 2010



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)



- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e



le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)



- C.G.I.L. LOMBARDIA

- C.I.S.L. LOMBARDIA

- U.I.L. LOMBARDIA



Allegato all'accordo sulla Bilateralità in Lombardia del 23 dicembre 2010



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Nel quadro degli accordi sindacali esistenti, è sottoscritto in data odierna l'accordo finalizzato al rilancio della nuova bilateralità.

Promozione del Sistema Bilaterale

Con tale intesa le parti sociali intendono pubblicizzare tramite inserzioni pubblicitarie, su quotidiani, periodici e notiziari delle parti sociali le novità introdotte con l'accordo allegato.

L'importo di € 150.000,00 sarà così suddiviso:

1. € 40.000,00 per le inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici territoriali, effettuate da ELBA;
2. € 70.000,00 da suddividere sulla base delle intese esistenti in materia tra le parti sociali affinché le stesse possano, tramite i propri canali, contribuire ad una maggiore pubblicizzazione della nuova bilateralità;





3. € 40.000,00 agli EBA territoriali da suddividere in base ai loro versamenti. In caso di inutilizzo entro il 31 maggio 2011 le risorse di cui al presente punto saranno utilizzate per la campagna di cui al punto 1.



Versamento imprese edili e affini ed autotrasporto

Relativamente ai versamenti delle imprese operanti nel settore edile e affini nonché dell' autotrasporto, le parti confermano per quanto concerne l'entità del contributo FACL, quanto previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009 come di seguito indicati:

- Imprese edili per un totale di euro 14,50 annue per lavoratore di cui:
 - Rappresentanza sindacale euro 10,25;
 - Rappresentanza imprese euro 4,25.
- Imprese autotrasporto per un totale di euro 31,50 annue per lavoratore di cui:
 - Rappresentanza sindacale euro 10,25;
 - Rappresentanza sicurezza euro 11,00;
 - Rappresentanza imprese euro 10,25.



Le Parti convengono altresì, rispetto ai settori sopra menzionati, l'opportunità che nel futuro sviluppo della bilateralità si persegua e si raggiunga l'obiettivo della uniformità della contribuzione e dei relativi trattamenti.



Ammortizzatori Sociali

Elba verificherà con EBNA se l'importo di 29 euro di cui all'accordo nazionale possa essere utilizzato a favore non solo della sospensione di cui alla legge 2/2009, ma anche ai contratti di solidarietà ed all'indennità di disoccupazione.





Governance

Nell'ambito dell'accordo sulla "**Ridefinizione degli interventi ELBA**" inseriti nell'intesa del 2 novembre 2010, si conferma per l'anno 2011 e 2012 dell'incarico all'attuale Direttore, con conseguente rinnovo della convenzione, fermo restando la verifica dei risultati conseguiti. Si riaffermano così i criteri definiti dall'accordo sulla bilateralità del 19 aprile 2006, sul suo ruolo e la sua funzione tecnico-organizzativa. Si confermano inoltre gli impegni successivamente assunti tra le parti, relativi alla indicazione e possibile rotazione dello stesso direttore, allo scopo di raggiungere un'equa pariteticità nel governo del sistema bilaterale.

I relativi costi afferenti al Direttore per il 2011 saranno a carico delle associazioni datoriali mentre per il 2012 saranno a carico del sistema bilaterale.

Il CdA determinerà il trattamento economico del Direttore per l'anno 2012, il cui importo sarà inalterato rispetto al 2011, fatti salvi gli adeguamenti salariali contrattualmente previsti e di legge.

Al fine di dare maggiore efficacia all'operatività del Direttore, il CdA di ELBA definirà gli obiettivi che lo stesso dovrà perseguire e in particolare con riferimento a:

- sistema gestionale e informatico;
- controllo nuove modalità di versamento e promozione della bilateralità prefiggendosi un'adeguata gestione e valorizzazione del personale, il tutto finalizzato al rilancio del sistema Bilaterale e all'auspicabile aumento delle adesioni.

Su tali questioni la presidenza relazionerà regolarmente al CdA e invierà alle parti sociali dei report di verifica.



Utilizzo Risorse

Al fine della realizzazione della copertura delle provvidenze 2011, previste nell'accordo del 23 dicembre 2010, sarà utilizzata una parte di risorse della "Giacenza fondo sostegno al reddito".



Quota di Ingresso

La quota di ingresso pari a € 150,00 per dipendente è così suddivisa:

- 50% per le prestazioni ELBA;
- 50% alle OO.SS e OO.AA, con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare la bilateralità all'interno della nostra Regione e attribuito in parti uguali tra le stesse e suddivise sulla base delle intese esistenti.



Compensi per gli Organi dell'ELBA

A partire dal 1 Gennaio 2011 il rimborso per gli oneri sostenuti per la messa a disposizione dei componenti degli organismi vengono corrisposte alle organizzazioni che li hanno nominati i seguenti compensi lordi:

- Presidente ELBA: euro 8.000,00 l'anno;
- Vice Presidente: euro 8.000,00 l'anno;
- Coordinatori CPRA euro 3.000,00 l'anno;
- Consiglieri di amministrazione euro 100,00 per ogni riunione del Consiglio al quale siano effettivamente presenti;
- Presidente del Collegio sindacale ELBA e presidente dei garanti: euro 3.000,00 l'anno;
- Altri componenti Collegio Sindacale e del Collegio dei garanti: euro 2.000,00 l'anno.



Tale scelta, di carattere eccezionale e straordinario, rientra nell'ambito del rinnovato impegno delle parti sociali per un rilancio del sistema bilaterale,

a fronte anche delle nuove norme negoziate e delle relative quote di versamento.


Letto, confermato e sottoscritto

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)


- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA




- C.N.A. LOMBARDIA



- CASARTIGIANI LOMBARDIA



- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA



- C.I.S.L. LOMBARDIA



- U.I.L. LOMBARDIA





Quota d'ingresso al Fondo unico denominato "Fondo Sostegno al Reddito- ELBA"

Tutte le imprese devono versare mensilmente tramite il modello F24 a ELBA euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per il part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.



Si intendono in regola con i versamenti ELBA le imprese che alla data del 1 gennaio 2012 abbiano versato i contributi relativi ai tre anni precedenti. L'erogazione delle provvidenze è inoltre subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato i versamenti al FACL fissati dagli accordi sindacali (per gli anni 2009 e 2010 se dovuti).



Per le imprese non in regola con i versamenti ELBA alla data del 1 gennaio 2012, per aver diritto alle prestazioni, al momento dell'iscrizione ad ELBA devono versare per l'anno 2009 una quota d'ingresso pari a euro 150,00 per dipendente e per gli anni 2010 e 2011 euro 10,42 per dipendente tramite F24 a partire da dicembre 2010 fino a dicembre 2011.



Per le imprese non in regola, fermo restando l'adempimento contrattuale del versamento mensile di 10,42 euro per dipendente in forza, che non versano la quota d'ingresso, è stabilita la carenza di 14 mesi prima di accedere al diritto alle provvidenze. In tal caso al verificarsi dell'evento la provvidenza a favore dei lavoratori e dei loro famigliari sarà a carico del datore di lavoro.



Nel caso in cui le imprese vogliano effettuare il versamento della quota d'ingresso tramite la rateazione di quanto dovuto, per ottenerla, devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione di ELBA secondo i criteri da esso determinati.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA



Accordo Regionale della Lombardia

Milano, 22 dicembre 2011



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA



Premesso che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2012;

si conviene quanto segue

per l'anno 2012 con il presente accordo valido per l'intera regione Lombardia:





- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi,
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni artigiane firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli,
- le disposizioni dei contratti collettivi applicati dalle associazioni artigiane e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati, o costituiti, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 sono recepiti dalla presente intesa, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fine del miglioramento della competitività aziendale.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turni, lavoro domenicale, ordinario, festivo, lavoro notturno) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha la sede legale l'azienda.

Il presente accordo è esteso anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. Le imprese informeranno le rispettive società di



somministrazione di applicare le stesse condizioni di natura fiscale di cui al presente accordo anche per i lavoratori loro inviati per il periodo di effettivo lavoro prestato nell'ambito di rapporto di somministrazione.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto agli eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

Tutto quanto sopra riguarda le imprese che applicano integralmente i contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali anche nella parte in cui regolamentano la bilateralità ove esistente.

I datori di lavoro, informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa sulla base del modello allegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA

- C.I.S.L. LOMBARDIA

- U.I.L. LOMBARDIA





FAC - SIMILE



Ai dipendenti
dell'Impresa.....



Oggetto: Detassazione degli elementi retributivi correlati alla produttività.



La sottoscritta Impresa con sede in via comunica alla spettabile maestranza che verrà loro applicata la detassazione in materia di imposta sostitutiva del 10% (quali, a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turni, lavoro domenicale, ordinario, festivo, lavoro notturno), così come previsto dall'accordo regionale sottoscritto il 22 dicembre 2011 da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL della Lombardia.



Distinti saluti.

p. L'azienda





Verbale di intesa

Così come previsto dall'accordo interconfederale nazionale e dall'ipotesi d'accordo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (punto 6.9) sottoscritto in data 19 dicembre 2012, ELBA restituisce la quota pari a 12 euro alle aziende che alla data di ratifica di detta ipotesi d'accordo hanno il R.L.S.A.



Detta restituzione avverrà a fronte della trasmissione all'Opra/Opta della documentazione prevista dalla prassi in atto.

Alle aziende che successivamente alla data di ratifica dell'ipotesi di accordo del 19 dicembre avranno il rappresentante alla sicurezza aziendale, non sarà restituita la quota di cui al punto 4.2.1 dell'Accordo nazionale, a fronte di una nuova provvidenza Elba per la formazione dei RLSA, che verrà istituita con decorrenza 1 gennaio 2013 anche al fine di omologare la formazione per la sicurezza su tutto il territorio regionale.

Milano, 4 febbraio 2013

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



Verbale di accordo per la gestione di ROL ed Ex Festività

Addì, 15 febbraio 2012

Tra
Confartigianato
Cna,
Casartigiani,
Claai
e
Cgil,
Cisl
Uil
della Lombardia

Premesso

- a) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 16/2011 e con la circolare prot. 5/segr/0009044 del 3 giugno 2011 ha precisato che è facoltà delle parti sociali definire il termine ultimo e i modi di fruizione dei permessi ROL e dei permessi ex festività che spettano ai lavoratori;
- b) che con la circolare n. 92 dell'8 luglio 2011 l'Inps ha riconosciuto che "in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme";
- c) che il Messaggio Inps n. 14605 del 13 luglio 2011 ha ulteriormente precisato che con riferimento alla contribuzione già scaduta alla data del 30 giugno 2011 sulle indennità sostitutive per ROL o Ex Festività non godute, questa potrà essere versata dai datori di

lavoro entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del suddetto Messaggio;

- d) che è interesse comune delle parti dare, da un lato, ai lavoratori la possibilità di avere un periodo più ampio per la fruizione dei permessi annui residui e, dall'altro, alle imprese un arco temporale più lungo per il pagamento dei suddetti permessi e della relativa contribuzione;

si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa;
- 2) ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni dell'artigianato il termine ultimo di cui alle lettere a) e b) della Premessa, per la fruizione o la retribuzione dei permessi in relazione a ROL ed ex festività maturandi dal 1/1/2011 in poi, anche se accantonati in banca ore previste dalla contrattazione di II livello, viene fissato dalle parti in 24 mesi successivi alla maturazione degli stessi ovvero dal diverso termine di fruizione previsto dai CCNL, fermo restando i diritti individuali dei lavoratori previsti dai CCNL di riferimento in materia;
3. la fruizione dei permessi di cui ai precedenti punti verrà programmata tenendo conto sia delle esigenze tecnico organizzative e produttive delle imprese che di quelle dei lavoratori, nell'ottica del miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Le aziende favoriranno inoltre il completo smaltimento dei permessi (ROL ed ex festività) ;
4. si prevede la possibilità per i lavoratori di richiedere, in anticipo rispetto alle scadenze fissate , la monetizzazione di tutto o parte del monte ore accantonato per le motivazioni di seguito espresse:
 - a. presenza nel nucleo familiare di almeno un componente in CIG in deroga mobilità o disoccupato
 - b. necessità di affrontare, per il lavoratore stesso o per i propri familiari conviventi, spese sanitarie relative a patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale
 - c. necessità di sostenere spese straordinarie, per sé stessi o i propri familiari conviventi, durante i periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 32 D. Lgs. 151/2001 e dei congedi per la formazione extralavorativa di cui all'art. 5 Legge 53/2000.

Le richieste da parte dei lavoratori dovranno essere presentate con un preavviso di almeno 30 giorni e l'azienda fornirà conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del diniego, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della domanda.

Le domande opportunamente documentate saranno accolte, ogni anno, per non più del 50% + 1 dei lavoratori con priorità ai lavoratori interessati dalle problematiche di cui sopra.

La liquidazione:

- non può comunque essere richiesta in data antecedente a quella prevista dai singoli CCNL di riferimento;
- deve intendersi quale termine ultimo di cui al precedente punto 3);

6. Le Parti convengono, inoltre ,che il contenuto dalla presente si applica :

- ai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni in epigrafe ed applicati dalle stesse dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi ;
- a tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni dei datori di lavoro firmatarie la presente intesa , a tutti i livelli, che occupano un numero di dipendenti fino a 15, calcolato sulla base delle previsioni di legge;
- ai contratti collettivi e/o regolamenti applicati dalle Associazioni datoriali e dagli Enti o dalle società da loro promossi partecipati o costituiti

Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia a quanto previsto dal CCNL.

L.C.S.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____

C.N.A. LOMBARDIA _____

C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____

CASARTIGIANI LOMBARDIA _____

C.G.I.L. _____

C.I.S.L. _____

U.I.L. _____



ACCORDO
LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE DI LAVORO (C.C.R.L.)

Addì, 2 Aprile 2012 in Milano



Tra
Confartigianato



Cna
Casartigiani

Claai

e



Cgil

Cisl

Uil

della Lombardia



Premesso che:

Le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli Accordi Interconfederali regionali sottoscritti, ritengono utile dare continuità al lavoro sino a oggi svolto:

- per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale;
- per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.

L'esperienza lombarda dell'artigianato in materia di bilateralità, maturata a partire dagli anni ottanta, merita una positiva valutazione.

Tale esperienza ha, infatti, consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti, anche, attraverso:





- l'attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
- alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.

In una logica di forte evoluzione delle esigenze delle persone, la bilateralità dell'artigianato è stata ampliata ed estesa a specifiche convezioni con la Regione Lombardia.

L'importante ruolo svolto da CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL e UIL della Lombardia, quali Parti Sociali, e le funzioni della bilateralità sono, infatti, ampiamente riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale.

Considerato che

Le Parti Sociali:

- condividono la necessità che la manovra del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. E' importante anche che le misure di sostegno al reddito siano distinte per settore economico e tipologie di impresa e collegate a più efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, con particolare attenzione alle peculiarità del comparto artigiano;
- intendono rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli accordi interconfederali regionali;
- confermano la centralità della bilateralità quale un importante strumento della contrattazione;
- riconoscono che il settore artigiano rappresenta infatti una porzione rilevante dell'economia lombarda, una realtà significativa, anche nel contesto della nostra Unione Europea;
- riconoscono che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, di recuperare i livelli di attività perduti; il compito della politica è di favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti;





- confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Nell'artigianato, infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute;
- richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010;
- confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento;
- ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi.

Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai CCNL.

Le parti concordano strumenti utili ad estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzative per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo, della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori. Tali strumenti di gestione offrono margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità



delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e professionali.

Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo Interconfederale, si conviene quanto segue.



Tali linee guida indicano soluzioni che impegnano le Parti Sociali e costituiscono uno strumento utile al fine di realizzare i rinnovi dei singoli CCRL. Le stesse non sono esaustive di argomenti specifici, che dovranno trovare soluzione e sintesi nei singoli CCRL.



Le Parti si attiveranno nei confronti delle rispettive categorie per la realizzazione di quanto sopra.

Una volta recepiti e disciplinati dai CCRL gli istituti contrattuali convenuti saranno esigibili a livello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi.



A tal fine le linee guida forniscono il seguente schema condiviso, esemplificativo, che può essere adottato, riadattato e/o declinato, secondo le specifiche esigenze delle categorie interessate a costruire sistemi di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario di lavoro e più in generale della flessibilità del lavoro e di salario variabile da inserire nei CCRL, oltre ad altre materie non di competenza esclusiva dei CCNL.



SCHEMA PER I RINNOVI DEI CCRL

ART. 1 COMPETENZA DEL LIVELLO REGIONALE.

I CCRL possono regolamentare tutte le materie non di esclusiva competenza dei CCNL.



ART. 2 CAMPO D'APPLICAZIONE

I CCRL si applicano ai lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia dei medesimi settori previsti dai CCNL.



ART. 3 DECORRENZA E DURATA

I CCRL decorreranno dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 ed i relativi rinnovi si fondano sul sistema contrattuale dell'artigianato.

ART. 4 RELAZIONI SINDACALI

Ferme restando l'autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condividendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta



l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione.

Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto ed al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.

La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitor richiedono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all'Azienda di essere competitiva ed ai lavoratori di conseguire il premio di produttività.

In tale ottica la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che le Aziende si pongono nei budget.

ART. 5 OSSERVATORIO

Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del vari settori merceologici e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipate.

La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali e ELBA (Ente Bilaterale lombardo dell'Artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare un osservatorio del settore, nell'ambito dell'osservatorio orizzontale, che è un punto cardine del sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall'art 4.

Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria dovrà realizzare, con il supporto di ELBA, un progetto da presentare alla Regione destinato all'analisi del comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche che saranno volti alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.

A titolo esemplificativo i temi delle ricerche sono i seguenti:

- andamento della congiuntura;
- struttura delle imprese;
- occupazione;
- uso ammortizzatori sociali;
- altri indicatori individuati anche dall'indagine congiunturale del settore artigiano quali quelli di UNIONCAMERE e REGIONE LOMBARDIA.

Successivamente si terrà un incontro tra le categorie interessate, di norma annuale, per analizzare i dati raccolti dall'osservatorio.

Art. 6 ORARIO DI LAVORO

Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema imprese, si realizza, anche, attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo che tengano conto delle esigenze delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanto previsto dai CCNL.

Le parti riconoscono idonea l'adozione di:

- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro:

- operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati
- attività non programmabili;
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria;
- esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- calamità naturali.

Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part-time.

Art. 7 FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO



La flessibilità prevista dai CCNL sarà aumentata di una percentuale non inferiore al 10% all'anno delle ore previste da utilizzare in un arco temporale previsto dal CCNL maggiorato di almeno il 20%.

Nei singoli CCRL, per tali ore aggiuntive, sarà stabilito un aumento delle percentuali di maggiorazione economica rispetto a quanto definito dai CCNL di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la regolamentazione prevista dal CCNL di riferimento.

ART. 8 ALTRI REGIMI DI ORARIO – BANCA ORE

Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (Allegato 1).

Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, saranno accantonate in un conto individuale denominato "banca ore" comprensivo delle ore supplementari, dello straordinario, dei permessi retribuiti e delle ex festività. Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si potranno usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.

Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei periodi feriali. Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 12 mesi. L'azienda potrà procedere ad una estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni di orario.

Per le relative maggiorazioni si fa riferimento a quanto disciplinato dai CCNL di riferimento.

Trascorso il periodo di 12 mesi al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.

In tal caso dovrà comunicare ai lavoratori (Allegato 2) e dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) a ELBA. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione a ELBA.

ELBA fornirà, per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art.5 del presente accordo, alle Parti un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.

La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti

complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

ART. 9 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le Parti si richiamano al CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro.

Le Parti, inoltre, ritengono che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica d'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività e stabiliscono, a titolo esemplificativo, le seguenti ulteriori casistiche di ricorso a tale contratto, in applicazione di quanto previsto dai CCNL:

- lavorazioni a fase successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità d'impiego nell'ambito dell'azienda;
- operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- attività non programmabili;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- calamità naturali.

Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento di almeno 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.

ART.10 PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Parametri oggettivi

A titolo sperimentale i singoli CCRL di categoria istituiscono il premio di produttività suddiviso in due modalità di calcolo, che dovranno fare riferimento alle tipologie di parametri di seguito indicati:

a. parametri di riferimento della prima tipologia

Il premio verrà erogato con le modalità che saranno concordate, solo se la verifica che avverrà al momento del conguaglio, relativa al periodo di riferimento, di almeno due dei parametri riferiti alla prima tipologia sotto elencati forniti da ELBA, sulla base di dati ufficiali, darà esito positivo:



- Numero di imprese non inferiore del 10 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento concordato
- Numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento concordato
- Numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento concordato.



b. parametri di riferimento della seconda tipologia

Gli indicatori riferiti a questa tipologia saranno individuati dalle categorie nel corso dei negoziati per i rinnovi dei CCRL, anche sulla base dell'indagine congiunturale del settore artigiano (UNIONCAMERE – REGIONE LOMBARDIA), tra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- Dinamica della produzione manifatturiera;
- Consumi di energia elettrica;
- Andamento degli investimenti;
- Andamento export delle aziende lombarde;
- Altri indicatori individuati dalle categorie sulla base di specificità settoriali.



Il premio di cui al presente punto b) sarà erogato per tutte le ore effettivamente lavorate; a tal fine si considerano ore effettivamente lavorate le ferie, i permessi retribuiti e le ex festività contrattualmente previsti. Il premio sarà soggetto a variabilità sulla base di quanto concordato con le categorie in rapporto a parametri condivisi.



Sussistendo le condizioni di cui ai punti a) e b), il premio viene erogato ai dipendenti, esclusi gli apprendisti e i contratti di inserimento, purché in forza alla data di erogazione del premio variabile.

Per i lavoratori part-time la riduzione del premio avverrà secondo criteri di proporzionalità della prestazione lavorativa.

Per i lavoratori assunti o cessati in corso d'anno il premio verrà corrisposto in ratei mensili.

Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti ed indiretti.

Le due tipologie di premio di produttività valgono nella misura del 50% ciascuna dell'intero premio stabilito tra le parti.



Il valore economico del premio di produttività annuale sarà definito dai CCRL da un minimo di 250 euro ad un massimo di 600 euro a regime nell'anno 2014.



Per ambedue le tipologie il raffronto del raggiungimento dei parametri individuati rispettivamente per gli anni 2012, 2013, 2014 è calcolato con la media degli anni 2007-2008-2009 e 2010 (indice 100).

Le Parti si danno atto che le caratteristiche del Premio sono conformi anche ai fini di quanto stabilito in materia di decontribuzione e di detassazione.

I tavoli negoziali di categoria definiranno le modalità di erogazione del premio.



ART. 11 WELFARE INTEGRATIVO – NUOVE PROVVIDENZE

Le Parti confermano l'interesse a prevedere forme di provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale, a favore dei lavoratori e, su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro, da realizzarsi attraverso la contrattazione collettiva regionale.

Per la realizzazione delle provvidenze a favore dei lavoratori le imprese verseranno l'importo di 5 euro mensili per dipendente, secondo le modalità che saranno concordate.

I CCRL recepiranno la presente intesa ed i versamenti decorreranno contemporaneamente dal 1 gennaio 2013.

Si conviene la costituzione di una commissione di lavoro delle Parti Sociali per la definizione della strumentazione funzionale all'applicazione e alla gestione del suddetto welfare integrativo, che dovrà terminare i lavori entro il 30 Settembre 2012.



ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti linee guida non escludono nella contrattazione regionale l'inserimento di altre materie non di esclusiva competenza dei CCNL e di Accordi interconfederali.

Per quanto non previsto dai CCRL si rinvia ai CCNL ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.

A tutti i lavoratori non iscritti al sindacato sarà effettuata una trattenuta volontaria a sostegno delle spese contrattuali che sarà definita nei singoli CCRL



Dichiarazione congiunta

Le Parti, considerata la complessità delle materie sotto-elencate e le sue possibili ripercussioni giuridiche, entro il mese di giugno si impegnano ad aprire un apposito tavolo di confronto al fine di individuare soluzioni percorribili relative a:

- a. controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo;
- b. controversie interpretative e quelle collettive;
- c. tentativo di componimento in sede sindacale.






Quanto sopra non esclude la possibilità che le categorie possano disciplinarli nei CCRL.

Dichiarazione congiunta di salvaguardia


A fronte di provvedimenti legislativi, per i quali è in corso un ampio dibattito (v. manovra sui temi del lavoro), che determinino nuovi costi per le imprese o che modifichino gli istituti previsti dal presente accordo o, comunque, coinvolgano il sistema contrattuale e/o bilaterale dell'artigianato, le Parti si incontreranno immediatamente per le opportune/ necessarie valutazioni e per definire interventi adeguati.

Letto, confermato, sottoscritto.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 

C.N.A. LOMBARDIA 

C.L.A.A.I. LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

C.G.I.L. 

C.I.S.L. 

U.I.L. 



AII.1

**COMUNICAZIONE
PER L'UTILIZZO ORARIO ex.....
CCRLARTIGIANO**



Il sottoscritto in qualità di (titolare / legale rappresentante) della ditta p.iva / cod. fiscale con sede in cap via esercente l'attività di Con in forza dipendenti (di cui nr..... Apprendisti, nr operai e nr apprendisti)

con la presente comunica



che applicherà dalla data del alla data del, i regimi di orario così come previsto dal.....del CCRLartigiano

Voglia restituire copia della presente debitamente controfirmata per ricevuta ed accettazione.



Data

.....
(ditta)



Il/la lavoratore/trice:
per accettazione e ricevuta.



.....
(data e firma)



All.2

Tra la ditta sita in in via e rappresentata dal sig. ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, vistoil contratto regionaledel settore, si conviene di adottare a decorrere dal e sino al il regime di orario li previsto con le seguenti caratteristiche. Dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale, nel quale confluiranno anche le ore di Permessi retribuiti e ex Festività.

Per far fronte a situazioni di crisi o riduzioni imprevisti di ordini l'azienda potrà utilizzare tale monte ore fino ad un massimo del 50%.

Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei periodi feriali.

Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della liquidazione.

L'azienda provvederà ad effettuare la prevista comunicazione a ELBA.

Data.....

Il legale rappresentante

.....

...

.....
(nome e cognome)

firma

.....

...

.....
(nome e cognome)

firma



**AII.3
SPETT. ELBA**

COMUNICAZIONE MONITORAGGIO
CCRLARTIGIANO.....



Il sottoscritto in qualità di (titolare / legale rappresentante) della ditta..... p. iva / cod. fiscale..... con sede in Cap..... via esercente l'attività di con in forzadipendenti (di cui nr.apprendisti, nr. Operai e nr apprendisti)



Con la presente comunica:

1. Che intende applicare il sistema della banca ore dalal..... previsto dal CCRLartigiano coinvolgendo:
 - Nr..... impiegati
 - Nr..... operai
 - Nr..... Apprendisti

2. Che ha stipulato specifico accordo scritto con i lavoratori interessati.

Data

.....
(ditta)



VERBALE D'ACCORDO AGGIORNATO AL 09/05/2012

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Premessa

La crisi strutturale che sta investendo il sistema produttivo rende necessaria una ridefinizione delle provvidenze dell'ente.

A questo proposito le parti, nonostante valutino positivamente l'esperienza maturata, considerano necessario un rilancio della bilateralità attraverso:

- La creazione di una forte visibilità all'interno del sistema paese all'interno di una serie di attività realizzate da ELBA migliorando alcuni strumenti di fondamentale importanza già emersa
- Una rivisitazione delle provvidenze per renderle più attinenti al momento economico che stiamo attraversando.

Provvidenze

Gli stanziamenti e le provvidenze sono annuali e valgono per l'anno 2012 con le decorrenze sotto riportate.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (CDS)

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (SAL)

Lo stanziamento per i contratti di solidarietà è pari a **50.000,00 euro**.

Lo stanziamento per la sospensione dell'attività lavorativa è pari a **50.000,00 euro**.

Quanto sopra si applica per i dipendenti che non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012.





INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE (IDM)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **1.000.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **1.500.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



BORSE DI STUDIO (BDS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **14.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **600.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA' (SCO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **200.000,00 euro**.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato conseguito il titolo di studio.



MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro** che sarà erogata a quelle imprese che a seguito della avvenuta autorizzazione regionale faranno uso, anche solo in parte, della CIG in deroga.



Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale dal 01 ottobre 2011.

Le domande di contributo possono essere richieste una volta terminato l'effettivo periodo di sospensione. A tale riguardo, l'azienda deve rilasciare dichiarazione di impegno a non procedere a licenziamenti per tutto il 2012.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.
Decorrenza 1° gennaio 2012



RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO (CRE)

L'attuale provvidenza resterà in vigore fino al 30 giugno 2012, con uno stanziamento pari a **200.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (ISO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **275.000,00 euro**, con conseguente conferma anche per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato full time.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'evento.



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (IAS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **75.000,00 euro**.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**.

Si specifica che i corsi previsti dall'art.37 del D.L. 81/2008 rientrano solo se frequentati da titolari, soci, collaboratori e legali rappresentanti.



EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.



PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' (QUA)

L'attuale provvidenza resterà in vigore fino al 30 giugno 2012, con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

Si conferma l'attuale provvidenza, con l'inclusione dei beni registrati di cui all'art. 815 c.c., con uno stanziamento pari a **200.000,00 euro**.

Il contributo massimo erogabile viene ridefinito in euro 2.000,00 sia in caso di finanziamento che di autofinanziamento, a decorrere dal 1 Luglio 2012.

Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2012, ma saldate dal 1° luglio 2012.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.



CONFERMA IN QUALIFICA APPRENDISTATO (CQA)

A decorrere dal 1 Luglio 2012 viene istituita una provvidenza con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**.

Viene riconosciuto un contributo pari a 500,00 euro agli apprendisti che conseguono con esito positivo la qualifica al termine del percorso formativo, indipendentemente dalla conferma del rapporto di lavoro.



CONTRIBUTO CONGEDO PARENTALE (CCP)

A decorrere dal 1 Luglio 2012 viene istituita una provvidenza pari a 200 euro mensili (riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro a part-time) per i congedi parentali (ex astensione facoltativa), per un massimo di 6 mesi, anche non consecutivi e una volta nell'arco dei 3 anni del bambino, con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro** e comunque fino al 31/12/2012.

Le domande dovranno essere presentate alla maturazione del diritto e comunque non oltre il termine perentorio di un mese dalla fine del sesto mese di congedo parentale.





CONTRIBUTO PER TRASPORTO (TRA)

L'attuale provvidenza resterà in vigore fino al 30 giugno 2012, con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**, di cui **175.000,00 euro** per i lavoratori dipendenti e **75.000,00 euro** per gli imprenditori. La presente distribuzione degli stanziamenti decorre dal 1 Luglio 2012.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Decorrenza 1° gennaio 2012



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane iscritte ed in regola con il sistema bilaterale, per affrontare le difficoltà di mercato, le esigenze di liquidità, per la continuità produttiva e la tutela dei livelli occupazionali; a decorrere dal 1 giugno 2012 è istituita una nuova provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**.

L'utilizzo della provvidenza sarà regolata da una convenzione tra ELBA e Federfidi Lombardia, che sarà preventivamente sottoposta alla valutazione delle parti sociali.



Revisione regolarità contributiva

A partire dalle provvidenze di competenza 2012 la regolarità contributiva (ultimi 3 anni più F24 fino ai due mesi precedenti la data evento) acquisisce una flessibilità.

Qualora all'azienda mancassero da 1 a 3 mesi di versamento F24 viene data la possibilità di recuperare quanto dovuto, anche successivamente ai 2 mesi precedenti la data evento, entro la scadenza riportata sulla comunicazione inoltrata dall'EBA all'impresa.



Lavoratori a chiamata

A seguito dell'Accordo nazionale sulla raccolta dei versamenti attraverso F24, si conviene che, a partire dal 01/01/2012, i pagamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità.





Promozione del Sistema Bilaterale

Le Parti convengono di predisporre una nota informativa congiunta sulle provvidenze del sistema bilaterale da inoltrare, tramite Elba, alle imprese che provvederanno a consegnarla unitamente alla busta paga dei lavoratori del mese di giugno 2012.

Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare iniziative promozionali a livello territoriale, anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.



Letto, confermato e sottoscritto

Milano 12 aprile 2012

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA





Intesa regionale

Addì, 9 Maggio 2012 in Milano

Tra
Confartigianato,
Cna,
Casartigiani,
Claai
e
Cgil,
Cisl,
Uil
della Lombardia



Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 Settembre 2011 n. 167.



premesse che:

Una strada importante per avvicinare i giovani al mondo del lavoro si conferma l'apprendistato: in Italia gli apprendisti sono 530.368 e, tra i giovani con lavoro dipendente, il 19,5% è occupato con questo tipo di contratto.

In particolare l'artigianato è il settore con la maggiore vocazione all'utilizzo dell'apprendistato: sono 194.495 gli apprendisti occupati nelle aziende artigiane, il 31,6% del totale. E il 12,5% delle assunzioni nelle imprese artigiane avvengono con questo contratto, a fronte del 7,2% delle aziende non artigiane.

E' la Lombardia la regione con il più alto numero di apprendisti: 89.940, seguita dal Veneto con 65.498 apprendisti, dal Lazio (52.190) e dall'Emilia Romagna (51.004).





La riforma dell'apprendistato che è entrata in vigore il 25 ottobre 2011 e la misura della legge di stabilità sulla decontribuzione per gli apprendisti potranno contribuire a rilanciare questo contratto e a ridurre la distanza tra i giovani e il mercato del lavoro. Da un lato, i ragazzi potranno trovare nuove strade per imparare una professione, dall'altro le imprese potranno formare la manodopera qualificata di cui hanno necessità.



Considerato che le Parti:

- Riconoscono nell'apprendistato un fondamentale strumento per la formazione e l'occupazione dei giovani, nonché il canale privilegiato per un loro ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro;
- In particolare riconoscono nell'apprendistato di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 167/2011 una valida opportunità per i giovani di raggiungere una qualifica o un diploma professionale;
- Si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento privilegiato per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione;



Visti:

- Il Decreto Legislativo "Testo unico dell'Apprendistato"¹ che ridefinisce la disciplina del contratto di apprendistato abrogando la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- La legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 " Il mercato del lavoro in Lombardia";
- La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con D.D.U.O. 30/07/2008, n. 8486 e s.m.i.;
- I vigenti CCNL del settore artigiano che disciplinano la materia dell'apprendistato professionalizzante regolamentando anche quello in formazione esclusivamente aziendale;
- Il Protocollo d'Intesa "Per il sostegno dell'occupazione nel sistema produttivo artigiano" sottoscritto in data 6 luglio 2006, tra Regione Lombardia e le Organizzazioni dell'Associazioni dell'Artigianato Lombardo e le Organizzazioni Sindacali sopra richiamate;





- Il Patto per lo Sviluppo sottoscritto il 16 settembre 2009;
- L'accordo sulla bilateralità nell'Artigianato in Lombardia, sottoscritto in data 23 dicembre 2010 dalle Organizzazioni dell'Associazioni dell'Artigianato Lombardo e dalle Organizzazioni Sindacali sopra richiamate;



Dato atto che:

- Il 27 settembre 2010 è stata sottoscritta l'intesa tra Regione Lombardia, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha consentito l'operatività dell'apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. n.276/03.
- L'intesa citata e la prima fase d'attuazione, avviata in data 2 maggio 2011 , anticipa i principi ed i criteri della regolamentazione regionale dei profili formativi prevista ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 167 /2011;
- La disciplina del contratto di apprendistato ai sensi del Testo Unico dell'Apprendistato (di seguito anche T.U.), così come implementata e adattata settore per settore dalla contrattazione collettiva in Regione Lombardia risulta immediatamente operativa nelle more dell'adeguamento della vigente regolamentazione regionale in osservanza dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011;



Considerato che:

- Le Parti riconoscono rilevanza prioritaria al rilancio ed alla diffusione del contratto di apprendistato, quale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro ed al contempo di assolvimento dell'obbligo di istruzione e conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- Le Parti riconoscono, altresì, l'esigenza di assicurare più elevati standard di qualità dei percorsi formativi ed il corretto utilizzo del contratto.



Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

- Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova disciplina dell'apprendistato, mediante l'avvio



regionale del nuovo sistema di governance definito dal T.U. e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione:

- della formazione aziendale;
- del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi;
- della stabilizzazione occupazionale mediante l'aumento delle conferme a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato;
- laddove possibile, in considerazione delle specifiche competenze e finalità, del Fondo Artigianato Formazione (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione Lombardia.

Art.1 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 2 Durata dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La durata del contratto di apprendistato è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire.

La durata massima è stabilita comunque in tre anni.

In caso di diploma quadriennale regionale la durata massima è di quattro anni.

Art. 3 Forma e contenuto del contratto

E' necessario stipulare il contratto di apprendistato in forma scritta ed indicare: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI).



Art. 4 Periodo di prova

Il periodo di prova è pari a 3 mesi.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.



Art. 5 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.



Art. 6 Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunta al termine del periodo di apprendistato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.



Progressione della retribuzione:

primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Quarto anno
50%	60%	70%	80%



Art. 7 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.





Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Il piano formativo, sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, sulla base di moduli e formulari predisposti dall'Ente Bilaterale e sottoposti all'approvazione delle Parti Sociali.



Art. 8 Formazione dell'apprendista

La durata e l'articolazione della formazione saranno definite dalla Regione Lombardia, sentite le parti sociali .

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda.



Art. 9 Capacità formativa dell'impresa

Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa è la capacità dell'azienda di erogare, direttamente e/o attraverso una formazione integrata, interventi formativi idonei a produrre gli attesi incrementi di conoscenze professionali, anche per il tramite dell'Ente bilaterale.

Le parti convengono che detta capacità derivi da:

- disponibilità di spazi idonei attrezzati e funzionali alla formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- utilizzo di registri per tracciabilità dell'attività formativa.



Art. 10 Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000 e/o dalle regolamentazioni regionali.

Qualora il tutor non avesse le necessarie competenze, il Fondo Artigianato Formazione, potrà finanziarne la formazione con fondi specifici.





Art. 11 Profili Formativi Apprendistato

I profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla regolamentazione regionale. Regione Lombardia, con D.D.G. n. 9798 del 24/10/2011, ha recepito i contenuti dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 che istituisce, ai sensi del c. 1, lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 226/2005, il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale attualmente composto da ventuno figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e ai diplomi professionali di durata quadriennale, e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali.

Art. 12 Ferie

All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.

Art. 13 Gratifica Natalizia - Tredicesima

In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Art. 14 Trattamento economico per malattia ed infortunio

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.

Art. 15 Decorrenza

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati

DAL 2/5/2012



Norma transitoria

Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dai precedenti contratti.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Rimandi

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione si applicano le vigenti leggi in materia, le norme previste dai rispettivi CCNL e CCRL, nonché la normativa Regionale.

Decorrenza

Le Parti convengono che l'adesione al nuovo apprendistato previsto dalla presente intesa è aperta, anche, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società degli enti partecipati o promossi dalle stesse.

Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli con le normative definite in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Letto, confermato, sottoscritto.



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Eugenio Zebusso

C.N.A. LOMBARDIA

Francesco Belli

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

Ugo

CASARTIGIANI LOMBARDIA

Proff

C.G.I.L.

Paolino Belli

F. Belli

C.I.S.L.

Paolino Belli

Paolino Belli

U.I.L.

Paolino Belli



ACCORDO



In relazione all'evento sismico che ha coinvolto le imprese artigiane del basso mantovano, le scriventi Parti ritengono di implementare il fondo di dotazione del capitolo eventi eccezionali di ulteriori € 250.000,00.



Le procedure operative utilizzate rimangono quelle attualmente in vigore.

Milano, 19 giugno 2012



Letto, confermato e sottoscritto.



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Eugenio Sberna

CNA LOMBARDIA

Francesco F. M.

Stefano Bini

CASARTIGIANI LOMBARDIA

Massimo Corvini

CLAAI LOMBARDIA

Massimo

CGIL LOMBARDIA

Giacinto Belli

F. Fellet

CISL LOMBARDIA

Pierluigi Sforza

Pais La's

UIL LOMBARDIA

Claudio Ma



VERBALE DI ACCORDO



Milano 19 giugno 2012

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
CNA LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
CLAAI LOMBARDIA

E



Le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

CGIL LOMBARDIA
CISL LOMBARDIA
UIL LOMBARDIA



Intervento straordinario per la salvaguardia occupazionale in azienda

premessò che le Parti

- riconoscono che il perdurare della situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta ulteriormente mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese;
- in prossimità della scadenza dei primi sei mesi della tipologia B degli ammortizzatori sociali in deroga, la proroga dei quali presuppone di ridurre del 15% il numero dei lavoratori in esubero per i quali si chiede la CIGD;
- allo scopo di perseguire il fine del mantenimento occupazionale almeno a tutto il 2012

si conviene quanto segue:

- a decorrere dal 1 luglio 2012, ELBA eroga un sussidio ai lavoratori rientranti in tale casistica, nella misura di 6,00 euro all'ora per un





massimo di 350 ore, comprese nel periodo tra il 1 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012 con uno stanziamento pari a € 1.000.000,00.

L'ELBA stabilirà le relative procedure e la conseguente documentazione per chiedere tale sussidio sulla base del principio della semplificazione.

Inoltre l'ELBA invierà alle Parti Sociali un report di monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo dello strumento

- Ferme restando le esigenze tecnico - produttive dell'azienda, nel caso di ripresa lavorativa, si darà precedenza ai lavoratori di cui sopra.



Tutto ciò premesso e concordato, le Parti Sociali chiederanno un incontro urgente alla Regione Lombardia al fine di individuare ulteriori percorsi di politica attiva che possano contribuire fattivamente al perseguimento del mantenimento occupazionale e alla ricollocazione dei lavoratori in esubero.



Letto, confermato e sottoscritto.



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Eugenio Sbrana

CNA LOMBARDIA Francesco F. M. Stefano Bini

CASARTIGIANI LOMBARDIA Massimo Cassin



CLAAI LOMBARDIA Massimo

CGIL LOMBARDIA Giacinto Belli F. Fedelli

CISL LOMBARDIA Giuseppe Roberto Vais Zai's



UIL LOMBARDIA Claudio Ma



Milano, 12 dicembre 2012

Le Confederazioni Artigiane (OO. AA.)
Confartigianato Imprese Lombardia
CNA Lombardia
Casartigiani Lombardia
CLAAI Lombardia

e le Confederazioni Sindacali (OO. SS.)
CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia

Le Parti convengono che gli accordi sulla Regolarità Contributiva sono così modificati per l'anno 2013:

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 2013

Tutte le imprese devono versare mensilmente tramite il modello F24 a ELBA euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per il part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.

Si intendono in regola con i versamenti ELBA le imprese che hanno pagato gli anni 2011, 2012, oltre ai versamenti mensili del 2013.

Pertanto risultano regolarmente iscritte ed hanno accesso alle Provvidenze le imprese che ai 2 mesi precedenti, (fatta salva la norma sulla "Revisione della Regolarità Contributiva, di seguito riportata e parte integrante dell'Accordo del 9 maggio 2012) la data dell'evento abbiano versato i mesi dovuti per l'anno corrente (2013) e i 2 anni pregressi (2012-2011).

Inoltre, dal 1 gennaio 2013 decade il pagamento della Quota di Ingresso prevista per il recupero degli anni arretrati e con la stessa, la carenza dei 14 mesi.

"Revisione regolarità contributiva"

Qualora all'azienda mancassero da 1 a 3 mesi di versamento F24 viene data la possibilità di recuperare quanto dovuto, anche successivamente ai 2 mesi precedenti la data evento, entro la scadenza riportata sulla comunicazione inoltrata dall'EBA all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA





Verbale di accordo

Milano, 30 Gennaio 2013



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA



Premessa

Premessi alcuni fondamentali fattori di contesto, quali:

- nel comparto dell'Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni e dei versamenti;
- le conseguenze della crisi strutturale che sta tuttora pesantemente investendo il tessuto artigiano delle imprese lombarde;
- l'esigenza di rispondere ad una strategia di integrazione del sistema del welfare pubblico anche attraverso iniziative dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato sul fronte del sostegno al reddito e all'occupazione;





- la necessità di continuare a sostenere fattori di competitività, quali ad esempio investimenti, accesso al credito, formazione del capitale umano; l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa dell'Ente Bilaterale e la stabilità e la tenuta del suo bilancio;



- l'attuazione delle previsioni della legge regionale 7 del 2012 in tema di contrattazione di secondo livello e di welfare, il tema dell'impegno della bilateralità sul terreno degli ammortizzatori sociali, nonché delle relazioni istituzionali con Regione Lombardia. A questo proposito le parti, condividono e sostengono il percorso definito dalle parti sociali nazionali di dare attuazione al modello "alternativo" e anche in previsione delle rilevanti ricadute sancite dall'art. 3 della legge 92 del 2012.



Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:



Le Parti Sociali lombarde del sistema artigiano ritengono necessario promuovere un conseguente riassetto dell'impianto e del budget delle provvidenze dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato a favore dei lavoratori e delle imprese.



Gli stanziamenti e le provvidenze sono annuali e valgono per l'anno 2013 con le decorrenze sotto riportate.

Per quanto non previsto nelle provvidenze definite nel presente accordo si rinvia alle procedure e agli accordi sindacali in essere.



Provvidenze

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE (IDM)

Si conferma l'attuale provvidenza per i licenziamenti effettuati entro il 28 febbraio.

Per i licenziamenti effettuati dal 1° Marzo la provvidenza è definita nella misura di € 700 lordi mensili per operai ed impiegati e di € 500 lordi mensili per gli apprendisti, per tre mensilità, in costanza dello stato di disoccupazione,





a decorrere dalla cessazione del trattamento pubblico di sostegno al reddito (Aspi e mobilità in deroga). Tali importi sono riproporzionati rispetto all'orario contrattuale di lavoro.



Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione, cessazione di attività o di lavoro o per superamento del periodo di comporto.

La provvidenza è estesa agli apprendisti non confermati al termine del periodo di apprendistato.



Per tale provvidenza è stabilito uno stanziamento pari a **500.000,00 euro**

Le procedure saranno definite dal C.d.A. di ELBA.



ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **1.500.000,00 euro**.



BORSE DI STUDIO (BDS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **14.000,00 euro**.



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

La provvidenza è ripristinata con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro**.

Il contributo e la misura viene rideterminato in € **150 mensili per 4 mensilità**.



CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA' (SCO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**. Il contributo viene rideterminato nella misura di € 300.



MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **300.000,00 euro** che sarà erogata a quelle imprese che a seguito della avvenuta autorizzazione regionale faranno uso effettivo della CIG in deroga per almeno la metà dei dipendenti.



Ai fini del calcolo della suddetta soglia numerica fissata, è necessario avere un numero di dipendenti effettivamente sospesi pari alla metà meno 1 del numero complessivo di dipendenti in forza nell'impresa considerata.



Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale dal 01 ottobre 2012.



Le domande di contributo possono essere richieste una volta terminato l'effettivo periodo di sospensione. A tale riguardo, l'azienda deve rilasciare dichiarazione di impegno a non procedere a licenziamenti fino al 30 giugno 2013.



INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (ISO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **275.000,00 euro**, con conseguente conferma anche per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato full time.



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (IAS)

Si conferma l'attuale provvidenza con l'aggiunta di quanto segue:
in caso di assunzione del lavoratore beneficiario della dote di ricollocazione e di lavoratori licenziati per una delle fattispecie previste dalla provvidenza IDM, provenienti dal comparto artigiano, da parte di un'impresa, verrà riconosciuto un contributo di € 750.



Lo stanziamento è pari a **200.000,00 euro**.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **100.000,00 euro**.

Si stabilisce un limite massimo di erogazioni a favore dello stesso beneficiario nel numero di 2 per anno.



EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**, fermo restando quanto eventualmente convenuto a livello territoriale con provvidenze specifiche, si stabilisce un massimo di 2 erogazioni annue pro capite.



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

Si conferma l'attuale provvidenza, con l'inclusione dei beni registrati di cui all'art. 815 c.c., con uno stanziamento pari a **200.000,00 euro**.



Il contributo massimo erogabile viene ridefinito in euro 2.000,00 sia in caso di finanziamento che di autofinanziamento.



Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2013 e saldate entro il 30 giugno 2014.



CONFERMA IN QUALIFICA APPRENDISTATO (CQA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**.



CONTRIBUTO CONGEDO PARENTALE (CCP)

Si conferma l'attuale provvidenza con la seguente precisazione: il mese di astensione è da intendersi come un periodo di 30 giorni consecutivi.

Lo stanziamento è pari a **200.000,00 euro**



RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **euro 250.000,00**, di cui 175.000,00 per i lavoratori dipendenti e 75.000,00 per gli imprenditori.



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Si conferma il fondo in essere con l'impegno a verificare l'esigenza di possibili rifinanziamenti a garanzia della sua efficacia operativa.



Promozione del Sistema Bilaterale

Le Parti convengono di predisporre una nota informativa congiunta sulle provvidenze del sistema bilaterale da inoltrare, tramite Elba, alle imprese che provvederanno a consegnarla unitamente alla busta paga dei lavoratori del mese di Aprile 2013.



Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare iniziative promozionali a livello territoriale, anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.



Letto, confermato e sottoscritto

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

Enzo Spina

C.N.A. LOMBARDIA

Stefano Bini

CASARTIGIANI LOMBARDIA

Massimo Cassin



C.L.A.A.I. LOMBARDIA

Massimo

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)



C.G.I.L. LOMBARDIA

F. Fedeli

Giacinto Belli

C.I.S.L. LOMBARDIA

Fais Zaia

Luigi Roberto

U.I.L. LOMBARDIA

Antonio Mar



Milano, 20 febbraio 2013



ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE LOMBARDO APPLICATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE 13/09/2011 IN RIFERIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



Tra Le Confederazioni Artigiane (OO. AA.)

Confartigianato Imprese Lombardia
CNA Lombardia
Casartigiani Lombardia
CLAAI Lombardia



e le Confederazioni Sindacali (OO. SS.)

CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia



PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione degli stessi nonché le modalità di esercizio delle loro attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. rinvia ad accordi tra le Parti l'individuazione delle regole per il funzionamento degli Organismi Paritetici, le loro funzioni e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- l'accordo interconfederale sottoscritto il 28 giugno 2011 integrato da quello sottoscritto il 13 settembre 2011 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, ClaaI e Cgil, Cisl, Uil, danno attuazione ad alcune disposizioni del nuovo testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni);

- gli accordi suddetti danno, inoltre, piena attuazione al nuovo sistema di relazioni sindacali e di bilateralità nell'artigianato, previsto negli accordi interconfederali del 21 novembre 2008, del 23 luglio 2009 e nell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010, che ha confermato quanto previsto dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato (EBNA) del 12 maggio 2010, anche in relazione alla quota





annua di versamento di € 18,75 destinata alle attività di rappresentanza ed alla formazione sui temi della sicurezza;

- le parti riconoscono, inoltre, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell'impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti sono consapevoli che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi a tutte le componenti dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;



- in questa filosofia si colloca la collaborazione precedentemente avviata con la Regione Lombardia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti;



- in una logica di sussidiarietà, sono state premiate le imprese che dimostrano di saper fare davvero prevenzione, attraverso la messa a disposizione di incentivi per le aziende interessate a realizzare investimenti migliorativi negli ambienti di lavoro;



- l'area sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL, CISL e UIL;



- le Parti Sociali dell'Artigianato, con la sottoscrizione di specifici accordi – nel riconoscere che il comparto è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione – hanno riconosciuto che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare;

- per garantire migliori condizioni di sicurezza del lavoro bisogna puntare all'educazione ed alla prevenzione attraverso poche e chiare regole, procedure snelle ed efficaci, coinvolgimento delle Parti Sociali e organismi bilaterali, sostegno economico mirato per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione delle buone prassi;



- il sistema bilaterale è stato voluto espressamente dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali anche per promuovere la cultura della prevenzione nelle imprese artigiane, secondo le norme comunitarie, attuando cioè scelte organizzative e relazionali che facilitino il cambiamento verso migliori condizioni di lavoro;



- la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i loro dipendenti; per questi motivi si sono riconosciute negli obiettivi e nei principi contenuti nel Piano Regionale 2008 – 2010, rinnovato nel Piano 2011 – 2013, che ha fatto proprio il protocollo dell'Artigianato;



- il suddetto protocollo è un'iniziativa che rappresenta un importante segnale di attenzione su questa delicata tematica che si inserisce nell'ambito delle politiche orientate al miglioramento della sicurezza e dei luoghi di lavoro, fortemente voluta dalla Regione Lombardia.

Le **Parti Sociali** dando seguito alle sopra esposte esperienze di relazioni sindacali regionali realizzate in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,



SOTTOSCRIVONO

il presente Protocollo, le cui premesse fanno parte integrante dello stesso, in sostituzione di tutti i precedenti Accordi, Protocolli ed intese regionali in medesima materia; in particolare, con la sottoscrizione del presente accordo cessa definitivamente l'efficacia del precedente accordo, interconfederale 3 settembre 1996, salvo quanto espressamente previsto nei singoli articoli.



Articolo 1

Campo di applicazione



1.1. - La presente intesa si applica alle imprese che aderiscano alle Associazioni artigiane firmatarie e/o che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie. Pertanto, fatta salva almeno una delle due condizioni suddette, anche le imprese non artigiane, potranno aderire al sistema della sicurezza artigiana con il versamento della sola quota dei 18,75 euro. In questo caso, il relativo versamento avverrà tramite ELBA e non attraverso l'EBNA.

L'accordo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili.



Articolo 2

Sistema di rappresentanza



2.1. - Le Parti valutano concordemente che il sistema del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata, anche se non esclusiva, alla realtà delle micro e piccole imprese, nel rispetto delle facoltà stabilite dal D. Lgs.81/08. Tale valutazione, in linea con il nuovo sistema di bilateralità nell'artigianato, impegna pertanto le parti a privilegiare l'opzione "territoriale" quale scelta adatta ed opportuna nelle realtà artigiane, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese e dal numero degli occupati.



2.2. - Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) opera qualora non sia stato eletto un rappresentante alla sicurezza aziendale.



Articolo 3

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

3.1. - I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) vengono formalizzati da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie nell'ambito di ciascun OPTA territoriale nel numero di 3 (tre) per ognuno dei 14 territori.



3.2. - Il finanziamento dell'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per l'espletamento dei compiti previsti dalla normativa vigente avviene in via esclusiva come determinato dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 13 settembre 2011.



3.3. - Per i soggetti individuati nella funzione di RLST vale la incompatibilità, ai sensi del comma 8, art. 48 D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sull'intero territorio regionale, con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative, nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi paritetici previsti dal presente Accordo.



3.4. - Entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo le Organizzazioni Sindacali Regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito, le rispettive aree/territori di competenza all'OPRA, (Organismo paritetico regionale artigianato) all'OPTA, (Organismo paritetico territoriale artigianato) territorialmente competente e, per il loro tramite, alle Associazioni datoriali.



3.5. - L'OPRA, avendone ricevuta informazione dagli Opta rispetto alla modalità di ripartizione all'interno dei territori, provvederà a comunicare a ciascuna impresa, all'INAIL Regionale e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST, all'atto della individuazione ed in occasione di modifica. Le comunicazioni agli Enti saranno definite mediante specifica procedura informatica.

A seguito della trasmissione di tali nominativi, saranno erogate con le cadenze previste, le risorse destinate agli RLST.



3.6. - Il mandato di ogni RLST ha durata triennale ed è rinnovabile. Gli RLST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle Organizzazioni sindacali che hanno proceduto alla loro formalizzazione, purché con soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione ai sensi delle normative vigenti.



3.7. - In particolare agli RLST deve essere garantita la formazione obbligatoria prevista dalla Legge (articolo 48, comma 7, D.Lgs. 81/08 e smi) e secondo le indicazioni attuative eventualmente predisposte dall'OPRA, affinché acquisiscano attraverso tale formazione le competenze necessarie all'espletamento del proprio ruolo. Lo stesso sarà esercitato al termine del



percorso formativo, secondo gli standard minimi predisposti dall'OPRA ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le OO.SS. si impegnano a garantire la continuità dell'attività di rappresentanza.



3.8. - Gli RLST predispongono un programma annuale di lavoro e di attività che sarà trasmesso agli OPTA almeno 30 giorni prima della sua attuazione. Il programma di lavoro, nell'ambito di un confronto costruttivo e di collaborazione, potrà avvalersi delle eventuali osservazioni effettuate dall'OPTA, sulla base delle linee di progettazione della prevenzione eventualmente dallo stesso individuate. Gli RLST relazioneranno all'OPTA almeno una volta all'anno sull'attività svolta. Il programma annuale e le relazioni predisposte saranno trasmesse all'OPRA a cura degli OPTA.



L'OPRA è impegnato a garantire un comportamento coerente ed uniforme in ambito regionale in ordine all'attuazione del presente Accordo.



3.9. - In caso di accesso in azienda, al di fuori della programmazione prevista dal punto precedente, l'RLST dovrà comunicare per scritto alla componente datoriale dell'Opta, con un preavviso di 10 giorni, le aziende interessate. In questo caso la visita dovrà svolgersi alla presenza di rappresentanti dell'Associazione Datoriale, se da questa confermata entro la data fissata.



3.10. - L'espletamento degli obblighi a carico dei datori di lavoro nei confronti dei RLST (art. 50 comma 1, lett. b), c), d), e) del D.lgs. 81/2008 e smi), di norma avviene presso l'OPTA anche secondo le indicazioni e le linee di indirizzo stabilite dall'OPRA.



3.11. - In particolare l'OPRA definisce le modalità d'accesso, le procedure di gestione delle controversie, le procedure per la consultazione dell'RLST in merito alla valutazione dei rischi e alla messa in opera delle misure di prevenzione, alla designazione degli attori della prevenzione (RSPP, ASPP) all'organizzazione della formazione, alla trasmissione della documentazione aziendale sui pericoli e le fonti di rischio. Restano valide ed operative, fino a loro modifica, le eventuali delibere in materia già assunte dal precedente CPRA (Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato) ai sensi degli accordi regionali precedenti, e comunque entro e non oltre 30 aprile 2013.



3.12. - L'invio delle comunicazioni e la trasmissione di documentazione da parte delle aziende agli RLST deve essere operata obbligatoriamente per via telematica, per il tramite del sistema informatico dell'OPRA e solo su esplicita richiesta dei RLST. Gli RLST potranno consultare i documenti collegandosi al sistema informatico OPRA.

3.13. - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui agli Accordi Interconfederali, nazionali e regionali, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale

relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché in ordine ai processi produttivi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 4

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Aziendale (RLS)

4.1. - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è di norma eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, secondo le specifiche stabilite dall'Accordo Applicativo Nazionale del 13 settembre 2011. Il requisito dell'elettorato attivo e passivo non è attribuito ai soci di società, agli associati in partecipazione ed ai collaboratori familiari. Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza con le stesse modalità di elezione stabilite dall'Accordo Applicativo Nazionale del 13 settembre 2011 e dal presente accordo.

4.2. - Le attribuzioni dell' RLS, di cui all'art.50 del DLgs 81/08, si svolgono nell'ambito aziendale secondo le modalità previste dal punto 2.2.3 dell'Accordo Applicativo Nazionale del 13 Settembre 2011.

4.3. - Nel caso di elezione dell' RLS, le imprese comunicheranno il nominativo all'OPTA, inviando il verbale di elezione, secondo la modulistica e le procedure stabilite dall'OPRA, finalizzate all'ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge e degli Accordi Interconfederali nazionali e regionali. Le aziende inoltre dovranno comunicare telematicamente all'INAIL il nominativo dell'RLSA secondo i termini e le modalità previste dall'Istituto.

4.4. - Le riunioni periodiche, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 81/2008 e smi, sono convocate con almeno 5 giorni di preavviso, con ordine del giorno scritto:

- nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori, almeno una volta all'anno, direttamente dal datore di lavoro;

- nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà dell'RLS/RLST chiedere la convocazione di tali riunioni.

Di dette riunioni viene redatto verbale.

4.5. - Il RLS ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni che riceve e di rispettare il segreto industriale e di fare uso delle informazioni prevenzionistiche di cui viene in possesso esclusivamente per i fini relativi al suo incarico.

4.6. - Qualora, alla sottoscrizione del presente accordo, all'interno delle imprese fosse già stato individuato tra i lavoratori un RLS il suo mandato non decade, ed è rinnovabile.

4.7. - Per i RLS , è a carico dei datori di lavoro, la formazione stabilita dalla Legge.



Articolo 5

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

5.1. - In riferimento alla collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si stabilisce che tutta la formazione erogata dalle Parti Sociali o da Organismi Formativi di loro stretta emanazione componenti della bilateralità deve ritenersi come formazione fatta in collaborazione, secondo le procedure di comunicazione stabilite dalle normative vigenti in materia in merito alle modalità, tempistica e contenuti del percorso formativo definite dall'OPRA.



Articolo 6

Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)

6.1. - Il Comitato Paritetico Regionale per l'Artigianato (CPRA) costituito in Lombardia sulla base dell'Accordo regionale del 17.06.1997 viene ridefinito, in base all'Accordo nazionale del 13 settembre 2011, in Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato (OPRA). E' pertanto costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "Organismo paritetico regionale dell'artigianato – OPRA", di seguito chiamata OPRA.



6.2. - L'OPRA ha sede in viale Vittorio Veneto n.16/a, in Milano presso la sede di ELBA.



6.3 - L'OPRA è costituito da 12 componenti di cui 6 nominati congiuntamente in rappresentanza delle OO.AA e 6 nominati congiuntamente in rappresentanza delle OO.SS. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente. La durata del mandato dei Componenti dell'OPRA è fissata in due anni. E' facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.



6.4. - Nell'ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS.



6.5. - Il consiglio dell'OPRA si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione, verrà trasmessa almeno 10 giorni prima della data della riunione ai componenti, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e la relativa documentazione, alle Parti Sociali regionali e al Presidente e al Vice Presidente di ELBA.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 dei componenti o dei loro delegati, e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei



componenti o dei loro delegati. Delle riunioni dell' OPRA dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato nella seduta successiva.

6.6. - L' OPRA non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi regionali e nazionali in materia.

6.7. - I coordinatori dell' OPRA partecipano alle riunioni del Consiglio di ELBA quando siano all'ordine del giorno argomenti di interesse dell' OPRA.



6.8. - L'OPRA predispone un programma annuale di lavoro e di attività condiviso dalle Parti Sociali regionali e da quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, a supporto delle imprese e dei lavoratori ed incentrato sui rischi generali e specifici inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione a quanto sopra, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011, l'OPRA gestirà la quota definita nel presente accordo.



A tal fine Elba terrà una specifica contabilità e fornirà alle parti sociali regionali e all'OPRA i dati inerenti l'andamento dei versamenti delle imprese aderenti al sistema della bilateralità in merito alla sicurezza e la capienza delle risorse disponibili.



Della suddetta quota annuale per la sicurezza, 16,75 euro sono destinati al sostegno e al finanziamento delle attività degli RLST, 2 euro a partire da 1/1/2013 sono destinati alla funzionalità degli organismi paritetici (Opra/Opta), alle attività formative e ai programmi e alle iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi.



In relazione alle attività formative in materia di salute e di sicurezza, sono inoltre stabilite altre risorse fino a 2 euro a partire dal 1/1/2013 raggiungibili con il finanziamento a carico del sistema bilaterale e con il contributo di prestazioni in strumentazioni e competenze, attività didattiche, attrezzature, aule per la formazione. La messa a disposizione di tali prestazioni in competenze e strumentazioni compete alle OO.AA.



Ogni dodici mesi, a partire dalla data della stipula del presente accordo, le Parti Sociali firmatarie procederanno ad una verifica della congruità delle risorse assegnate, anche in relazione ad una possibile rideterminazione.

L'OPRA predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene trasmessa alle Parti Sociali regionali.



L'OPRA si attiverà con l'obiettivo di ottenere altre forme di finanziamento provenienti da istituzioni preposte.



6.9. – In relazione a quanto previsto dal punto 6.8, nella parte in cui si stabilisce il finanziamento a carico del sistema bilaterale, anche al fine di uniformare a livello regionale, ove possibile, la formazione dei R.L.S., con decorrenza 1° gennaio 2013, verrà istituita una provvidenza ELBA, a favore delle imprese che tramite le Associazioni di categoria effettueranno tale formazione sulla base dei requisiti minimi stabiliti dall'OPRA. Per tale agevolazione alle imprese che, successivamente alla data di ratifica del presente accordo, avranno l'RLS non sarà restituita la quota di cui al punto 4.2.1. Le parti sociali regionali definiranno un successivo accordo attuativo e valideranno una apposita convenzione tra Elba e Opra.

6.10. - L'OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sull'applicazione dei diritti di formazione, informazione e rappresentanza previsti dalle norme vigenti ai sensi del D. Lgs 81/2008, e s.m.i. L'OPRA è prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPTA.

6.11. - L'OPRA svolge funzioni di:

- promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative degli RLST, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale;
- promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali e di supporto all'attività degli RLST.

6.12. - L'OPRA elabora e trasmette all'OPNA e al Comitato di Coordinamento Regionale (CRC) in seno all'Assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull'attività svolta a livello regionale.

6.13. - L'OPRA per coadiuvare l'attività degli RLST predispone, di concerto con ELBA, una specifica procedura informatica e gli strumenti informatici necessari per il buon svolgimento delle funzioni degli RLST.

6.14. - Gli OPRA sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST qualora gli OPTA non siano in grado di assolvere a questo compito.

Articolo 7

Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)

7.1. - Gli Organismi Paritetici Territoriali dell'Artigianato, sulla base dell'Accordo regionale del 17.06.1997, sono così ridefiniti:

sono costituiti, entro 60 giorni dal presente accordo, per ciascun ambito provinciale della Lombardia, e trasmessi per conoscenza all'Opra tra le organizzazioni territoriali provinciali lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni territoriali provinciali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) libere associazioni ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominate "Organismo paritetico territoriale dell'artigianato – OPTA della provincia di _____", di seguito di seguito denominati OPTA.

7.2. - Gli accordi territoriali costitutivi degli OPTA prevedono la composizione, le regole e le garanzie di funzionamento di ciascun organismo che dovrà in ogni caso essere paritetico e presieduto da due coordinatori, uno di nomina datoriale e uno di nomina sindacale. I componenti degli OPTA territoriali, ivi compresi i coordinatori, durano in carica 2 anni e sono riconfermabili.

E' facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.

Delle riunioni degli OPTA dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali territoriali e all'OPRA, che sarà approvato nella seduta successiva.

7.3. - L'OPTA promuove e attua, nel quadro delle azioni bilaterali, le attività di promozione della prevenzione, comprese le azioni di supporto alle aziende aderenti, in coordinamento con la programmazione regionale.

7.4. - L'OPTA è la sede in cui si esplicano da parte delle aziende gli obblighi di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali. Presso la stessa sede, può svolgersi altresì la riunione periodica convocata ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

7.5. - La ricezione e trasmissione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale delle comunicazioni e della documentazione da parte delle aziende, avviene per il tramite degli strumenti telematici messi a disposizione dall'OPRA.

7.6. - Sono compiti specifici dell'OPTA quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 13 settembre 2011 ed in particolare:

- la costituzione di prima istanza in merito a controversie in ordine alla rappresentanza, alla formazione, all'informazione, assumendosi peraltro l'impegno di risolvere le criticità nell'attuazione degli interventi programmati con particolare riferimento ad eventuali difficoltà di accesso in azienda da parte degli RLST;



- l'organizzazione di attività formative, anche in collaborazione con le parti sociali datoriali e sindacali, nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, intercettandone i fabbisogni emersi dal territorio e partecipando alla sua promozione, con le modalità decise al livello territoriale. Per tali attività formative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro gli OPTA utilizzano anche docenti di provenienza dalla Parti Sociali datoriali e sindacali, che posseggano le qualifiche previste dalla normativa vigente.



7.7. - Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento degli OPTA territoriali, interverranno nell'ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o l'OPRA.

Articolo 8
Disposizioni finali



8.1. - Per quanto non disciplinato nel presente testo si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e alle disposizioni di cui all'Accordo Interconfederale Nazionale applicativo del D. Lgs. 81/2008 del 13 settembre 2011.



Letto, confermato e sottoscritto



Confartigianato Lombardia _____ *[Signature]*

CNA Lombardia _____ *[Signature]*

CLAAI Lombardia _____ *[Signature]*



Casartigiani Lombardia _____ *[Signature]*

CGIL Lombardia _____ *[Signature]*



CISL Lombardia _____ *[Signature]*

UIL Lombardia _____ *[Signature]*

IPOTESI DI ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Milano, 26 Luglio 2013

Visto

- la legge n.223 del 1991: *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.*
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (GU n.167 del 19-7-1993) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- la circolare n. 6/1994 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 5 commi 5,6,7 e 8, del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*
- la circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *art. 5 comma 5 del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

Considerato che

- Il perdurare della crisi strutturale che ormai dal 2009 ha attraversato l'economia della nostra Società, ha fino ad oggi interessato complessivamente tutto il territorio italiano. In particolare, nonostante le solide fondamenta sulle quali si sostiene il tessuto economico e produttivo in Lombardia, tale situazione sta mettendo a dura prova la tenuta delle imprese e dell'intero sistema economico e finanziario.
- La dimensione globale della crisi ha colpito in maniera particolare il comparto artigiano e delle piccole e medie imprese, che rappresenta, non solo un settore cospicuo dell'intera economia lombarda, ma riveste anche un ruolo rilevante nel contesto economico europeo.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato stanno cercando con tutti gli strumenti a loro disposizione delle soluzioni che possano sostenere la continuità delle imprese e dell'occupazione, tamponare la complessa situazione in essere, con l'auspicio di una futura e attesa ripresa economica.
- Nel 2013 è ormai venuta in evidenza la carenza delle risorse stanziato dal Governo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.
- Il 2 luglio è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per i criteri di accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga per il II semestre del 2013, con la cessazione dell'accessibilità della Cassa Integrazione in Deroga per un elevato numero di imprese e lavoratori.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato, colgono l'occasione per confermare la centralità della bilateralità, quale sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro e quale importante strumento di sostegno alle imprese e ai lavoratori.

- Attraverso il sostegno della bilateralità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, le Parti Sociali ritengono opportuno rendere operativo l'istituto del "Contratto di Solidarietà Difensivo".
- La estensione e la profondità della crisi nel settore artigiano richiedono, nella riattivazione sperimentale del Contratto di Solidarietà, l'introduzione di criteri selettivi e sottoposti a verifiche periodiche, anche alla luce del quadro di riferimento che si determinerà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e degli oneri che potrebbero a breve derivare dall'attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 3 della Legge 92 del 2012 in tema di Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Art. 1 - Campo di applicazione

I Contratti di Solidarietà Difensiva previsti dalla legge n.236 del 1993 si applicano secondo il presente accordo alle imprese artigiane che non hanno più diritto alla Cassa Integrazione in Deroga non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito dalla legge n.223 del 1991 e in stato di regolarità contributiva nei confronti di Ente Bilaterale Lombardo dell'artigianato (E.L.B.A.), secondo quanto definito negli accordi interconfederali e regionali tra le Parti Sociali.

Art. 2 - Decorrenza e Durata

Il presente accordo e i contratti di solidarietà "difensiva" che verranno sottoscritti, decorreranno dal 1/9/2013 e non potranno prevedere una data di scadenza successiva al 31/12/2013. In tal senso, la previsione del contributo stabilito dalla normativa vigente a carico della bilateralità si esaurirà contestualmente alla scadenza del presente accordo.

Art. 3 - Misura delle provvidenze

Il periodo interessato dal contratto di solidarietà non dovrà oltrepassare la data del 31/12/2013. In ogni caso l'entità oraria della riduzione dovrà comunque essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge.

Previo accordo sindacale la bilateralità eroga al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, il 25 % della retribuzione calcolata su paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia e del presente accordo, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare che vengono fissate nella misura di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013.

Art. 4 - Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono essere in regola con il versamento del contributo previsto per il sistema bilaterale, alla data di stipula dell'accordo sindacale e alle successive scadenze rientranti nella durata del contratto di solidarietà;

- depositare presso l'EBA competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione approva le domande ammesse sulla base dello stanziamento complessivo fissato dalle parti sociali. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dagli accordi regionali. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'EBA.

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le imprese comunicano, in via telematica o direttamente all'E.B.A, le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'EBA, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'ELBA provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

Art. 5 - Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita, matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le Parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte all'andamento del mercato; pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi e/o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Art. 6 – Disposizioni finali


Fermo restando quanto previsto nel presente accordo, alla luce dell'evoluzione dei compiti e degli oneri della bilateralità, nel contesto della riforma degli ammortizzatori sociali in atto, le Parti valuteranno l'opportunità di dare continuità a quanto disposto dal presente accordo.

Le Parti si attiveranno per effettuare le opportune verifiche di natura economico-finanziaria.

Nel mese di dicembre, anche in occasione della contestuale ridefinizione del sistema di provvidenze Elba, le parti si incontreranno per verificare le condizioni per un proseguimento nell'utilizzo del presente strumento, anche diversamente declinato.

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



CNA LOMBARDIA



CLAAI LOMBARDIA



CASARTIGIANI LOMBARDIA



CGIL LOMBARDIA



CISL LOMBARDIA



UIL LOMBARDIA





Segreteria tecnica
c/o ELBA
20124 MILANO
Viale Vittorio Veneto, 16/
Tel. 02/2940.0754
Fax 02/2940.2684
partisociali@elba.lombard

ACCORDO

TRA

Confartigianato Lombardia

CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

Casartigiani Lombardia

E

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia

Applicazione della

Detassazione della retribuzione di produttività

in Lombardia

Premesso che

- a.** ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto la detassazione della "retribuzione di produttività" in Lombardia si applica nei confronti:
 - delle imprese e dei datori di lavoro della Lombardia che applicano il CCNL sottoscritto dalle Associazioni dell'artigianato e delle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori;



- delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo;
- dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti bilaterali o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali.



- b.** i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in azienda con sede in Lombardia l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, per le voci retributive corrisposte nell'anno 2013 a seguito di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza del normale orario di lavoro applicato in azienda.

Tutto ciò premesso le Parti firmatarie convengono sulla seguente interpretazione applicativa.



I Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e l'Accordo Interconfederale Regionale sottoscritti in materia di detassazione, dalle parti Sociali della Lombardia confederali e di categoria dell'artigianato, sono volti a rendere applicabile la specifica agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) individuando voci retributive conformi alle previsioni della circolare n. 15/2013 e del successivo interpello n.21/2013 entrambi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



1. Per gli istituti che seguono:

- **orario di lavoro multiperiodale e/o plurisettimanale:** sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale previste;
- **flessibilità dell'orario di lavoro:** sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale e la eventuale relativa maggiorazione, inclusi i relativi riposi compensativi maturati dal lavoratore;
- **banca ore:** sono detassabili le ore accantonate e poi liquidate in busta paga e non anche le ore invece recuperate tramite riposi compensativi.



L'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione delle ipotesi di accordo dei Contratti Collettivi Regionali di Lavoro. Per il CCRL dell'area Chimica/Ceramica, dato che la sottoscrizione ha avuto luogo nel 2012, l'agevolazione decorre dal 1 gennaio 2013



2. Per gli istituti che seguono:

- **permessi (ROL):** le ore detassabili sono quelle lavorate rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali;
- **lavoro straordinario:** sono detassabili le ore prestate oltre i limiti stabiliti dai singoli CCNL e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge.

L'agevolazione decorre dalla sottoscrizione dell'Accordo Interconfederale del 6 novembre 2013



3. A decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo Interconfederale del 6 novembre 2013 le agevolazioni fiscali per gli istituti di cui al punto 1 e 2, ove previsti dalla contrattazione collettiva, si applicano anche per le aree contrattuali di categoria, non ancora coperte dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro.



Letto, confermato, sottoscritto

Milano, 6 novembre 2013



CONFARTIGIANATO Lombardia



CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia



CGIL Lombardia



CISL Lombardia



UIL Lombardia

Verbale di accordo Provvidenze ELBA 2014



Milano, 11 dicembre 2013



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA



Premesso che:

- nel comparto dell'Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni e dei versamenti;
- Il perdurare della crisi economica pur alla luce di fragili segnali di ripresa e l'aggravarsi della crisi occupazionale, che fa registrare a fine 2013 percentuali di disoccupazione finora sconosciute in Lombardia
- l'esigenza di rispondere ad una strategia di integrazione del sistema del welfare pubblico anche attraverso iniziative dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato sul fronte del sostegno al reddito e all'occupazione e, contestualmente, il crescente impegno della bilateralità regionale su questo terreno anche nella forma di un maggiore trasferimento di risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale nazionale di cui al comma 14 dell'art.3 della legge 92 del 2012
- la necessità di continuare a sostenere fattori di competitività, quali ad esempio investimenti, accesso al credito, formazione del capitale umano;
- l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa dell'Ente Bilaterale e la stabilità e la tenuta del suo bilancio;





- la conseguente e necessaria riduzione del budget disponibile per le prestazioni dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato
- la verifica che a breve le Parti Sociali regionali lombarde effettueranno in materia di contratti di solidarietà
- il quadro, tuttora in divenire, delle risorse e dei criteri nazionali e regionali in materia di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2014-2016



considerato che:

Ai fini di una ragionevole coerenza tra stanziamento ed erogazione relativi alla singola provvidenza, le Parti sono intervenute prendendo in considerazione i tre seguenti aspetti:

- misura dello stanziamento per la singola provvidenza
- condizioni per l'accesso alla singola provvidenza, quindi platea dei beneficiari
- entità del contributo previsto a valere sulla specifica provvidenza.



Tutto ciò premesso e considerato:

Le Parti Sociali sottoscrivono il presente Accordo, che è da considerarsi transitorio, per l'anno 2014, con l'impegno ad effettuare verifiche trimestrali sull'andamento della spesa e sul tiraggio delle prestazioni, anche in vista di una loro eventuale complessiva riorganizzazione.



Le provvidenze verranno erogate materialmente, in base alla disponibilità finanziaria, e fino a concorrenza della somma stanziata:

- per quanto riguarda le provvidenze con scadenza trimestrale, nel trimestre per un quarto dello stanziamento annuale;
- per quanto riguarda le provvidenze con scadenza semestrale, nel semestre per metà dello stanziamento annuale;
- per quanto riguarda le provvidenze con scadenza annuale, nell'anno di riferimento per il totale dello stanziamento.



Allo stesso tempo, l'attivazione del principio dei vasi comunicanti, tra differenti stanziamenti, sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle Parti Sociali per consentire loro un tempestivo esame delle priorità di spesa.



In coerenza con quanto disposto in merito alle spese straordinarie dall'articolo 3 dell'Accordo Interconfederale Regionale sottoscritto in Lombardia il 12 marzo 2010, le stesse saranno preventivamente comunicate alle Parti Sociali in vista della necessaria autorizzazione.





Tutte le provvidenze di seguito elencate potranno essere erogate, a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta per anno solare.
Per quanto non previsto nelle provvidenze definite nel presente accordo si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Provvidenze



INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE (IDM)

Si conferma l'attuale provvidenza, con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro**



ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza, con uno stanziamento pari a **1.700.000,00 euro**.



BORSE DI STUDIO (BDS)

La provvidenza è così ridefinita:

- € 250 per corsi triennali
- € 400 per diplomi di scuola media secondaria
- € 500 per corsi o diplomi di laurea,

con uno stanziamento pari a **14.000,00 euro**.



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

La provvidenza è così ridefinita:

Il contributo è stabilito nella misura di **€ 150 mensili per 2 mensilità**, con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro**.



CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA' (SCO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **100.000,00 euro**.



MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **600.000,00 euro**.

Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale dal 01 ottobre 2013.

Le domande di contributo possono essere richieste una volta terminato l'effettivo periodo di sospensione. A tale riguardo, l'azienda deve rilasciare dichiarazione di impegno a non procedere a licenziamenti fino al 30 giugno 2014.



INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (ISO)

La provvidenza è così ridefinita:
il contributo è stabilito nella misura di €. 125,00,
con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**.



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (IAS)

La provvidenza è così ridefinita:
il contributo è stabilito nella misura di €. 400,00,
con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

La provvidenza è così ridefinita:
si prevede un contributo massimo del 30% del costo sostenuto per un
importo massimo di 200,00 euro. Sulla formazione professionale realizzata
con Fondartigianato viene confermato l'attuale contributo.
Lo stanziamento è pari a **150.000,00 euro**.



EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

La provvidenza è così ridefinita:
il contributo è stabilito nella misura di €. 125,00,
con uno stanziamento pari a **75.000,00 euro**.



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

La provvidenza è così ridefinita:
il contributo è stabilito nella misura del 10% dei costi fatturati con un minimo
di spesa di 3.000,00 euro ed un contributo massimo di €. 750,00,
con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**.



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

La provvidenza è così ridefinita:
il contributo è pari al 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore
a 30.000,00 euro ed un contributo massimo di 1.500,00 euro,
con uno stanziamento pari a **130.000,00 euro**.

Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2014 e saldate entro il 30 giugno 2015.



CONFERMA IN QUALIFICA APPRENDISTATO (CQA)

La provvidenza è così ridefinita:
il contributo è pari ad €. 400,00,
con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**.



CONTRIBUTO CONGEDO PARENTALE (CCP)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **154.000,00 euro**



RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **euro 187.000,00**, di cui 142.000,00 per i lavoratori dipendenti e 45.000,00 per gli imprenditori.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**. Qualora non venisse utilizzata, in tutto o in parte, la differenza sarà utilizzata a favore delle provvidenze destinate ai lavoratori.



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Si conferma il fondo in essere con l'impegno a verificare l'esigenza di possibili rifinanziamenti a garanzia della sua efficacia operativa.



CONTROLLO A CAMPIONE E DOCUMENTAZIONE

Al fine di snellire l'iter procedurale delle richieste di contributo ed accelerare la liquidazione delle provvidenze, il C.d.A. di ELBA prevede in via sperimentale che l'accettazione della domanda di provvidenza può essere accolta e inserita nel sistema gestionale solo se accompagnata dalla necessaria documentazione. Eventuali controlli a campione avverranno tra ELBA e EBA territoriali e l'Ente Bilaterale regionale ne darà informativa alle Parti Sociali.



DISPOSIZIONI FINALI



Nel rideterminare la misura degli stanziamenti delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese, le parti firmatarie hanno dato attuazione agli accordi interconfederali istitutivi del fondo di solidarietà bilaterale alternativo ex comma 14 e ss, art. 3 legge 92/2012, nella parte in cui si stabilisce l'aumento, da 29 euro a 34 euro, del contributo previsto dalla lettera e) "Fondo sostegno al reddito" del punto 5) della delibera del comitato esecutivo EBNA del 12/05/2010, dall'atto di indirizzo sulla bilateralità del 30/06/2010, nonché dai CCNL, nell'ambito dell'importo di 61,25 euro, di cui alla richiamata lettera e).



Letto, confermato e sottoscritto



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA _____

C.N.A. LOMBARDIA _____

CASARTIGIANI LOMBARDIA _____

C.L.A.A.I. LOMBARDIA _____



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)



C.G.I.L. LOMBARDIA _____

C.I.S.L. LOMBARDIA _____

U.I.L. LOMBARDIA _____

ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Milano, 31 marzo 2014

Visto

- la legge n.223 del 1991: *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.*
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (GU n.167 del 19-7-1993) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- la circolare n. 6/1994 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 5 commi 5,6,7 e 8, del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*
- la circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *art. 5 comma 5 del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*
- La legge regionale 21/2013 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà"
- Il Protocollo d'intesa per il sostegno ai contratti di solidarietà della Provincia di Milano.

Considerato che

- Il perdurare della crisi strutturale che ormai dal 2009 ha attraversato l'economia della nostra Società, ha fino ad oggi interessato complessivamente tutto il territorio italiano. In particolare, nonostante le solide fondamenta sulle quali si sostiene il tessuto economico e produttivo in Lombardia, tale situazione sta mettendo a dura prova la tenuta delle imprese e dell'occupazione dell'intero sistema economico e finanziario.
- La dimensione globale della crisi ha colpito in maniera particolare il comparto artigiano e delle piccole e medie imprese, che rappresenta, non solo un settore cospicuo dell'intera economia lombarda, ma riveste anche un ruolo rilevante nel contesto economico europeo.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato stanno cercando con tutti gli strumenti a loro disposizione delle soluzioni che possano sostenere la continuità delle imprese e dell'occupazione, tamponare la complessa situazione in essere, con l'auspicio di



una futura e attesa ripresa economica.

- Nel 2014 il sistema di ammortizzatori sociali in deroga è destinato a mutare.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato, colgono l'occasione per confermare la centralità della bilateralità, quale sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro e quale importante strumento di sostegno alle imprese e ai lavoratori.
- Attraverso il sostegno della bilateralità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, le Parti Sociali ritengono opportuno rendere operativo l'istituto del "Contratto di Solidarietà Difensivo".
- La estensione e la profondità della crisi nel settore artigiano richiedono, nella riattivazione sperimentale del Contratto di Solidarietà, l'introduzione di criteri selettivi e sottoposti a verifiche periodiche, anche alla luce del quadro di riferimento che si determinerà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e degli oneri che potrebbero a breve derivare dall'attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 3 della Legge 92 del 2012 in tema di Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Art. 1 - Campo di applicazione

I Contratti di Solidarietà Difensiva previsti dalla legge n.236 del 1993 si applicano secondo il presente accordo alle imprese artigiane e ai loro lavoratori che non hanno più diritto alla Cassa Integrazione in Deroga non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito dalla legge n.223 del 1991 e in stato di regolarità contributiva nei confronti di Ente Bilaterale Lombardo dell'artigianato (E.L.B.A.), secondo quanto definito negli accordi interconfederali e regionali tra le Parti Sociali.

Art. 2 - Decorrenza e Durata

Il presente accordo e i contratti di solidarietà "difensiva" che verranno sottoscritti, decorreranno dal 01/04/2014 e non potranno prevedere una data di scadenza successiva al 30/09/2014. Nel mese di giugno 2014, le parti si incontreranno per verificare le condizioni per un proseguimento nell'utilizzo del presente strumento, anche diversamente declinato.

Art. 3 - Misura delle provvidenze

Il periodo interessato dal contratto di solidarietà non dovrà oltrepassare la data del 30/09/2014. In ogni caso l'entità oraria della riduzione dovrà comunque essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge.

Previo accordo sindacale, la bilateralità concorre ad erogare al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, il 25 % della retribuzione calcolata su paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di



inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà. La suddetta quota del 25% sarà comprensiva del contributo regionale previsto dalla legge regionale 21 del 2013 e del contributo derivante dal Protocollo della Provincia di Milano e da eventuali altri protocolli in materia. A tal proposito le Parti proporranno un'apposita convenzione a Regione Lombardia e verificheranno le condizioni per realizzare convenzioni con altri enti impegnati nel sostegno dei contratti di solidarietà.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia e del presente accordo, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziata che vengono fissate nella misura di euro 1.000.000,00 per il periodo di durata del presente accordo.

Art. 4 - Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono essere in regola con il versamento del contributo previsto per il sistema bilaterale, alla data di stipula dell'accordo sindacale e alle successive scadenze rientranti nella durata del contratto di solidarietà;

- depositare presso l'EBA competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda entro i termini previsti dalle procedure dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione approva le domande ammesse sulla base dello stanziamento complessivo fissato dalle parti sociali. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dagli accordi regionali. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'EBA.

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le imprese comunicano, in via telematica o direttamente all'E.B.A., le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'EBA, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'ELBA provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

Art. 5 - Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita, matura in modo proporzionale all'orario



effettivamente svolto.

Le Parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte all'andamento del mercato; pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi e/o sostitutivi della L.236/93, di eventuali modifiche alle normative sugli ammortizzatori in deroga, nonché alla luce dei dispositivi di attuazione della legge regionale 21/2013 e del sopracitato Protocollo di Intesa della Provincia di Milano, le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche e per le verifiche di natura economico-finanziaria.

Art. 6 – Disposizioni finali

A valle del decreto attuativo della legge regionale n. 21 del 2013, le Parti si incontreranno per verificare le condizioni per la realizzazione degli Accordi di solidarietà di cui alla predetta legge.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *[Signature]*

CNA LOMBARDIA *[Signature]*

CLAAI LOMBARDIA *[Signature]*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *[Signature]*

CGIL LOMBARDIA *[Signature]*

CISL LOMBARDIA *[Signature]*

UIL LOMBARDIA *[Signature]*



Accordo quadro interconfederale regionale

Addì, 23 giugno 2014



Tra
Confartigianato Imprese Lombardia
Cna Lombardia
Claai Lombardia
Casartigiani Lombardia
e



Cgil Lombardia
Cisl Lombardia
Uil Lombardia



premessi che

- il comma 482 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha stabilito anche per il periodo di imposta relativo all'anno 2014 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, già previste dal comma 481 della medesima legge;
- l'art. 1 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014 definisce le Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014. (GU n.98 del 29-4-2014) prevedendo che continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 75 del 29/3/2013 ha stabilito le "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013".
- la circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce istruzioni operative in oggetto a: art. 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 - misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro – D.P.C.M. 22 gennaio 2013.





- la circolare n.14 del 29/5/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce l'interpretazione attuativa dell' "art.1 comma 481, l.n.228/2012-misure sperimentali per l'incremento della produttività".
- la circolare INPS n.78 del 17 giugno 2014 ha per oggetto il "Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2013" e pertanto dispone le linee attuative in materia di decontribuzione.
- la "retribuzione di produttività" di cui ai CCRL conformi all'accordo sulle "Linee Guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro (C.C.R.L.) del 2 aprile 2012 sottoscritto da CONFARTIGIANATO , CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e CGIL , CISL e UIL della Lombardia - è conforme alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2014 anche ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, nonché al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014 in materia di sgravi sugli importi erogati a titolo di retribuzione di produttività di cui alle vigenti disposizioni di Legge e alla circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014;
- si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività aziendale delle singole aziende;
- con la sottoscrizione del presente Accordo si recepisce quanto disciplinato dall'Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto il 6 giugno 2014.

Si concorda quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo si applica nei confronti:

- delle imprese e dei datori di lavoro della Lombardia che applicano uno dei C.C.N.L. sottoscritti dalle Associazioni datoriali dell'artigianato e dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe;
- delle imprese e dei datori di lavoro aderenti a una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo;
- dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali.

Art. 2

I datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede in Lombardia l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2014 , per le "voci retributive" corrisposte nell'anno 2014 secondo quanto definito dal DPCM del 22 gennaio 2013.

I datori di lavoro applicheranno inoltre gli sgravi contributivi per l'incentivazione dei contratti di secondo livello per l'anno 2013, ex art. 1 comma 67 legge 247/2007, ex



art.4 comma 28 legge 92/2012, nonché ai sensi del DM 14 febbraio 2014 e della Circolare INPS n.78 del 2014.

Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti.

Nel rispetto della volontà del lavoratore, per le prestazioni lavorative diverse dalle previsioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali, nonché per le prestazioni diverse dalle previsioni del presente accordo, dovrà essere data apposita comunicazione alle organizzazioni sindacali e datoriali competenti.

Art. 3

L'agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione che sulle eventuali relative maggiorazioni corrisposte per istituti contrattuali previsti dai CCRL applicati, che realizzino modifiche dell'orario di lavoro e dell'organizzazione dell'orario di lavoro attuate in azienda rispetto ai CCNL di riferimento, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2014.

A titolo esemplificativo i seguenti istituti contrattuali rispecchiano i requisiti indicati dalle vigenti disposizioni:

- **premio di produttività**, detassabile in quanto calcolato sulla base di parametri oggettivi ed effettivamente misurabili anche alla luce di fonti statistiche ufficiali;
- **orario di lavoro multiperiodale, plurisettimanale, e comunque altre articolazioni della media settimanale dell'orario di lavoro**: sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale previsto;
- **flessibilità dell'orario di lavoro**: sono detassabili le ore che eccedono il normale orario di lavoro settimanale e la eventuale relativa maggiorazione, inclusi i relativi riposi compensativi maturati dal lavoratore;
- **banca ore**: sono detassabili le ore accantonate e poi liquidate in busta paga e non anche le ore invece recuperate tramite riposi compensativi.
- **permessi retribuiti (ROL)**: le ore detassabili sono quelle lavorate rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali.
- **lavoro straordinario**: sono detassabili le ore prestate oltre i limiti stabiliti dei singoli CCNL e comunque entro i limiti di legge.

Le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la possibilità di confermare e ampliare, anche per gli anni successivi, gli istituti detassabili e decontribuibili, anche alla luce di ulteriori eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.

Art. 4

Il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di Regione, a cura di una delle parti firmatarie.

Art. 5

Il datore di lavoro, nel dare comunicazione ai lavoratori interessati dell'applicazione della detassazione della "retribuzione di produttività", richiamerà il presente Accordo sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali dell'artigianato.



Art. 6

Le Parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme e coerente con le finalità delle vigenti disposizioni di legge in materia di detassazione e decontribuzione.



Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *Enzo Sberna*

CNA LOMBARDIA *Stefano Bini*

CLAAI LOMBARDIA *Mario*

CASARTIGIANI LOMBARDIA *Luigi Corini*

CGIL LOMBARDIA *F. Felletti Jacinto Belli*

CISL LOMBARDIA *Stefano Di Luigi De Bato*

UIL LOMBARDIA *Claudio Ma*

Verbale di accordo Provvidenze ELBA 2015

Milano, 3 marzo 2015



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA



Premesso che:

nel comparto dell'Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni e dei versamenti;

Il perdurare della crisi economica pur alla luce di fragili segnali di ripresa e l'aggravarsi della crisi occupazionale, che fa registrare a fine 2014 percentuali di disoccupazione finora sconosciute in Lombardia

l'esigenza di rispondere ad una strategia di integrazione del sistema del welfare pubblico anche attraverso iniziative dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato sul fronte del sostegno al reddito e all'occupazione e, contestualmente, il crescente impegno della bilateralità regionale su questo terreno anche nella forma di un maggiore trasferimento di risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale nazionale di cui al comma 14 dell'art.3 della legge 92 del 2012 e smi;

la necessità di continuare a sostenere fattori di competitività, quali ad esempio investimenti, accesso al credito, formazione del capitale umano;





l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa dell'Ente Bilaterale e la stabilità e la tenuta del suo bilancio;

la conseguente e necessaria riduzione del budget disponibile per le prestazioni dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato;

il quadro, complessivamente più restrittivo, delle risorse e dei criteri nazionali e regionali in materia di ammortizzatori sociali in deroga



considerato che:

Ai fini di una ragionevole coerenza tra stanziamento ed erogazione relativi alla singola provvidenza, le Parti sono intervenute prendendo in considerazione i tre seguenti aspetti:

- misura dello stanziamento per la singola provvidenza
- condizioni per l'accesso alla singola provvidenza, quindi platea dei beneficiari
- entità del contributo previsto a valere sulla specifica provvidenza.



Tutto ciò premesso e considerato:

Le Parti convengono, in via eccezionale per il 2015 e anche in ragione della partenza del welfare integrativo regionale, un'ulteriore quota di risorse a favore delle provvidenze alle imprese.

Le Parti Sociali sottoscrivono il presente Accordo, che è da considerarsi transitorio, per l'anno 2015 con l'impegno ad effettuare verifiche trimestrali sull'andamento della spesa e sul tiraggio delle prestazioni, anche in vista di una loro eventuale complessiva riorganizzazione.

Le provvidenze verranno erogate materialmente, in base alla disponibilità finanziaria, e fino a concorrenza della somma stanziata:

- per quanto riguarda le provvidenze con scadenza trimestrale, nel trimestre per un quarto dello stanziamento annuale;
- per quanto riguarda le provvidenze con scadenza annuale, nell'anno di riferimento per il totale dello stanziamento.



Allo stesso tempo, l'attivazione del principio dei vasi comunicanti, tra differenti stanziamenti, richiederà una tempestiva comunicazione alle Parti e sarà successiva e condizionata ad una preventiva autorizzazione delle Parti Sociali per consentire loro un tempestivo esame delle priorità di spesa, per evitare lo sfioramento del budget annuale complessivo, a tutela della consistenza della riserva.

In coerenza con quanto disposto in merito alle spese straordinarie dall'articolo 3 dell'Accordo Interconfederale Regionale sottoscritto in



Lombardia il 12 marzo 2010, le stesse saranno preventivamente comunicate alle Parti Sociali in vista della necessaria autorizzazione.

Tutte le provvidenze di seguito elencate potranno essere erogate, a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta per anno solare, salvo quanto diversamente previsto per le singole provvidenze

Per quanto non previsto nelle provvidenze definite nel presente accordo si rinvia agli accordi sindacali in essere.



Provvidenze

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

La provvidenza è così ridefinita:

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dalla fine del **trimestre solare** nel quale è maturata l'anzianità.

Si conferma l'attuale provvidenza, con uno stanziamento pari a **1.800.000,00 euro**.



BORSE DI STUDIO (BDS)

La provvidenza è così ridefinita:

- € 250 per corsi triennali
- € 400 per diplomi di scuola media secondaria
- € 500 per corsi o diplomi di laurea,

con uno stanziamento pari a **15.000,00 euro**.



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

La provvidenza è così ridefinita:

Il contributo è stabilito nella misura di € **150 mensili per 2 mensilità**, con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro**.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione o in **un'unica soluzione** alla maturazione del diritto con un massimo di 2 mensilità.



CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA' (SCO)

Si conferma l'attuale provvidenza (contributo di 300 euro per titolo di studio quinquennale di scuola media superiore) con uno stanziamento pari a



85.000,00 euro, a cui si aggiunge uno stanziamento di 100.000,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane, per la prima iscrizione dei figli alla Università (laurea triennale/magistrale) anno scolastico 2015/2016,. Quest'ultima prestazione consiste in un contributo pari a 250 euro per un numero massimo di 400 interventi. (e, in ogni caso, non più di un contributo per figlio).

Il Consiglio d'Amministrazione di ELBA provvede ad individuare i criteri di priorità nell'assegnazione del contributo..



(cfr. allegato 1/sco 2015 documentazione e termini presentazione domanda prima iscrizione figli all'università).

MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **400.000,00 euro**.

Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale a partire dai quattro mesi precedenti la prima sospensione.

Le domande di contributo possono essere richieste una volta terminato l'effettivo periodo di sospensione. A tale riguardo, l'azienda deve rilasciare dichiarazione di impegno a non procedere a licenziamenti fino al termine dei quattro mesi successivi al primo giorno di sospensione.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

La provvidenza è così ridefinita:

si prevede un contributo massimo del 30% del costo sostenuto per un importo massimo di **200,00 euro**. Sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato viene confermato l'attuale contributo.

Lo stanziamento è pari a **100.000,00 euro**.



EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

La provvidenza è così ridefinita:

il contributo è stabilito nella misura di **€ 125,00**, con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.





PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

La provvidenza è così ridefinita:

il contributo è stabilito nella misura del 10% dei costi fatturati con un minimo di spesa di 3.000,00 euro ed un contributo massimo di €. 750,00, con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**.



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

La provvidenza è così ridefinita:

il contributo è pari al 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a 30.000,00 euro ed un contributo massimo di 1.500,00 euro, con uno stanziamento pari a **130.000,00 euro**.

Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2015 e saldate entro il 30 giugno 2016.



CONFERMA IN QUALIFICA APPRENDISTATO (CQA)

La provvidenza è così ridefinita:

il contributo è pari ad €. 400,00, con uno stanziamento pari a **100.000,00 euro**.



CONTRIBUTO CONGEDO PARENTALE (CCP)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **150.000,00 euro**



RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **euro 200.000,00**, di cui 150.000,00 per i lavoratori dipendenti e 50.000,00 per gli imprenditori.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **20.000,00 euro**. Qualora non venisse utilizzata, in tutto o in parte, la differenza sarà utilizzata a favore delle provvidenze destinate ai lavoratori.



SOSTEGNO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Erogazione di un contributo di 250 euro a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane, che sostengono un'assistenza domiciliare di un genitore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Stanziamiento annuo **250.000** euro, per un numero massimo di interventi pari a 1.000.



Il Consiglio d'Amministrazione di ELBA provvederà a determinare i criteri di priorità nell'assegnazione del contributo.

(Allegato 2/SAD 2015 documentazione e termini presentazione domanda sostegno assistenza domiciliare).



CONTRIBUTO CARENZA DI MALATTIA (CCM)

Al fine di contenere il costo del lavoro, in riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell'impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari ad euro 150.

Il contributo sarà erogato, a fronte di un numero massimo di 4.000 eventi a livello regionale, suddiviso tra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al sistema bilaterale. A valere su questa provvidenza l'ente erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile.

Per questa provvidenza, si prevede uno stanziamento di **600.000 euro**.

Il Consiglio di Amministrazione di ELBA provvede a determinare, per ogni bacino, il numero di dipendenti ammessi a contributo. Il CDA di ELBA provvede ad individuare i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, e le relative procedure tecniche, secondo il principio di semplicità e linearità



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Si conferma il fondo in essere con l'impegno a verificare l'esigenza di possibili rifinanziamenti a garanzia della sua efficacia operativa.



CONTROLLO A CAMPIONE E DOCUMENTAZIONE

Al fine di snellire l'iter procedurale delle richieste di contributo ed accelerare la liquidazione delle provvidenze, il C.d.A. di ELBA prevede in via sperimentale che l'accettazione della domanda di provvidenza può essere accolta e inserita nel sistema gestionale solo se accompagnata dalla necessaria documentazione. Eventuali controlli a campione avverranno tra

ELBA e EBA territoriali e l'Ente Bilaterale regionale ne darà informativa alle Parti Sociali.



DISPOSIZIONI FINALI

Nel rideterminare la misura degli stanziamenti delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese, le parti firmatarie hanno dato attuazione agli accordi interconfederali istitutivi del fondo di solidarietà bilaterale alternativo ex comma 14 e ss, art. 3 legge 92/2012, nella parte in cui si stabilisce l'aumento, da 29 euro a 34 euro, del contributo previsto dalla lettera e) "Fondo sostegno al reddito" del punto 5) della delibera del comitato esecutivo EBNA del 12/05/2010, dall'atto di indirizzo sulla bilateralità del 30/06/2010, nonché dai CCNL, nell'ambito dell'importo di 61,25 euro, di cui alla richiamata lettera e).



Letto, confermato e sottoscritto

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA



SAD - Sostegno Assistenza Domiciliare

- Tipologia intervento

Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane, che sostengono un'assistenza domiciliare (badante) di un loro genitore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015

- Caratteristica della provvidenza

Il contributo è pari a 250 € annui

- Termine presentazione della domanda

Entro il mese successivo al trimestre solare nel quale si è versato il M.AV. (comunque entro 31.12.2015)

- Documentazione

Copia del contratto di lavoro con la " badante/ assistente domiciliare " che deve essere sottoscritto, in qualità di datore di lavoro, o dal dipendente artigiano e/o da uno dei genitori, nel quale sono previste le seguenti condizioni :

contratto a tempo pieno per badanti
da 40 h (non convivente) a 54 h (convivente) settimanali
CCNL rapporto lavoro domestico 1/7/2013 – 31/12/2016

Copia del M.AV. (versamento contributi)

Copia certificato di "non idoneità agli atti quotidiani della vita " rilasciato dal medico di base.

In caso di contratto di lavoro intestato ad uno dei genitori, certificato che stabilisce il grado di parentela tra il lavoratore i l'intestatario del contratto.

- Regolarità versamenti bilateralità

dal 1/1/2013 e fino a due mesi prima della domanda



allegato 1/sco 2015
documentazione e termini presentazione domanda prima iscrizione figli all'università /
accordo provvidenze 23 febbraio 2015

SCO integrazione prima iscrizione università

Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende artigiane, per la prima iscrizione dei figli all' Università (laurea triennale/magistrale) anno scolastico 2015/2016

- Caratteristica della provvidenza

Il contributo è pari a 250 € annui

- Termine presentazione della domanda

Entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è svolta la prima iscrizione al corso di laurea (triennale/magistrale) si accettano dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015

- Documentazione

Copia Domanda di immatricolazione (laurea triennale/magistrale)

Copia del M.AV. e/o ricevuta versamento Prima Rata iscrizione

- Regolarità versamenti bilateralità

dal 1/1/2013 e fino ai due mesi prima della domanda



Accordo regionale per la gestione degli accordi di Sospensione dell'attività lavorativa con indennità ASpl Legge 28 giugno 2012, n.92

Milano, 8 giugno 2015

Tra

le Associazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

premesse che :

1. Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL con gli accordi interconfederali nazionali sottoscritti in data 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013 hanno stabilito :
 - la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), secondo il modello alternativo ai sensi dell'art.3 comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n.92;
 - fino al 31 dicembre 2015, FSBA opererà in via sperimentale mediante l'attuale modello di integrazione tra risorse pubbliche/private di matrice contrattuale, erogando prestazioni integrative dell'ASpl, in conformità alla legislazione vigente;
2. in data 26 marzo 2014, è stato formalmente costituito, nella forma dell'associazione riconosciuta ai sensi del capo III, Titolo II, del Codice Civile, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato;
3. che lo Statuto di FSBA all'art. 14, comma 2, let. g prevede la stipula di convenzioni tra

FSBA e gli EE.BB.RR., ai fini della ripartizione dei contributi riscossi su base regionale e dell'erogazione delle prestazioni;

4. che in data 9 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale su FSBA;
5. che sarà firmata la Convenzione ELBA – FSBA;
6. che, su mandato delle Parti Sociali regionali, in data 26 maggio 2015 è stata firmata la Convenzione INPS – ELBA, con la contestuale scelta del modello congiunto per le erogazioni delle indennità di sospensione.
7. Le imprese che non hanno ancora utilizzato o esaurito la CIGD per l'anno 2015, possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga anche prima di ricorrere alla sospensione dei lavoratori, di cui al presente accordo, così come previsto dall'art. 3 comma 17 legge 92/2012.

Si conviene che:

le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Si sottoscrive il presente accordo per la gestione delle sospensioni dell'attività lavorativa con indennità ASpl (Legge 28 giugno 2012, n.92).

Il presente accordo è coerente con le vigenti disposizioni di legge e gli accordi in essere tra le Parti, ha una durata sperimentale fino al 31 dicembre 2015.

A. Campo di applicazione

Per erogare il contributo FSBA e l'indennità ASpl, devono sussistere entrambe i seguenti requisiti.

Requisiti stabiliti da Regolamento FSBA (art. 10)

L'accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell'Accordo di sospensione dell'attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi bilaterali.

Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo e che risultino in regola con i relativi versamenti.

Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione.

Le imprese che, per qualunque ragione, dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello

F24.

Requisiti soggettivi del lavoratore

Con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla prestazione per lavoratori sospesi si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni legislative ed amministrative e dagli accordi interconfederali in vigore.

B. Durata della sospensione e validità degli accordi

Gli accordi sindacali di sospensione si firmano in sede Aziendale o presso gli Enti Bilaterali o presso le sedi delle Parti Sociali territoriali e per essere validi devono essere sottoscritti da almeno un Rappresentante Sindacale di Bacino, dal legale rappresentante dell'impresa, dai lavoratori interessati e dall'Organizzazione Artigiana Territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato.

Ciascuno degli accordi sindacali potrà avere una durata temporale massima di 90 giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

La sospensione effettiva del/i lavoratore/i può verificarsi in giornate non consecutive all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale.

C. Risorse

Le risorse disponibili sono relative alle annualità 2014 e 2015 e sono accantonate dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (ELBA) per concorrere, mediante il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) ed in base al dettato legislativo vigente, all'erogazione dell'indennità ASPI per i lavoratori sospesi nella misura del 20%.

D. Procedure

Il percorso concordato per garantire la gestione della sospensione dei lavoratori è il seguente :

1. L'azienda che intende porre in sospensione i propri dipendenti deve richiedere alla Rappresentanza Sindacale di Bacino anche per il tramite dell'Associazione Artigiana a cui è iscritta o conferisce mandato, un incontro per la sottoscrizione del necessario accordo sindacale (All. 1), da svolgersi, di norma, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'avvio delle procedure sindacali.
2. In via transitoria, ed esclusivamente in relazione al mese di giugno, tale accordo sindacale può aver carattere retroattivo, purché non si superi il termine di 20 giorni dall'avvio delle sospensioni.

Copia dell'accordo sindacale (all. 1), sottoscritto dalle parti indicate al precedente punto B, dovrà essere trasmesso in via telematica, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio delle sospensioni, a cura dell'impresa o dalle Associazione Artigiana a cui conferiscono mandato, all'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (fsba@pec.elba.lombardia.it).

Avendo nella convenzione INPS / ELBA stabilito la procedura congiunta, gli uffici ELBA invieranno ai lavoratori coinvolti dalla sospensione lavorativa, la comunicazione concordata tra le parti sociali (All. 2).

L'ELBA, come previsto dalla convenzione con INPS, verificherà l'andamento delle sospensioni, e quindi il tiraggio delle stesse ogni trimestre, dandone tempestiva comunicazione alle Parti Sociali.

Disposizioni finali

Le Parti si incontreranno per verificare, anche alla luce dell'evoluzione di FSBA in relazione al contesto normativo, la possibilità di un allargamento del ricorso a tale strumento di integrazione del reddito anche da parte delle imprese attualmente non aderenti al sistema della bilateralità.-

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA



C.N.A. LOMBARDIA




CASARTIGIANI LOMBARDIA




C.L.A.A.I. LOMBARDIA



C.G.I.L. LOMBARDIA



C.I.S.L. LOMBARDIA



U.I.L. LOMBARDIA



Milano, 14 ottobre 2015



A S.E. Il Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca

All'Assessore Istruzione Formazione e Lavoro
Regione Lombardia Valentina Aprea

Al Direttore regionale INPS
Antonio Pone

E p.c.

Al Coordinatore della Commissione Lavoro
Conferenza delle Regioni Gianfranco Simoncini

Alle Parti Sociali Nazionali dell'Artigianato

Loro indirizzi



Oggetto: Cessazione dell'erogazione dell'Aspi a partire dal 24 settembre 2015



Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 148/2015 dello scorso 24 settembre in materia di Ammortizzatori Sociali, risulta abrogato l'Art.3 comma 17 della Legge 92/2012 (Legge Fornero), relativo ai trattamenti di integrazione salariale (Aspi per i lavoratori sospesi) erogati a valere sul Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato.



Tali prestazioni di integrazione salariale, erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato istituito ai sensi dell'Art.3 comma 14 della Legge 92/2012, sono il risultato di una combinazione di risorse pubbliche e private bilaterali, come disciplinato dal suddetto comma 17. Nel giugno scorso le Parti Sociali Datoriali e Sindacali dell'Artigianato hanno pertanto siglato in Lombardia, tramite l'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato (ELBA), una conseguente convenzione con INPS valida fino al 31 dicembre prossimo.



In considerazione dell'entrata in vigore della disciplina di riordino pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso, l'INPS, in base a una conforme interpretazione ministeriale, ha ritenuto che cessasse, a partire dal giorno 24 settembre, la prestazione suddetta e il contestuale intervento pubblico di integrazione salariale.

Saranno di conseguenza integrabili dall'INPS, a norma del comma 17 in argomento, le indennità erogate in relazione ai periodi di sospensione fino alla giornata del 23 settembre compresa.




Si apre pertanto un vuoto di prestazioni fino al 31 dicembre 2015, anche per le imprese e i lavoratori del settore artigiano che avevano già attivato le sospensioni con la legittima aspettativa di una copertura fino alla fine del corrente anno.

Le conseguenze della lunga crisi economica si fanno ancora pesantemente sentire tra lavoratori e imprese dell'artigianato lombardo: permane quindi l'esigenza di dare concreta tutela al settore artigiano anche a partire dal periodo dal 24 settembre a tutto il 31 dicembre 2015.


Allo scopo di illustrare la situazione determinatasi in Lombardia per effetto di questo passaggio normativo, chiediamo, con cortese sollecitudine, un incontro utile a individuare soluzioni concrete.


Distinti saluti




CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 





CNA LOMBARDIA 

CLAAI LOMBARDIA 




CASARTIGIANI LOMBARDIA 

CGIL LOMBARDIA 

CISL LOMBARDIA 



UIL LOMBARDIA 



Milano 23 ottobre 2015



Spett.le
E.L.B.A.

E p.c.



Associazioni nazionali
CONFARTIGIANATO

CNA

CLAAI

CASARTIGIANI



CGIL

CISL

UIL



Nella circolare n.27 del 20.10.2015, la Direzione del Ministero del Lavoro ha rideterminato che è possibile prendere in considerazione, nel limite delle risorse disponibili, le richieste di sospensione per le quali entro il 23 settembre 2015 sia stato stipulato l'accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata all'INPS entro il 12 ottobre 2015 (superando il messaggio INPS n.6024 del 30.09.2015);



Visti gli accordi interconfederali regionali del 8 giugno 2015 e del 16 ottobre 2015, il verbale dell'accordo nazionale del 13 ottobre 2015 e la conseguente delibera FSBA, la lettera direzione di FSBA del 22 ottobre 2015 prot. 1527, le Parti Sociali indicano quanto segue :



1. gli accordi di sospensione dell'attività lavorativa con indennità Aspl L.28.06.2012 n.92, stipulati entro il 23 settembre 2015 e trasmessi all'INPS entro il 12 ottobre 2015, seguono quanto previsto nell'accordo interconfederale regionale del 8 giugno 2015, previa verifica di eventuale variazione della modulistica INPS;
2. come previsto nell'accordo interconfederale regionale del 16 ottobre 2015, per gli accordi successivi al 23 settembre 2015 e per il solo periodo di trattamento tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2015, ELBA erogherà, previo specifico accordo sindacale aziendale, il 40 % della misura massima dell'indennità ASPI (pari per l'anno 2015 ad € 1.167,91) equivalente ad € 467,16 mensili ;
3. nell'eventualità che per gli accordi previsti al punto 1, si esauriscano le risorse ASpl, per le giornate non coperte, l'F.S.B.A. erogherà, tramite E.L.B.A. in proporzione quanto previsto al punto 2;





4. gli accordi previsti al punto 2, vanno presentati ad ELBA entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;
5. gli accordi previsti al punto 1, rimangono validi nella loro stesura originale;
6. si da mandato agli uffici ELBA di predisporre eventuale necessaria modulistica e/o informazioni integrative che giungessero da INPS;
7. si precisa che, qualora ci fossero imprese che avessero già sottoscritto accordi prima del 24 settembre e che, a seguito del Messaggio INPS n.6024 del 30 settembre, non li avessero depositati entro il 12 ottobre, tali accordi possono essere ripresentati al sistema bilaterale e troveranno copertura come previsto dal suddetto punto 2 della presente comunicazione.



CONFARTIGIANATO Lombardia Eugenio Sobrosa

CNA Lombardia Stefano Bindi

CLAAI Lombardia Mario

CASARTIGIANI Lombardia Anna Maria

e

CGIL Lombardia Giuseppe Belli Roberto

CISL Lombardia Enrico Dolente Roberto

UIL Lombardia Roberto





VERBALE DI RIUNIONE

I Soci propongono che l'Assemblea di E.L.B.A. deliberi in 8.000⁰⁰ euro il compenso annuo del Presidente e in 6.000⁰⁰ euro annui cadauno i compensi dei revisori dal 1 gennaio 2015.



Relativamente al periodo 2014, si da mandato alla Presidenza di E.L.B.A. di concordare con il Collegio una equa soluzione transattiva per la quale il Collegio rilascerà apposita quietanza liberatoria a saldo e stralcio a ogni qualsivoglia ulteriore pretesa.



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO Lombardia Eugenio Sobrero

CNA Lombardia STJBY

CLAAI Lombardia Mario

CASARTIGIANI Lombardia [Signature]



CGIL Lombardia [Signature]

CISL Lombardia [Signature]

UIL Lombardia [Signature]

per presa visione e accettazione



Rag. Vittorio Belviolandi Vittorio Belviolandi

Dott. Mario Reggio [Signature]



Dott. Mario De Togni [Signature]


Accordo contratti di solidarietà



Premesso:



- Che in relazione all'applicazione dell'accordo interconfederale regionale del 31 marzo 2014 in materia di contratti di solidarietà, si pone la problematica del rigetto da parte del Ministero del Lavoro di domande di contributo presentate con relativi accordi sindacali allegati, sottoscritti secondo le procedure e relativo facsimile allegato all'accordo regionale citato.
- Che il rigetto del Ministero è motivato facendo riferimento alla circolare n. 20/2004, che dispone espressamente, al punto 1 nella parte - Procedura per l'erogazione del contributo di solidarietà - : "Il contratto di solidarietà deve espressamente indicare: la data di stipula del contratto, che deve essere precedente alla data di inizio del regime di solidarietà".
- Il successivo accordo interconfederale regionale del 18 aprile 2014, che ha previsto poi un'ulteriore dilazione dei termini di deposito e inoltre agli Eba degli accordi sindacali necessari al riconoscimento del contributo di solidarietà.



Considerato che:

- La problematica che si presenta riguarda gli accordi in cui, a causa della sostanziale coincidenza cronologica tra Accordo regionale del 31 marzo e decorrenza del periodo di inizio della copertura garantita dallo stesso (1 aprile), si è resa materialmente impossibile una sottoscrizione degli accordi sindacali precedente rispetto all'inizio del periodo di solidarietà richiesto.
- Il rigetto delle domande in esame da parte del Ministero si è venuto a verificare in quanto, ai fini della concessione del contributo, il Ministero accerta la precedenza della data di sottoscrizione dell'accordo rispetto all'inizio del periodo di solidarietà, non rilevando invece nulla circa la data di deposito degli accordi sindacali presso gli Eba.



Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:




- I periodi scoperti a causa del relativo mancato intervento ministeriale troveranno copertura mediante l'intervento di ELBA secondo le quantità stabilite dalla legislazione vigente e dall'Accordo interconfederale regionale del 31 marzo 2014.

Milano, 23 dicembre 2015

Letto, confermato e sottoscritto




CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 




CNA LOMBARDIA 

CLAAI LOMBARDIA 



CASARTIGIANI LOMBARDIA 

CGIL LOMBARDIA  

CISL LOMBARDIA 



UIL LOMBARDIA 



Verbale di accordo Provvidenze ELBA 2016

Milano, 11 gennaio 2016



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA



Premesso:

- che nel comparto dell'Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni e dei versamenti;
- il prolungarsi della crisi economica, produttiva ed occupazionale, pur alla luce di segnali di ripresa ancora da consolidare;
- l'esigenza di integrare il sistema del welfare pubblico anche attraverso iniziative dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato sul fronte del sostegno al reddito e all'occupazione e, contestualmente, il crescente impegno della bilateralità regionale su questo terreno anche nella forma di un maggiore trasferimento di risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale nazionale di cui al decreto legislativo 148/2015;



- la costituzione di WILA (Welfare integrativo lombardo dell'artigianato) ai sensi di quanto disposto dagli accordi interconfederali regionali e dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro, e il contestuale impegno di risorse sul fronte di prestazioni sanitarie e sociali;
- l'esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa dell'Ente Bilaterale e la stabilità e la tenuta del suo bilancio;
- la conseguente e necessaria riduzione del budget disponibile per le prestazioni dell'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato;
- la recente apertura di un articolato confronto, tuttora in corso, tra le Parti regionali, in merito alla razionalizzazione funzionale ed organizzativa della bilateralità regionale e territoriale, avente come obiettivo la riduzione dei tempi di risposta ai lavoratori e alle imprese;
- il quadro, complessivamente più restrittivo, delle risorse e dei criteri nazionali e regionali in materia di ammortizzatori sociali in deroga;
- in ragione di un quadro di transizione e riassetto, la definizione di quantità e distribuzione delle provvidenze a favore delle imprese e delle provvidenze a favore dei lavoratori assume nel 2016 un carattere straordinario;

considerato che:

ai fini di una ragionevole coerenza tra stanziamento ed erogazione relativi alla singola provvidenza, le Parti sono intervenute prendendo in considerazione i tre seguenti aspetti:

- misura dello stanziamento per la singola provvidenza
- condizioni per l'accesso alla singola provvidenza, quindi platea dei beneficiari
- entità del contributo previsto a valere sulla specifica provvidenza.

Tutto ciò premesso e considerato:

le Parti Sociali sottoscrivono il presente Accordo, che è da considerarsi transitorio, per l'anno 2016 con l'impegno ad effettuare verifiche semestrali sull'andamento della spesa e delle prestazioni, anche in vista di una loro complessiva riorganizzazione.

L'attivazione del principio dei vasi comunicanti, tra differenti stanziamenti, richiederà una comunicazione alle Parti Sociali e sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle stesse, al fine di evitare lo sfioramento del budget annuale complessivo.



Tutte le provvidenze di seguito elencate sono confermate nell'attuale regolamentazione e potranno essere erogate, a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta per anno solare, salvo quanto diversamente previsto per le singole provvidenze.

Per quanto non previsto nelle provvidenze definite nel presente accordo si rinvia agli accordi sindacali in essere.



Provvidenze

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Stanziamiento pari a **1.900.000,00 euro**.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dalla fine del **trimestre solare** nel quale è maturata l'anzianità.



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

La provvidenza è così stabilita:

il contributo è stabilito nella misura di **€ 150 mensili per 2 mensilità**, con uno stanziamento pari a **400.000,00 euro**.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione o in **un'unica soluzione** alla maturazione del diritto con un massimo di 2 mensilità.



MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **300.000,00 euro**.

Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale a partire dai quattro mesi precedenti la prima sospensione.

Le domande di contributo possono essere richieste una volta terminato l'effettivo periodo di sospensione. A tale riguardo, l'azienda deve rilasciare dichiarazione di impegno a non procedere a licenziamenti fino al termine dei quattro mesi successivi al primo giorno di sospensione.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

La provvidenza è così confermata:
si prevede un contributo massimo del 30% del costo sostenuto per un importo massimo di **200,00 euro**. Sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato viene confermato l'attuale contributo.
Lo stanziamento è pari a **100.000,00 euro**.



EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

La provvidenza è così confermata:
il contributo è stabilito nella misura di **€. 125,00**, con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**.



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

La provvidenza è così confermata:
il contributo è stabilito nella misura del 10% dei costi fatturati con un minimo di spesa di 3.000,00 euro ed un contributo massimo di **€. 750,00**, con uno stanziamento pari a **250.000,00 euro**.



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

La provvidenza è così confermata:
il contributo è pari al 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a 30.000,00 euro ed un contributo massimo di 1.500,00 euro, con uno stanziamento pari a **130.000,00 euro**.
Verranno accettate fatture emesse dal 1° gennaio 2016 e saldate entro il 30 giugno 2017.



RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

Si conferma la provvidenza per gli imprenditori con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **20.000,00 euro**. Qualora non venisse utilizzata, in tutto o in parte, la differenza sarà utilizzata a favore delle provvidenze destinate ai lavoratori.



CONTRIBUTO CARENZA DI MALATTIA (CCM)

Al fine di contenere il costo del lavoro, in riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell'impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari ad euro 150.

Il contributo sarà erogato, a fronte di un numero massimo di 4.700 eventi a livello regionale, suddiviso tra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al sistema bilaterale. A valere su questa provvidenza l'ente erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile.

Lo stanziamento è pari a **705.000 euro**.

Il Consiglio di Amministrazione di ELBA provvede a determinare, per ogni bacino, il numero di dipendenti ammessi a contributo. Il CDA di ELBA provvede ad individuare i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, e le relative procedure tecniche, secondo il principio di semplicità e linearità



FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO (FGC)

Si conferma il fondo in essere con l'impegno a verificare l'esigenza di possibili rifinanziamenti a garanzia della sua efficacia operativa.



CONTROLLO A CAMPIONE E DOCUMENTAZIONE

Al fine di snellire l'iter procedurale delle richieste di contributo ed accelerare la liquidazione delle provvidenze, il C.d.A. di ELBA prevede in via sperimentale che l'accettazione della domanda di provvidenza può essere accolta e inserita nel sistema gestionale solo se accompagnata dalla necessaria documentazione. Eventuali controlli a campione avverranno tra ELBA e EBA territoriali e l'Ente Bilaterale regionale ne darà informativa alle Parti Sociali.



DISPOSIZIONI FINALI

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali e regionali, laddove non incompatibili con lo stesso.



Letto, confermato e sottoscritto

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)



C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA





Accordo interconfederale regionale per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

(di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81)

Addì, 4 marzo 2016 in Milano



Tra
Confartigianato,
Cna,
Casartigiani,



Claai
e



Cgil,
Cisl,
Uil

della Lombardia



premessi che:



L'apprendistato rappresenta un tipologia contrattuale privilegiata attraverso la quale avvicinare i giovani al mondo del lavoro, nel 2013 il numero di dipendenti in apprendistato in Italia è pari a 451.954 e in Lombardia a 77.433 (17,1% del totale). A livello nazionale il 27,3%, (123.417 unità), del totale degli apprendisti è occupato in aziende del comparto artigiano. In Lombardia, invece, degli oltre 77 mila apprendisti il 23,4%, pari a 18.113 unità, è occupato in imprese artigiane. Questi 18 mila rapporti di lavoro in apprendistato dei lavoratori dipendenti da imprese del comparto artigiano in Lombardia rappresentano il 14,7% del numero complessivo di rapporti in apprendistato attivi nell'artigianato (123.417) in Italia¹.



¹ (XV Rapporto sull'apprendistato in Italia 2015 - ISFOL)



Considerato che le Parti sociali sottoscrittici:

- Riconfermano l'apprendistato come un fondamentale strumento per la formazione e l'occupazione dei giovani, nonché il canale privilegiato per un loro ingresso qualificato e qualificante nel mercato del lavoro;
- Riconoscono, in particolare, nell'apprendistato, di cui all'art. 43 del decreto legislativo del 15 Giugno 2015 n. 81, una valida opportunità per i giovani di raggiungere una qualifica o un diploma professionale;
- Si danno atto che nel comparto artigiano il contratto di apprendistato rappresenta tradizionalmente lo strumento prioritario per la trasmissione delle competenze e per garantire una buona e stabile occupazione;
- Riconfermano il riferimento sostanziale al valore dell'intesa interconfederale regionale del 9 maggio 2012 di disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167;

Visti:

- Il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
Il decreto legislativo del 15 Giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"
- Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".



- l'Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, Atto 158/CSR);

- La legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 " Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;



- La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia e s.m.i.;

- Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con decreto del 23/12/2015, n. 11809;



- Il Decreto di Regione Lombardia N. 11914 Del 29/12/2015 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro avente per oggetto: "Adeguamento normativo dell'avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art.3 d.lgs 167/11, approvato con dds n. 4018 del 18 maggio 2015 e modificato con dds n. 9842 del 18 novembre 2015";



- I vigenti CCNL del settore artigiano che disciplinano la materia dell'apprendistato professionalizzante regolamentando anche quello in formazione esclusivamente aziendale;



Dato atto che:



- il sistema contrattuale dell'artigianato è incardinato sul livello nazionale e regionale;

- il sistema bilaterale costituisce un valido e riconosciuto ambito di relazione e supporto per l'attuazione delle intese contrattuali anche sul terreno dell'apprendistato;



- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca del 12 ottobre 2015, definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la



realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. del 23 dicembre 2015 – n. X/4676 la “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”;

Considerato che:



- Le Parti riconoscono rilevanza prioritaria al rilancio ed alla diffusione del contratto di apprendistato, quale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro ed al contempo di assolvimento dell’obbligo di istruzione e conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
- Le Parti riconoscono, altresì, l’esigenza di assicurare più elevati standard di qualità dei percorsi formativi ed il corretto utilizzo del contratto.
- La scuola deve costituzionalmente fornire istruzione di qualità e strumenti utili per orientare i ragazzi in una società in continua evoluzione, le Parti ritengono che la scuola, sapere e lavoro devono interagire positivamente, per promuovere uno sviluppo sociale, economico e occupazionale centrato sulla qualità e l’innovazione.



Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

Le Parti intendono sostenere il processo di implementazione a livello regionale della nuova disciplina dell’apprendistato e finalizzata prioritariamente alla valorizzazione:

- della formazione aziendale;
- del ruolo degli organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali a sostegno della programmazione e della determinazione delle modalità di attuazione della formazione in azienda, nonché per il supporto nella progettazione e per la validazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e per il monitoraggio dei percorsi formativi;
- della stabilizzazione occupazionale mediante l’aumento delle conferme a tempo indeterminato dei contratti di apprendistato;
- laddove possibile , in considerazione delle specifiche competenze e finalità, di Fondartigianato (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane) anche attraverso il cofinanziamento della Regione Lombardia.





Art. 1 Campo d'applicazione

La presente intesa è applicabile ai lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese che applicano i contratti collettivi delle parti firmatarie la presente intesa e che aderiscono alle stesse.

Tale intesa è applicabile anche ai lavoratori delle organizzazioni sottoscrittrici, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.



Art.2 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età così come previsto dalle leggi.



Art. 3 Durata dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi ed è commisurata alla qualifica o al diploma da conseguire.

La durata massima è stabilita comunque in tre anni.

In caso di diploma professionale quadriennale la durata massima è di quattro anni.



Art. 4 Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta e contenere il Piano Formativo Individuale (PFI) in forma sintetica.

Il PFI, oltre ai moduli standard previsti di legge, potrà anche essere redatto sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla bilateralità artigiana o dalla contrattazione collettiva di riferimento, al fine di migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.



Il contratto di apprendistato dovrà indicare: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile.



Art. 5 Periodo di prova

Il periodo di prova è pari a 3 mesi.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuto il recesso, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.





Art.6 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

Il contratto di apprendistato può essere prorogato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro , superiore a 30 giorni.

La durata del rapporto di apprendistato può essere, inoltre, prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dalle previste disposizioni di legge e dai contratti collettivi.



Art. 7 Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla Retribuzione tabellare del corrispondente livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato. Per le ore di formazione interna a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta ai sensi del presente articolo.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

Progressione della retribuzione:

Per i contratti di apprendistato della durata di tre anni

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
60%	65%	75%

Per i contratti di apprendistato della durata di quattro anni

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Quarto anno
60%	65%	75%	80%

Per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall'art. 43 comma 7 legge 81/2015.





Art. 8 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale, che dovrà essere predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa, stabilisce il contenuto e la durata del percorso di apprendistato.

Il Piano Formativo Individuale deve contenere:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.



Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su richiesta dei tutor formativi esterni e interni.



Il piano formativo sarà definito entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, anche sulla base di moduli e formulari predisposti dall'Ente Bilaterale e sottoposti all'approvazione delle Parti Sociali.



Art. 9 Formazione dell'apprendista

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello, così come previsto dalla normativa vigente, si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna", che si svolgono rispettivamente sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

Tale articolazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.



Art. 10 Capacità formativa dell'impresa

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative individuate dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.

Il datore di lavoro è responsabile esclusivamente per l'attività, anche formativa, svolta presso l'impresa secondo quanto stabilito all'interno del piano formativo individuale.

In tal senso le Parti potranno individuare anche per il tramite dell'Ente Bilaterale appositi interventi indirizzati a sostenere la capacità formativa delle imprese.

Art. 11 Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor aziendale e di uno formativo individuati nel piano formativo individuale.

Le relative competenze e funzioni sono quelle previste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in vigore.

Fondartigianato potrà finanziare con fondi specifici la formazione del tutor, ove richiesto.

Art. 12 Profili Formativi Apprendistato

I profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono definiti dalla regolamentazione regionale.

L'accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" è stato recepito da Regione Lombardia con il "Protocollo d'Intesa con Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale". Il punto 3 di tale accordo prevede che le figure professionali di riferimento sono quelle inserite nel Repertorio Nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi del c. 1, lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 226/2005 e s.m.i.

Art. 13 Ferie

All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.

Art. 14 Gratifica Natalizia - Tredicesima

In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Art. 15 Trattamento economico per malattia ed infortunio

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal CCNL di riferimento.

Art. 17 Interventi di supporto da parte della bilateralità

Anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.) contribuisce a sostenere la formazione effettuata dall'apprendista in azienda riconoscendo all'impresa e al lavoratore un contributo, anche in cofinanziamento con Regione Lombardia.

Art. 18 Decorrenza

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo

Norma transitoria

Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dal precedente Accordo interconfederale regionale.



Art. 19 Disposizioni finali

Rimandi

Le parti convengono che per quanto non previsto dalla presente intesa si rinvia alla vigenti disposizioni di legge e alle norme attuative.



Cedevolezza

Le parti convengono che le norme indicate saranno cedevoli con le normative definite in materia di Accordi Interconfederali Nazionali e dai Contratti Nazionali di Lavoro di riferimento.



Verifica

Le Parti si impegnano ad un monitoraggio annuale dei risultati dell'intesa.



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Le Parti si impegnano a dare avvio ad un tempestivo confronto di merito sul tema dell'alternanza scuola-lavoro al fine di valorizzare e supportare tale strumento.

Letto, confermato, sottoscritto.



CONFARTIGIANATO Lombardia

C.N.A. Lombardia

C.L.A.A.I. Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

C.G.I.L. Lombardia

C.I.S.L. Lombardia

U.I.L. Lombardia





Intesa per la provvidenza apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Addì, 4 marzo 2016 in Milano

Tra

**Confartigianato,
Cna,
Casartigiani,
Claai**

e

**Cgil,
Cisl,
Uil
della Lombardia**



In riferimento all'intesa sottoscritta il 4 marzo 2016, in tema di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, e allo scopo di promuoverne ed incentivarne l'attuazione, le Parti sottoscritte convengono l'istituzione di una provvidenza a favore delle imprese e dei lavoratori assunti in apprendistato pari a:

- Per l'impresa: al momento dell'assunzione, 250 euro annue ad apprendista
- Per l'apprendista: al raggiungimento della qualifica / diploma professionale, 200 euro per durate fino a 24 mesi, 400 euro per durate superiori ai 24 mesi.



Letto, confermato, sottoscritto.



CONFARTIGIANATO Lombardia Eugenio Sobroo

C.N.A. Lombardia Stefano

C.L.A.A.I. Lombardia Ugo

CASARTIGIANI Lombardia Antonio


C.G.I.L. Lombardia Francesco Belli Franco

C.I.S.L. Lombardia Antonio Roberto

U.I.L. Lombardia Antonio Roberto



In data odierna, le seguenti Organizzazioni sottoscrivono la stesura definitiva dell'Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi del 28 giugno 2011:

CGIL 
CISL 
UIL 

CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PMI




CONFARTIGIANATO IMPRESE



CASARTIGIANI



CLAAI



Roma, li 13 settembre 2011

SECONDA PARTE

Accordi nazionali



ATTO DI INDIRIZZO SULLA BILATERALITA'

Le sottoscritte Parti:

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

CLAAI

e

CGIL

CISL

UIL

concordano il presente Atto di indirizzo alla bilateralità:

- 1) A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
- 2) Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 € di cui al punto 5), lettera e), delle quote evidenziate nella delibera EBNA del 12 maggio 2010.
- 3) In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.


- 4) Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), della delibera Ebna del 12 maggio 2010 saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le stesse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
- 5) La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente Atto di indirizzo.
- 6) Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.

Norma Transitoria


Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo, le aziende in regola con i contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010.

Roma, 30 giugno 2010

Confartigianato Imprese




CNA



Casartigiani




CLAAI



CGIL



CISL



UIL



In applicazione della delibera EBNA del 12 maggio 2010 e dell'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30 giugno 2010, le parti convengono i seguenti indirizzi interpretativi:

- 1) In relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA. In assenza di adesione l'azienda è tenuta ad erogare ai lavoratori in forza un importo forfetario, denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per tredici mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In tale fattispecie, l'impresa è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale. Sono escluse dai versamenti le imprese dell'edilizia e dell'autotrasporto. Per queste ultime, tale esclusione permane fintanto che il CCNL non abbia previsto la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità. Sono fatti salvi gli accordi regionali che abbiano già previsto o prevedano l'adesione delle imprese dell'autotrasporto.
- 2) L'adesione alla bilateralità e le relative modalità di contribuzione da parte delle imprese non ricomprese nella fattispecie di cui al punto 1) sono stabilite dagli accordi definiti a livello regionale, fatte salve eventuali specifiche previsioni a livello nazionale.
- 3) Nel caso di imprese che optino per il rappresentante interno alla sicurezza, le modalità per il rimborso degli importi relativi agli RLST saranno stabilite a livello regionale. La quantificazione di tali importi sarà stabilita dalle parti a livello nazionale entro il 31-01-2011.
- 4) Per il calcolo del numero dei dipendenti sul quale applicare i versamenti si fa riferimento ai dipendenti in forza nel mese di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori neo-assunti o che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese.
- 5) I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (dm10). Si ribadisce che per i soli lavoratori a tempo parziale l'importo è riproporzionato del 50% per orari di lavoro fino a 20 ore settimanali. Oltre tale orario il versamento è intero. Sono fatti salvi accordi regionali che prevedono il versamento dell'intera quota anche per i lavoratori part-time.

- 6) Nel caso di aziende che aderiscono alla bilateralità avendo precedentemente erogato l'E.A.R. (25€), al momento del primo versamento attraverso il modello F24, tale elemento cessa automaticamente di essere erogato. In tal caso l'impresa ne darà adeguata informazione al lavoratore.
- 7) La nuova bilateralità entra definitivamente a regime a partire dal 1° gennaio 2011. Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Le imprese che, per qualunque ragione dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello F24. Per quanto attiene alla quantificazione delle risorse disponibili per il sostegno al reddito di cui all'articolo 19 della legge 2 del 2009, si farà riferimento a quanto raccolto l'anno precedente indipendentemente dal numero di imprese che hanno versato il contributo. Pertanto, per quanto riguarda il trattamento di sostegno al reddito, la provvidenza decorre immediatamente nei confronti dell'impresa iscritta alla bilateralità ed in regola con i versamenti. La quota di adesione alla bilateralità è annuale ma frazionata in 12 quote mensili in acconto del totale dovuto. Ne consegue che, in caso di sospensione dei versamenti e successiva ripresa, per quanto attiene alle prestazioni per il sostegno al reddito relative alla quota minima dei 29 Euro così come evidenziati nella lettera e) del punto 5 della Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010, la regolarità contributiva è mensile e continuativa per almeno 12 mesi. Per quanto concerne le altre prestazioni, si applicano le regole in materia vigenti in ciascuna regione.

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

[Handwritten signatures for Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, and CLAAI]

[Handwritten signatures for CGIL, CISL, and UIL]

ACCORDO APPLICATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81 /2008 E SMI

PREMESSO CHE

- in data 3 settembre 1996, fu sottoscritto a livello nazionale dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali un Accordo per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- in data 9 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 e smi che ha introdotto innovazioni in materia;
- il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
- il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviano ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell'Ebna la quale alla lettera b) determina le risorse per l'Rlst e per la formazione sicurezza;

CONSIDERATO

- che il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese;
- che gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli Stati e le Parti Sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
- che le Parti s'impegnano ad elaborare proposte e assumere anche posizioni e iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salute e sicurezza sul lavoro e dello sviluppo del comparto;

Stesura definitiva dell'Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi del 28 giugno 2011

- che sono maturate positive esperienze, in alcune realtà territoriali, nell'esercizio della rappresentanza attraverso il sistema della pariteticità artigiana, a seguito del precedente Accordo 3 settembre 1996;
- che le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;
- che le Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un Accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- che le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un Accordo che attui il D.Lgs. 81/2008 e smi con particolare riferimento alla rappresentanza, ai diritti di informazione, formazione, consultazione e alla partecipazione dei lavoratori.

Sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 81/2008 e smi, in sostituzione all'Accordo del 3 settembre 1996, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali già realizzate nel corso dell'ultimo decennio in materia di prevenzione su salute e sicurezza sul lavoro.

1. Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica alle imprese aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo.

Il presente Accordo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili di riferimento.

2. Ruoli, compiti e funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto

artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.

In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rls aziendale.

Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale.

Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

2.1. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

2.1.1. Vengono istituiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, formalizzati dalle OOSS stipulanti il presente Accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali CGIL CISL UIL, così come definito al punto 2.1.6.

Nell'ambito territoriale definito per gli Opta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno essere designati o eletti dai lavoratori delle imprese interessate ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.1.2. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del comma 8, art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dal presente Accordo.

2.1.3. Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, le Parti si incontreranno a livello regionale per definire un Protocollo di attuazione coerente con il presente Accordo. Al fine di definire tale Protocollo, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Accordo, gli Opra⁷ rileveranno presso gli Enti Bilaterali Regionali le informazioni relative a:

1. quantità totale delle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010 (sia presenti nel conto corrente di pertinenza per ciascuna regione sia derivanti da altre forme di versamento su base regionale);
2. imprese versanti la quota di cui al punto b) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010;

I dati di entrambi i punti 1. e 2. dovranno essere disaggregati su base provinciale.

2.1.4. Entro i 30 gg. di cui al comma precedente verranno altresì rilevate, da parte degli Opra, le imprese che hanno comunicato all'Inail il nominativo dell'RIs aziendale.

2.1.5. Sulla base dei dati raccolti, le OOSS a livello Regionale definiranno congiuntamente il numero degli Rlst afferenti a ciascuna provincia, che sarà indicato nel protocollo previsto al primo periodo del punto 2.1.3.

2.1.6. Entro 15 giorni dalla firma del protocollo di cui al punto 2.1.3, le OOSS regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli Rlst, il loro recapito e le rispettive aree/territori di competenza all'Opra, all'Opta e per loro tramite alle Associazioni Datoriali.

Solo a seguito della trasmissione di tali nominativi, saranno erogate con le cadenze previste, le risorse destinate agli Rlst.

A regime, alla fine di ciascun anno, le OOSS provvederanno congiuntamente a comunicare all'Opra e all'Opta gli Rlst nel numero e nei nominativi.

2.1.7. Gli Opta, o in caso di mancanza gli Opra, provvederanno a comunicare, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica, a ciascuna azienda (con le modalità definite dagli stessi organismi), all'INAIL e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli Rlst.

In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, gli Opta (o in mancanza gli Opra), provvederanno a trasmettere una scheda, predisposta dall'Opra, nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell'Rlst, come previsti dagli artt. 48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Tale scheda dovrà essere consegnata tempestivamente da parte del datore di lavoro a tutti i lavoratori.

2.1.8. Periodicamente ed almeno alla fine di ogni anno, gli Opra rileveranno dall'Ente Bilaterale regionale le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.

2.1.9. In caso di sostituzione, le OOSS a livello regionale, provvederanno alla nuova individuazione e le successive comunicazioni avverranno secondo le modalità definite ai punti precedenti.

2.1.10. Nella fase transitoria continuano ad avere efficacia gli accordi regionali in essere sino alla definizione del nuovo protocollo attuativo. Sono fatti salvi gli accordi regionali che hanno già definito una regolamentazione sulla gestione territoriale del sistema della sicurezza basata sulla nuova quota di € 18,75 e che sono complessivamente equivalenti al presente Accordo.

2.1.11. In caso di mancata stipula del Protocollo a livello regionale, si attiverà un incontro tra le Parti stipulanti il presente Accordo a livello nazionale con le Parti a livello regionale per verificare la situazione e rimuovere eventuali ostacoli.

2.1.12. In caso di mancato assolvimento degli adempimenti dovuti, a partire dall'attribuzione degli Rlst per ciascuna azienda, dopo 30 giorni l'Organismo paritetico di livello superiore è tenuto alla definizione degli stessi.
In ogni caso, ciascuna delle Parti sociali potrà attivare l'Organismo paritetico nazionale al fine di conseguire la definizione degli stessi.

2.1.13. In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di informazione e consultazioni (art. 50, comma 1, lett. b), c), d), e) del D.Lgs. 81/2008 e smi) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti di norma nella sede dell'organismo paritetico territoriale, con le modalità previste al successivo punto 2.1.16 per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione e/o da soggetti qualificati e specificatamente incaricati dal datore di lavoro.

2.1.14. Gli Rlst predispongono un programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli Opta almeno 30 gg. prima della sua attuazione e relazionano periodicamente sull'attività svolta con l'ausilio di appositi moduli predisposti dall'Opna in collaborazione con gli Opra.

2.1.15. In caso di accesso in azienda (art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e smi), al di fuori della programmazione prevista al punto precedente, l'Rlst dovrà comunicare per scritto alla componente datoriale dell'OPTA, con un preavviso di 6 gg., le aziende interessate.

L'esercizio dell'attribuzione prevista all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs.81/2008 e smi, avverrà alla presenza dell'Associazione datoriale cui l'impresa è iscritta (o alla

quale ha conferito mandato), nel caso in cui la stessa confermi la propria disponibilità ad essere presente, entro la data fissata.

Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative, in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al primo periodo del presente articolo.

Restano fermi i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato,

2.1.16. Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi per conoscenza presso la sede degli organismi paritetici, secondo schede predisposte dall'Opna in collaborazione con gli Opra, nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi.

2.1.17. Gli Rlst, qualora dipendenti delle imprese aderenti al Sistema, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.1.18. Gli Rlst eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva.

Nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo pieno dell'Rlst, le Parti definiranno a livello regionale, in deroga al presente Accordo, i tempi dell'attività utilizzando le risorse dedicate e comunicandolo all'Opna.

Qualora gli Rlst siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il presente Accordo, verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro mandato, su richiesta della Organizzazione Sindacale che li ha individuati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.

Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza.

I costi relativi alla retribuzione, e agli oneri assicurativi e contributivi saranno coperti esclusivamente dalle risorse di cui al punto 4.2 sub. 1 del presente Accordo, risorse regionali destinate al finanziamento degli Rlst.

Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.

2.1.19. Le OOSS firmatarie del presente Accordo sono impegnate affinché gli Rlst, acquisiscano attraverso la formazione, le competenze per l'esplicazione del proprio ruolo.

2.2. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (Rls)

2.2.1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di norma eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

2.2.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Il verbale è trasmesso senza ritardo al datore di lavoro.

Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro lo trasmette all'Opra/Opta, anche per il tramite della Associazione di appartenenza, anche ai fini del recupero della quota di cui al punto 4.2 sub 3.

Il datore di lavoro comunica all'INAIL il nominativo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. aa).

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

La durata dell'incarico è di 3 anni.

2.2.3. Per l'espletamento del ruolo previsto dall'art. 50 del D.Lgs 81/2008 e smi, al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

Vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 50, comma 1, lett. a), h), m), o):

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- m. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Vengono inoltre imputate a tale monte-ore le attività inerenti alle funzioni svolte al di fuori dell'azienda; l'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa.

Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati-

2.2.4. In applicazione dell'art. 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 81/2008 e smi, al rappresentante verranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni relative a tutti gli infortuni e alle malattie professionali.

2.2.5. L' Rls riceve, su richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi ove previsto e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione (i Duvri sono riferiti ai contratti di appalto o d'opera stipulati dall'azienda).

Al ricevimento dei documenti l'Rls rilascia una firma che conferma l'avvenuta consegna e che fissa la data dell'evento.

2.2.6. L'Rls ha inoltre diritto ad accedere ai dati relativi ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente essere indicati nel Duvri.

2.2.7. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.

2.2.8. Le consultazioni del rappresentante per la sicurezza si devono svolgere in modo da garantire la loro effettività e tempestività.

Il datore di lavoro, pertanto, consulta l'Rls su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

2.2.9. L'Rls è tenuto ad apporre la propria firma sul verbale di consultazione esclusivamente a conferma dell'avvenuta consegna.

2.2.10. Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso, con un ordine del giorno scritto:

- nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori, almeno una volta all'anno, direttamente dal datore di lavoro;
- nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del Rls richiedere la convocazione di tale riunione.

Di dette riunioni viene redatto ~~verbale~~ ^{verbale}.

2.3. Rappresentante lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Sono fatti salvi gli accordi che regolamentano il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 81/2008 e smi, siglati dalle Associazioni Datoriali e Sindacali in essere alla data di stipula del presente Accordo.

3. Organismi paritetici

In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs n. 81/2008 e smi è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:

- a. Organismo Paritetico Nazionale Artigianato - Opna
- b. Organismi Paritetici Regionali Artigianato - Opra
- c. Organismi Paritetici Territoriali Artigianato – Opta

L' Opna, gli Opra e gli Opta operano sulla base di Statuti e regolamenti.

L'Opna definirà lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli organismi si adegueranno.

Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

3.1. Costituzione, compiti e funzioni dell'Opna

3.1.1. A livello nazionale è costituito, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, uno specifico organismo paritetico tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo.

L'Opna è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell'attività formativa, anche in rapporto con il Fondo interprofessionale, e per la raccolta e l'elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia (lett. ee, comma 1, art. 2, D.Lgs. 81/2008 e smi).

3.1.2. Le Parti firmatarie la presente intesa designano bilateralmente e pariteticamente i propri componenti in numero di 12, rispettivamente 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali (2 CGIL, 2 CISL; 2 UIL).

3.1.3. L'Opna partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, all'attuazione delle funzioni previste all'art. 52, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo. Inoltre Opna può svolgere ulteriori attività, sempre in ambito "salute e sicurezza", in rapporto con organismi, preferibilmente pubblici, internazionali e nazionali.

3.1.3bis L'Opna svolge prioritariamente funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici dell'artigianato.

3.1.4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Opna, derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e smi, le Parti firmatarie sottoscrivono con l'Ebna una convenzione per le funzioni di segreteria e uno specifico finanziamento.

Le Parti Sociali, ai fini dell'assunzione di impegni nei confronti di soggetti terzi, definiranno tramite Accordo nazionale la forma giuridica idonea dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III°, Titolo II°, Libro primo del Codice Civile.

Inoltre, l'Opna potrà utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali e/o partecipare a bandi e concorsi pubblici.

3.1.5. L'Opna riceve dall'Ebna tutte le informazioni relative alle risorse e alla loro ripartizione sia a livello regionale sia per bacino di interesse Opta, raccolte ai sensi della lettera b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'Ebna del 12 maggio 2010, e ogni altra informazione utile al proprio funzionamento.

3.1.6. Per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio l'Opna riceve dagli Opra:

- a. le informazioni sulla costituzione di Opra e Opta, i nominativi e i riferimenti dei loro componenti e le eventuali variazioni
- b. le informazioni relative ai programmi regionali di azioni a supporto delle imprese di cui al successivo punto 3.2.9
- c. la relazione annuale sull'attività svolta di cui al successivo punto 3.2.10
- d. contestualmente alla comunicazione all'Inail di cui alla lett. 8bis dell'art. 51, da parte degli Opra, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli Rlst

3.1.7. L'Opna svolgerà un ruolo proattivo per la costituzione e il buon funzionamento della rete degli Organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti, o siano

di recente costituzione e/o nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione.

L'Opna organizzerà almeno un incontro all'anno tra tutti i Coordinatori (o figure equivalenti) degli organismi regionali.

3.1.8. Al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l'Opna predispone in collaborazione con gli Opra :

- a. criteri relativi alle competenze delle quali gli Organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 51 co. 3 e 6;
- b. criteri relativi alle "specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti", di cui all'art. 51 comma 3 ter, nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
- c. criteri e modalità per l'attuazione della "collaborazione" in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, alla luce di quanto previsto al punto 3.2.12 del presente Accordo;
- d. i modelli richiamati negli articoli del presente Accordo.

3.1.9. L'Opna attua inoltre la propria funzione di coordinamento, favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza, nell'ambito del Sistema e nei confronti delle Istituzioni. A tal fine l'Opna promuove la progettazione e gestione di una *pagina web Salute e Sicurezza* nel sito dell'Ebna, nell'ambito della quale verranno diffuse informazioni in merito a:

- a. struttura e articolazione della rete, con link ai siti regionali;
- b. progetti realizzati a livello nazionale, regionale e territoriale dalla rete degli organismi;
- c. dati relativi a infortuni, infortuni mortali e malattie professionali elaborati sulla base dei dati Inail (flussi informativi), del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e del Sistema di sorveglianza delle malattie professionali;
- d. buone prassi attuate dagli organismi paritetici territoriali (Opra e Opta) e dalle aziende aderenti al sistema.

3.1.10. L'Opna parteciperà, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e smi.

3.1.11. L'Opna promuoverà, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.

3.2. Compiti e funzioni degli Opra

3.2.1. A livello regionale sono costituiti, ai sensi dell'Art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., specifici organismi paritetici tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Accordo.

3.2.2. Le Parti a livello regionale, ai fini dell'assunzione di impegni nei confronti di soggetti terzi, definiranno tramite Accordo regionale la forma giuridica idonea attraverso la costituzione dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III°, Titolo II°, Libro primo del Codice Civile.

Gli Opra gestiscono la quota di cui al punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell'Ebna del 12 maggio 2010, corrisposta dalle aziende aderenti al sistema e godono di autonomia amministrativa, seppure nelle forme stabilite e regolate a livello territoriale. Tale quota, individuata in apposite poste di bilancio dall'Ente Bilaterale regionale, verrà stornata dallo stesso nel rispetto delle scadenze di versamento dell'EBNA

Le risorse così amministrare consentono di esercitare le funzioni e i compiti propri in funzione delle decisioni autonomamente assunte dall'organismo.

In relazione alle forme organizzative sono fatti salvi gli accordi regionali già in essere alla data di stipula del presente Accordo, purchè equivalenti al medesimo.

3.2.3. Gli Opra costituiscono istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Gli Opra costituiscono prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli Opta.

3.2.4. Gli Opra svolgono funzioni di:

- promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
- promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione
- monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale
- promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali e di supporto all'attività degli Rlst.

3.2.5. Gli Opra ricevono dall'Ente Bilaterale regionale tutti i dati relativi alle aziende e al numero dei lavoratori aderenti al sistema, secondo l'articolazione territoriale.

3.2.6. Gli Opra trasmettono all'Opna i nominativi, i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli organismi territoriali.

3.2.7. Per svolgere le funzioni di supporto all'attività degli Rlst, gli Opra predispongono, di concerto con gli Enti Bilaterali regionali, il sistema informativo regionale, contenente:

- i dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia di quelle con Rlst che quelle con Rls aziendale)
- le informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, devono inviare al Rlst inerenti anche alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva da predisporre da parte dell'Opna, entro 3 mesi dalla firma del presente Accordo.

Gli Opra assolvono inoltre ai compiti di comunicazione dei nominativi degli Rlst e le eventuali variazioni nei confronti:

- delle aziende di riferimento
- dell'Inail
- dell'Organo di vigilanza
- dell'Opna

3.2.8. Gli Opra sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli Rlst qualora gli Opta non siano in grado di assolvere a questo compito.

3.2.9. Gli Opra definiscono un programma annuale o pluriennale di azioni a supporto delle imprese incentrato sui rischi prioritari per la salute e sicurezza evidenziati dai dati territoriali relativi alle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente Accordo.

Tale programma viene trasmesso all'Opna e può essere trasmesso al Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Qualora previsto dagli accordi regionali, ulteriori risorse messe a disposizione dall'Ente Bilaterale possono contribuire alla realizzazione di detto programma.

3.2.10. Gli Opra elaborano e trasmettono al Comitato Regionale di Coordinamento e all'Opna la relazione annuale di cui al comma 7, art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sull'attività svolta a livello territoriale e regionale.

3.2.11. Gli Opra promuovono attività formativa nei confronti di Rls, Rlst, Lavoratori, Datori di lavoro, Rspg, Aspp, dirigenti e preposti, anche favorendo l'utilizzo di risorse regionali, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Inail e tramite la collaborazione con Fondartigianato, tenendo conto della domanda proveniente dalle aziende aderenti al sistema. Gli Opra in collaborazione con gli Opta promuovono e finanziano la formazione degli Rlst.

3.2.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., avviene : *"in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro"* (Art.37 comma 12), va intesa nel senso che "i corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici". La formazione dei dirigenti e preposti potrà essere effettuata anche in collaborazione con gli organismi paritetici.

Tale collaborazione si attiva (in conformità agli accordi a livello regionale tra le Parti stipulanti), attraverso almeno uno dei seguenti strumenti:

1. Comunicazione delle imprese all'organismo paritetico;
2. Attestazione di verifica circa la conformità dei contenuti della formazione alla normativa vigente.

Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle eventuali indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dalla sua ricezione, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

3.2.13. Gli Opra, che intendano svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente Accordo, previste dall'art. 51, devono attuare i criteri definiti dal presente Accordo al punto 3.1.8.

3.2.14. Gli Opra promuovono la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati regionali, i progetti e le buone prassi e partecipano alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi e sulle malattie professionali, promosse dal Opna.

3.3. Compiti e funzioni degli Opta

3.3.1. La costituzione degli Opta è individuata, di norma, a livello provinciale, salvo che a livello Regionale le Parti definiscano organismi equivalenti o diversi ambiti territoriali

3.3.2. Gli Opta sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3.3. Gli obblighi di informazione e di consultazione degli Rlst a carico del datore di lavoro, previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono assolti di norma presso la sede degli Opta.

3.3.4. Gli Opta partecipano alla definizione e attuano le azioni a supporto delle imprese, individuate nei piani regionali annuali di cui al punto 3.2.9.

3.3.5. Gli Opta trasmettono annualmente i dati di pertinenza territoriale agli Opra ai fini della relazione sull'attività svolta di cui al punto 3.2.10.

3.3.6. Gli Opta sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli Rlst.

3.3.7. Gli Opta collaborano alla raccolta e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati provinciali, i progetti e le buone prassi e partecipano, anche mediante l'Opra, alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi e sulle malattie professionali, promosse dall'Opra.

3.3.8. Gli Opta favoriscono l'individuazione della domanda proveniente dalle imprese aderenti al sistema, promuovono, in collaborazione con l'Opra, la definizione dell'offerta formativa, coerentemente con le priorità individuate nei piani annuali di attività e partecipano alle specifiche attività di formazione promosse dall'Opra.

3.3.9. Gli Opta che intendono svolgere le funzioni di supporto tecnico nei confronti delle imprese aderenti al Sistema, previste dall'art. 51, attuano i criteri definiti dal presente Accordo al punto 3.1.8.

4. Risorse

4.1. Sulla base di quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, le risorse di cui al punto b) di detta delibera, pari a € 18,75 annue per lavoratore, sono versate dalle imprese ad EBNA.

Tali risorse verranno trasferite in maniera automatica, con cadenza mensile, nel conto corrente di pertinenza di ciascuna regione, sulla base delle indicazioni delle Parti sociali regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Tali risorse saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le stesse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.

4.2. Le risorse regionali relative punto b) di detta delibera saranno così suddivise :

1. una quota annua per lavoratore di almeno € 12,00 sarà destinata alle OOSS regionali, a seguito della nomina degli Rlst, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;
2. una quota annua per lavoratore fino a € 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità degli organismi paritetici (Opra/Opta), le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
3. nel caso ci sia l'Rls aziendale, all'impresa ritorna la quota di cui al punto 1.

4.3. Gli accordi regionali potranno regolamentare la quota di cui al punto 2 tenendo conto che le spese fisse di struttura (Opra/Opta) dovranno essere contenute e comunque non potranno risultare superiori al 8% del gettito complessivo annuo mentre le attività formative non potranno risultare inferiori al 20% dello stesso gettito.

4.4. Fermo restando la ripartizione delle risorse come sopra previsto, nel caso in cui le risorse destinate a garantire la funzionalità degli organismi e le attività formative di cui al punto 4.3, risultassero assolve con altre risorse bilaterali, finanziamenti, etc., le stesse risorse potranno essere attribuite al punto 4.2 sub. 1, attraverso Accordo a livello regionale fra le Parti.

4.5. Le Parti si danno atto che tutte le cifre sopra indicate sono da considerarsi al lordo delle sole spese di esazione, previste ai sensi della convenzione Ebna/Inps del 2 febbraio 2010, le quali andranno proporzionalmente detratte dall'importo delle singole quote.



5. FORMAZIONE

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché di quello Territoriale viene svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto attiene alla formazione degli altri soggetti della sicurezza di cui al presente Accordo Interconfederale, le Parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla data di definizione dell'Accordo Stato – Regioni sull'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi, al fine di armonizzare le disposizioni con i contenuti del presente Accordo Interconfederale.

VERBALE INTEGRATIVO

In data 13 settembre 2011 le Parti:

CGIL  Sebastiano Cellini
CISL  Antonio Luciani
UIL  Gabriele Gallo
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PMI  Giuseppe Pizzetti
CONFARTIGIANATO IMPRESE  Giorgio Pizzetti
CASARTIGIANI 
CLAAI 

in relazione all'Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi sottoscritto il 28 giugno 2011, convengono quanto segue:

1. al punto 2.2.9 va inserita la seguente frase: Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
2. al punto 3.2 va inserita la seguente frase: In caso di mancanza transitoria dell'Opta (così come definito al punto 3.3.1) le relative funzioni vengono svolte dall'Opra con le modalità dallo stesso definite;
3. al punto 4.3 le percentuali ivi previste vanno calcolate sulla quota complessiva pari a € 18,75;
4. Il presente Accordo avrà scadenza il 31.12.2014 e i termini per gli adempimenti previsti decorrono dalla data odierna.

Il 27 luglio 2011 in Roma

tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

premesso che

- L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 ha uniformato il regime legale di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia previsto per il settore pubblico e privato;
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare congiunta del 18 marzo 2011 n. 4, nonché l'INPS con le circolari n. 60/2010, n. 119/2010, n. 164/2010 e n. 21/2011, hanno fornito prime indicazioni operative per dare attuazione al nuovo sistema di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia per l'impiego privato;
- Risulta pertanto necessario predisporre un coordinamento della disciplina contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con le nuove modalità di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia, tenuto conto che il periodo transitorio in cui è riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ancora al lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia scadrà il 13 settembre;
- Le parti titolari dei contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno aggiornare la disciplina delle comunicazioni in modo coerente alla normativa intervenuta, valorizzando il contenuto innovativo sotto il profilo tecnologico che ne costituisce la parte qualificante;


convengono che

1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. Restano in vigore e sono pienamente efficaci le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore, ivi compresi gli obblighi di tempestiva comunicazione dell'assenza e di ogni variazione dell'indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo;
3. Fermi restando gli obblighi di cui al punto 2, ed in attesa degli accordi che in materia dovranno essere conclusi dalle parti titolari dei contratti collettivi nazionali di lavoro in coerenza con le premesse della presente intesa, il lavoratore, nei tempi previsti per l'invio del certificato cartaceo dal contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il suo rapporto, comunica all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica;


4. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore con modalità coerenti con le innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma dell'invio telematico delle certificazioni mediche (come, a mero titolo esemplificativo, e-mail o SMS);
5. In attesa degli accordi che in materia saranno conclusi dalle parti titolari dei contratti collettivi nazionali, per garantire la piena funzionalità della nuova disciplina, evitando maggiori oneri per l'azienda e per il lavoratore, potranno essere definite, con accordo regionale di categoria, specifiche modalità attuative;
6. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all'estero), il lavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell'assenza inviando in azienda, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto collettivo che disciplina il suo rapporto di lavoro, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.

La parti in epigrafe nell'auspicare la piena predisposizione di tutte le misure necessarie per l'entrata a regime del sistema telematico necessarie nei tempi previsti, sono impegnate, ciascuna nei confronti dei propri rappresentati, ad assicurare l'informazione sui contenuti del presente accordo, verificandone anche la corretta applicazione.

CONFARTIGIANATO




CNA




CASARTIGIANI



CLAAI



CGIL



CISL



UIL



Accordo interconfederale per la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167

Roma, 3 maggio 2012

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

premesso che:

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo unico dell'apprendistato” attuativo della delega contenuta nell'art. 46 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, ha riformato integralmente la normativa in materia di apprendistato;
- ai sensi dell'art. 7, c. 7, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione in via transitoria e non oltre il 25 aprile 2012 le regolazioni vigenti;
- con il presente accordo interconfederale, che ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole della contrattazione collettiva nazionale, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi normativi ritenuti essenziali per consentire una fase di prima applicazione dei contratti di apprendistato previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, in attesa della relativa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva di categoria;

si conviene quanto segue.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Decorrenza e durata

Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro in apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile 2012 e scadono il 31 dicembre 2012. I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente.

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa.

Ai fini della interpretazione delle norme del presente accordo per "contratti collettivi" si intendono quelli definiti ai sensi del comma che precede.

Esso si applica, altresì, ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti:

- a) dalle imprese artigiane dei settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale. A tal fine la disciplina contrattuale dell'apprendistato applicabile sarà quella del CCNL Area Meccanica artigianato (Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti);
- b) dalle Associazioni artigiane di qualsiasi livello e degli enti dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati e/o delle strutture bilaterali, fatti salvi i ccnl eventualmente applicati.

A tal fine le norme contrattuali di riferimento saranno quelle del CCNL Area Comunicazione sottoscritto in data 25 ottobre 2010.

Definizione

L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.

Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor.

Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Le parti allegano al presente accordo uno "schema tipo" di piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato.

Formazione dell'apprendista

Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei CCNL.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento *on the job*, aula, *e-learning*, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, *action learning*, visite aziendali.

L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda.

Registrazione della formazione e della qualifica

La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.

Durata del periodo di apprendistato

Le durate del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sono quelle stabilite dai contratti collettivi.

Tali durate laddove superiori ai 5 anni sono ridotte a 5 anni, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

Retribuzione

La retribuzione spettante all'apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi. Relativamente ai soli semestri per i quali, in questi contratti, è previsto che la retribuzione venga determinata applicando il sistema del sotto inquadramento, fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello di destinazione finale, si conviene che la retribuzione dell'apprendista sia determinata applicando la corrispondente percentuale.

Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano

In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, le parti si danno atto che, come anche previsto nei ccnl, la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato sarà concordata a livello territoriale.

Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente accordo.

Scadenza

Il presente accordo scadrà in data 31 dicembre 2012.

Entro tale data i contratti collettivi nazionali di lavoro, nel disciplinare compiutamente l'istituto dell'apprendistato, stabiliranno altresì i profili professionali per i quali la durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata fino a cinque anni.






Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Nel caso in cui il disegno di legge in materia di mercato del lavoro dovesse riformare la normativa dell'apprendistato le parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di alta formazione e ricerca

Le parti concordano di proseguire il confronto per definire la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 167/2011 e per definire la regolamentazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 5 del D. Lgs. 167/2011.

CONFARTIGIANATO IMPRESE		CGIL	
CNA		CISL	
CASARTIGIANI		UIL	
CLAAI			

"SCHEMA TIPO" DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI
che dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro.

Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista,

del/la sig./ra _____

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro _____

Codice fiscale / partita iva _____

Indirizzo della sede legale _____

Indirizzo dell'unità operativa interessata _____

Recapito telefonico/fax/e-mail _____

Attività _____

Contratto applicato _____

B. Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome _____

Codice fiscale _____

Data e luogo di nascita _____

Residenza _____

Recapito telefonico/fax/e-mail _____

Cittadinanza _____

Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _____

C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

• Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _____

• Eventuali esperienze lavorative _____

• Eventuali periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____

• Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

• Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) _____

Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all'apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico-professionali.

D. Aspetti normativi

- Qualifica da conseguire _____ (prevista dal CCNL applicato)
- Livello finale di inquadramento _____ (secondo la classificazione del personale del CCNL applicato)
- Gruppo di appartenenza per il calcolo della progressione retributiva _____ (previsto dal CCNL applicato)
- Durata del periodo di formazione/apprendistato _____ (Definita dal CCNL e comunque non superiore ai 5 anni)
- Orario di lavoro _____

E. Tutor

- Tutor aziendale⁽¹⁾ Sig./Sig.ra _____
- Codice fiscale _____
- Livello di inquadramento (se dipendente) _____
- Anni di esperienza _____

⁽¹⁾ (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, o di un dipendente)

F. Contenuti formativi professionalizzanti

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

La formazione indicata nel presente piano formativo è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue, ivi comprese le ore di formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Le competenze tecnico professionali e specialistiche da conseguire sono le seguenti:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono le seguenti:

(Secondo quanto previsto dal CCNL applicato)

Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal D.LGS. 167/2011, dalle norme regionali, e dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all'evoluzione, tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa.

L'impresa

L'apprendista

Verbale di accordo

Roma, 30 novembre 2012

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI
e
Cgil, Cisl, Uil

Premesso che l'art. 3 della Legge n. 92/2012

- mira a universalizzare i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro promuovendo, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, due possibili modelli di Fondi bilaterali di solidarietà: il modello consistente nei fondi istituiti presso l'Inps, di cui al comma 4, ovvero, per i settori, quale quello dell'artigianato, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, i Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss.;
- stabilisce che in tali settori le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali possano prevedere, attraverso specifici accordi, l'adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni;
- prevede che i predetti specifici accordi di adeguamento comunque: a) fissino un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore all'0,20%; b) determinino le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo; c) garantiscano l'equilibrio dei Fondi attraverso la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero attraverso la rideterminazione delle prestazioni;
- prevede che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali;

tenuto conto che

- nel comparto dell'Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali nazionali e regionali, nonché dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni, che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
- le parti in epigrafe indicate, con l'Atto di Indirizzo alla Bilateralità sottoscritto il 30 giugno 2010, hanno dato avvio alla raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il sostegno al reddito;

CONVENGONO

- 1) di volere dare attuazione al modello del fondo di solidarietà bilaterale "alternativo" di cui all'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012, che dovrà riguardare tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'Artigianato, fatta esclusione delle imprese a cui si applicano le normative in materia di integrazione salariale. A tal fine, le parti proseguiranno il confronto per la definizione di un accordo nazionale di carattere interconfederale che consenta, in considerazione delle peculiari esigenze del settore e del consolidato sistema di bilateralità esistente, di adeguare le fonti istitutive del sistema medesimo, il modello prestazionale e il funzionamento, come previsto dalla legge.
- 2) Nelle more della definizione di quanto previsto al punto 1), le parti, al fine di assicurare continuità di tutela per i lavoratori dipendenti del settore, in prosecuzione della prassi e della normativa vigente, intendono utilizzare quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.
In tale contesto verranno rinnovate le vigenti convenzioni regionali con l'Inps per l'utilizzo dell'Aspi in caso di sospensioni dal lavoro.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA GOVERNANCE DELLA BILATERALITA' NEL COMPARTO ARTIGIANO

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL confermano la reciproca volontà di affidare ad un sistema di relazioni moderno, efficace ed efficiente il governo complessivo dei rapporti finalizzati alla rappresentanza e tutela complessiva del lavoro artigiano, a garanzia della competitività delle imprese e dello sviluppo e consolidamento di occupazione di sempre maggiore qualità e preparazione professionale. Ribadiscono altresì la centralità del ruolo della contrattazione come da modello contrattuale artigiano in essere con il rafforzamento dei due livelli di contrattazione Nazionale e Regionale (rispettivamente Confederale e Categoriale), nella certezza della continuità contrattuale, della pari coerenza ed inscindibilità dei due livelli, secondo la prassi in essere. In questo quadro ribadiscono la scelta del sistema bilaterale così come attualmente costituito, la sua valorizzazione, il suo consolidamento e la sua insostituibilità, quale forma peculiare di attuazione della partecipazione dei lavoratori nel comparto.

SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo quadro in materia di governance della bilateralità e funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali (di seguito "Strumenti bilaterali") del sistema artigiano che dovranno essere assunti dagli Organi statuari dei singoli strumenti bilaterali artigiani

PREMESSA

Nel corso degli oltre trenta anni di funzionamento della bilateralità artigiana, si è assistito ad un progressivo ampliamento e consolidamento di tale esperienza, che le Parti Sociali valutano positivamente.

La bilateralità rappresenta il migliore strumento per dare risposte di sistema ad un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese capillarmente distribuite sul territorio nazionale.

La bilateralità nel comparto artigiano offre le premesse per sviluppare iniziative tese ad allargare la rappresentatività, ed anche attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali .

Un moderno e più inclusivo sistema di "welfare contrattuale integrativo" non può prescindere dalla valorizzazione dall'esperienza della bilateralità, quale strumento della contrattazione finalizzato a creare valore aggiunto a favore dei lavoratori e delle imprese.

Le Parti ribadiscono dunque l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla necessità di migliorare i criteri di funzionamento del sistema, al fine di garantire il massimo sviluppo e la più ampia diffusione e copertura delle prestazioni affidate agli Enti bilaterali.

Attualmente il quadro di relazioni sindacali è coerente sia con gli obiettivi di sviluppo e

qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese, sia con la struttura contrattuale presente, basata su un impianto generale del sistema di relazioni sindacali e del modello contrattuale disciplinato dai vigenti Accordi interconfederali, articolato su due livelli di contrattazione, rispettivamente Confederale e Categoriale, nel quale la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale nazionale e al soggetto di categoria, articolati a loro volta a livello nazionale e regionale.

In tale contesto il principio della contrattualizzazione della bilateralità, al fine di rendere esigibile da parte dei lavoratori/lavoratrici anche le prestazioni di welfare contrattuale previste all'interno dei CCNL e dei CCRL applicati nelle imprese artigiane e nelle PMI, ha permesso di conseguire risultati positivi anche per la qualità/quantità delle prestazioni offerte.

Occorre ora, in un'ottica di rafforzamento di questo patrimonio, delineare una fase di riorganizzazione, di rilancio ed innovazione del sistema bilaterale artigiano per favorire il passaggio ad una nuova stagione della bilateralità. L'evoluzione delle relazioni sindacali da un lato, la crisi economica, la riforma degli ammortizzatori sociali richiedono nuovi indirizzi operativi e funzionali che possano perseguire obiettivi di efficacia, efficienza di sistema e trasparenza nella gestione degli strumenti bilaterali di origine confederale negoziale, *ex lege* e/o contrattuale in linea con le aspettative dei lavoratori e delle imprese.

Le Parti considerano la bilateralità un'opportunità per le imprese e per i lavoratori e luogo di partecipazione e dialogo costruttivo: non sede di confronti negoziali.

La bilateralità artigiana nelle sue varie forme e nei suoi due livelli - nazionale e regionale - è lo strumento attraverso il quale si erogano prestazioni di welfare integrativo, a maggior ragione in relazione al progressivo arretramento dello stato sociale, a sostegno di lavoratori ed imprese.

In questo quadro, assieme alla verifica del raggiungimento dei fini istitutivi dei complessivi e singoli Strumenti bilaterali, diviene essenziale promuovere meccanismi di responsabilizzazione crescente nella gestione con la finalità di proteggere il valore espresso dalle esperienze e dalle prestazioni del sistema, valutando periodicamente gli andamenti, operando sulla base di un codice delle procedure ed una rendicontazione di oneri/proventi dotata di sufficiente pubblicità, al fine di massimizzare le prestazioni per i lavoratori e le imprese.

Per le stesse ragioni, occorre perseguire l'obiettivo dell'efficienza massima degli strumenti bilaterali strettamente legata alla loro capacità di funzionare secondo criteri integrati e regole di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati da adeguate professionalità, confermando il sistema di massima trasparenza in atto.

Le Confederazioni sottoscrittrici la presente intesa si riconoscono reciprocamente come i soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale anche nell'ambito degli Accordi e dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro sottoscritti dalle categorie delle stesse Parti; ribadiscono l'autonomia sindacale e la centralità della contrattazione collettiva nazionale e regionale quali elementi imprescindibili per il rafforzamento del comparto.

A tale riguardo le Parti sono già impegnate ad aprire un tavolo di confronto finalizzato alla sottoscrizione di un accordo sulla rappresentanza che tenga conto delle specificità delle imprese e del lavoro che caratterizzano i settori dell'artigianato ricercando la definizione di strumenti e modalità adeguati che valorizzino il sistema di relazioni in essere; nonchè ad avviare il confronto su un più moderno sistema di relazioni industriali.

PER TUTTO QUANTO PREMESSO

le Parti, nel valorizzare l'esperienza fin qui fatta e nel confermare l'impegno e l'obiettivo di avere un sistema complessivo di welfare integrativo efficace e soprattutto efficiente, in conformità ai principi di trasparenza, efficienza nel funzionamento e sostenibilità futura

RIBADISCONO

che la fonte della bilateralità artigiana sono gli Accordi Interconfederali nazionali e regionali con la possibile integrazione da parte dei Contratti collettivi nazionali e regionali di categoria per le proprie competenze;

che attraverso la contrattualizzazione del diritto alle prestazioni previste dalla bilateralità, si rendono esigibili e si generalizzano i diritti per i lavoratori e le lavoratrici.

CONVENGONO

- che le premesse sono parte integrante dell'accordo;
- che la bilateralità deve essere lo strumento che, in conformità ai principi sopra richiamati, realizza un modello di welfare integrato e coordinato;
- di sostenere il welfare contrattuale consolidato, anche alla luce delle necessarie masse critiche indispensabili alla sostenibilità futura di tale welfare;
- di svolgere una azione di indirizzo e coordinamento sulle eventuali iniziative assunte, a livello regionale da strutture che si pongono anche come co-gestori di welfare locale ad integrazione di welfare contrattuale già esistente;
- di realizzare una netta separazione tra indirizzo politico e operatività gestionale, riaffermando il ruolo e la piena ed effettiva operatività prevista dagli Statuti dei singoli strumenti bilaterali, fermo restando il ruolo di indirizzo generale in capo alle Parti Sociali istitutive, con netta separazione fra i soggetti che fanno parte degli Organismi tecnici degli Strumenti bilaterali (a titolo esemplificativo i Gruppi Tecnici di Valutazione) e i soggetti che partecipano ai negoziati sindacali;
- che le Parti sono impegnate a dare corso, alla scadenza di tutti gli organismi bilaterali, alla separazione tra indirizzo politico ed attività gestionale rivolto a stabilire un criterio di incompatibilità tra i soggetti abilitati alla gestione degli organismi esecutivi degli strumenti bilaterali e i rappresentanti legali delle Parti Sociali che sottoscrivono gli accordi negoziali a questi strumenti bilaterali riferiti o riferibili;
- che, ferma restando l'applicazione in Fondartigianato del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, i componenti gli Organi di gestione dello stesso designati dalle parti sociali ed il personale da esso dipendente - impegnato anche in ruoli operativi - nonché i componenti delle articolazioni regionali e dei gruppi tecnici di valutazione (nazionale e territoriali), non devono avere interessi in attività connesse all'erogazione di prestazioni formative e di servizi del suddetto Fondo e non possono essere nominati in altri Fondi interprofessionali a tutti i livelli, per ricoprire qualsiasi incarico a loro proposto;

- che nella gestione degli Enti/Fondi si prosegua nell'adozione di sempre migliori criteri di trasparenza, efficienza e sostenibilità, individuando il giusto equilibrio tra servizi/prestazioni forniti e costi;

- che le entrate siano destinate a prestazioni/servizi per lavoratori e imprese, contenendo nella massima misura possibile i costi di gestione;

- di mettere in sinergia a livello nazionale e regionale, l'utilizzo comune di sedi, sistemi operativi, dotazioni e reti informatiche della bilateralità, non soltanto per realizzare possibili economie di scala, ma anche per mettere a fattor comune elementi di conoscenza presenti all'interno degli strumenti bilaterali al fine di realizzare possibili interventi propositivi per lo sviluppo degli stessi;

- che nell'ambito del processo di individuazione delle professionalità chiamate ad operare negli strumenti bilaterali, ivi comprese le figure apicali, si procederà mediante criteri oggettivi di selezione che rispondano ai bisogni effettivi della struttura e valorizzino le capacità e le competenze dei candidati, ferma restando la responsabilità in capo agli organi degli Enti/Fondi e che la selezione del personale dipendente avverrà attraverso strutture esterne.

Infine, le Parti reputano necessario che in ottica di trasparenza ed evidenza dell'efficienza della gestione di sistema, gli Enti Bilaterali Regionali, fermo restando la loro autonoma responsabilità civilistica redigano e trasmettano in modo tempestivo all'Ente Bilaterale nazionale i propri bilanci dopo l'approvazione degli stessi, e che i bilanci vengano predisposti secondo un unico schema di bilancio.

Le parti si impegnano a dare attuazione, entro sei mesi dalla sottoscrizione, ai contenuti della presente intesa all'interno del sistema bilaterale a tutti i livelli.

Roma, 4 marzo 2016

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIA

CISL

UIL

TERZA PARTE

Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA)

CONVEGNO

CGIL
LOMBARDIA

**L'IMPEGNO
DELLA CGIL LOMBARDIA
PER LE LAVORATRICI
E I LAVORATORI
DELLE IMPRESE ARTIGIANE**



**Legnano, Palazzo Leone Da Perego
8 Luglio 2014
dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

**LA CGIL SCENDE
IN CAMPER**
per la promozione e il benessere
dell'artigianato



Accordo interconfederale

Istituzione Fondo di solidarietà bilaterale ai sensi dell'art. 3, comma 14, legge n. 92/2012

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI

e

Cgil, Cisl, Uil

Premesso che l'art. 3, della Legge n. 92/2012

- prevede, nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, quali quello dell'artigianato, la possibilità di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 e ss.;
- stabilisce che in tali comparti le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali possano definire, attraverso specifici accordi, l'adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, a prescindere dal numero dei dipendenti, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni;
- stabilisce che i predetti specifici accordi di adeguamento comunque: a) fissino un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%; b) determinino le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo; c) garantiscano l'equilibrio dei Fondi attraverso la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero attraverso la rideterminazione delle prestazioni; d) possano far confluire ai Fondi quota parte del contributo destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- stabilisce che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI sia riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali;

tenuto conto che

- nel comparto dell'Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli Accordi interconfederali nazionali e regionali, nonché dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga

prestazioni di welfare contrattuale che integrano e completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto nei contratti collettivi di categoria;

- le Parti in epigrafe indicate, con l'Atto di Indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto il 30.06.2010, hanno dato avvio alla raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il "Fondo sostegno al reddito";
- storicamente la bilateralità nel comparto artigiano garantisce prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori sospesi per crisi aziendali, attraverso l'integrazione di risorse di matrice contrattuale con l'indennità di disoccupazione (oggi Aspi);
- le Parti in epigrafe, con l'Accordo interconfederale del 30.11.2012, hanno convenuto di assicurare la tutela del reddito di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe cui non si applica la normativa in materia di integrazione salariale, attraverso il Sistema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali dell'Artigianato.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale secondo il modello alternativo di cui al richiamato comma 14 dell'art.3 l. 92/2012, per tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le Parti in epigrafe, anche con meno di 16 dipendenti. Il Fondo (FSBA) sarà costituito in conformità alle normative di legge, entro il 31.12.2013, mediante EBNA, previa modifica dello Statuto di EBNA. Al Fondo potranno accedere i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate;
- 2) il Fondo opera mediante l'attuale modello di integrazione fra risorse pubbliche/risorse private di matrice contrattuale e combinando l'indennità erogata dal Fondo bilaterale con l'indennità di disoccupazione (Aspi);
- 3) sulla base del precedente punto 2) l'Accordo ha carattere sperimentale fino a tutto il 31/12/2015, coincidente cioè con la scadenza prevista dal comma 17 dell'art. 3 della l. 92/2012, che riconosce l'Aspi ai lavoratori sospesi per crisi aziendale, subordinatamente ad un intervento dei Fondi bilaterali di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa. Entro il 30.06.2015, le Parti si incontreranno per effettuare una verifica sulle modalità di funzionamento del Fondo;
- 4) l'aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo è definita ai sensi del comma 15 dell'art.3 della l. 92/2012, secondo le modalità che verranno stabilite dalle Parti;
- 5) il meccanismo di raccolta della contribuzione è realizzato mediante l'EBNA, secondo l'attuale sistema per la bilateralità, come previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30.06.2010;

6) la conferma del livello regionale per l'erogazione delle prestazioni, attraverso un sistema che, nel rispetto della legge, definisca specifiche convenzioni con i singoli Enti Bilaterali Regionali secondo l'attuale meccanismo;

7) gli amministratori del FSBA saranno nominati sulla base dei criteri stabiliti dal comma 16 dell'art. 3 della l. 92/2012, tra i quali andranno ricompresi l'aver ricoperto incarichi dirigenziali/direttivi presso Organizzazioni datoriali/sindacali e/o avere ricoperto incarichi negli organi statutari della bilateralità;

Le Parti proseguiranno il confronto al fine di completare la definizione degli aspetti attuativi della presente intesa entro il 30.11.2013, in coerenza con quanto previsto al precedente punto 1).

Roma, 31 ottobre 2013

Confartigianato Imprese

ENI
CASARTIGIANI

CLAAI

Ale B. Peoni

CGIL

CISL

UIL

Antonio Jole
P. Negri
UIL

**Accordo interconfederale applicativo dell'accordo interconfederale 31/10/2013
per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale
alternativo dell'Artigianato (FSBA)**

Roma, 29 novembre 2013

Tra

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

CLAAI

e

CGIL

CISL

UIL

Le parti, in attuazione dell'accordo interconfederale del 31 ottobre 2013 e visto l'accordo interconfederale del 30 novembre 2012, che hanno stabilito la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) ai sensi del comma 14 e seguenti dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nel ribadire che il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti di cui al punto 1) dell'accordo interconfederale 31/10/2013, cui non si applica la normativa in materia di integrazione salariale, convengono quanto segue.

1) In considerazione dell'aliquota contributiva minima prevista dal comma 15, lett. a), dell'art. 3 della legge 92/2012, pari allo 0,20%, al fine di strutturare un meccanismo di immediata applicazione e di semplice calcolo, è stabilita per ogni lavoratore dipendente una contribuzione in cifra fissa. Pertanto, l'importo di 29,00 euro previsto dalla lettera e) "Fondo sostegno al reddito", del punto 5), della delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010, dall'Atto di indirizzo sulla Bilateralità del 30 giugno 2010, nonché dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, è elevato a 34,00 euro, nell'ambito dell'importo di 61,25 € di cui alla richiamata lettera

e), lasciando invariata la quota complessiva destinata alla bilateralità pari a 125€ annui per lavoratore.

2) Le quote finora accantonate ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, pari a 29 euro per ogni lavoratore, residue al 31/12/2013, potranno, sulla base di accordi regionali, essere utilizzate per la fase di avvio del Fondo.

3) Le parti sociali provvederanno, anche mediante Ebna, a dare immediato avvio a tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del Fondo.

4) L'accordo è sperimentale ed opererà fino al 31 dicembre 2015. Ogni 3 mesi, a partire dall'avvio delle prestazioni, il FSBA elaborerà un'analisi dettagliata sull'andamento del Fondo da sottoporre alle parti.

5) Entro il 30 giugno 2015, le parti si incontreranno per una valutazione complessiva anche in relazione alle prestazioni erogate ed alla contribuzione stabilita.


Confartigianato Imprese




CNA

Casartigiani


Claai



Cgil



Cisl



Uil


Ennio Fucini



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

VISTO l'articolo 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13;

VISTO l'articolo 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14, della sopra richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato" e adeguare l'atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;

VISTO l'atto costitutivo di associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424;

CONSIDERATE le finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;

CONSIDERATA la necessità avvertita dalle parti sociali del settore artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato articolo 3;

CONSIDERATA l'ulteriore necessità di assicurare ai lavoratori del settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo articolo 3 nel rispetto di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo articolo 3;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

SENTITE, nella riunione del 29 maggio 2014 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013;

RITENUTO, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 disposizioni per determinare requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi; criteri e requisiti per la contabilità dei Fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

DECRETA

ART. 1

Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato è gestito dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI, dello Statuto del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA.
2. I membri degli Organi di cui al comma precedente devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati dal presente decreto.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 2

Requisiti di professionalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto del FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti Bilaterali di settore.
2. I componenti degli Organi devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento o indennità.

ART. 3

Requisiti di onorabilità

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 dello Statuto del FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile;
- d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. La decadenza dall'ufficio è dichiarata dall'Organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni:
- a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
 - b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione è dichiarata con le modalità di cui al comma 3.

ART. 4

Criteria e requisiti per la contabilità

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto del FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità.
2. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. Il Fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
6. Il bilancio consuntivo deve essere costituito: da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla relazione dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto.
7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalità senza vincolo, atti di liberalità con vincolo, atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.
8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.
9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovrà essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.
10. Il bilancio si deve ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni devono essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato,
11. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

12. La relazione dell'Organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del Fondo.
13. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.

ART. 5

Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato; in caso di irregolarità o di inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività.
2. Il Fondo è tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.
4. Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.
5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.
6. L'attività di monitoraggio prevede presso il Fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di informazioni:
 - a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del Fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
 - b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il Fondo;
 - c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 23/10/2015
Prot. 40 / 0020931

E. B. N. A.
20 OTT. 2015
PROT. N° 1.541

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione

Divisione III

Al **Fondo di solidarietà bilaterale FSBA**
c.a. del Direttore dr. Tommaso Campanile
info@fsba.it
info@fondofsba.it

All' **Ente Bilaterale Nazionale Artigianato
EBNA**
c.a. del Presidente dr. Claudio Miotto
c.a. del Direttore dr. Tommaso Campanile
direttore@ebna.it
amministrazione@ebna.it

Prot. n.

Allegati: 1

Rif. nota prot. n. del

Oggetto: Fondi bilaterali

Facendo riferimento all'incontro tenuto lo scorso 19 ottobre presso questa Direzione nel corso del quale sono state affrontate alcune problematiche inerenti all'adeguamento dei Fondi bilaterali alla nuova normativa recata dal D.Lgs. n. 148/2015.

Con il fine di incardinare la procedura di adeguamento nell'ambito della disciplina dettata dalla citata norma, occorre ripercorrere il processo di istituzione dei Fondi di solidarietà così come delineato dalla precedente normativa (art. 3, co. 14, della Legge n. 92/2012).

Tale disposizione prevedeva che le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei settori ove esistessero consolidati sistemi di bilateralità, potevano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro. La medesima norma al successivo comma 17 stabiliva che, a livello sperimentale - per il triennio 2013-2015 - potesse essere riconosciuta ai lavoratori sospesi l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (c.d. ASpI), prevedendo un intervento integrativo (pari almeno al 20%) a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14.

Il legislatore, nell'estendere la norma, ha inteso concedere ai sistemi bilaterali consolidati (e non ad altri), la possibilità di assicurare una loro partecipazione volta a garantire la parziale copertura di detta indennità, senza però prevedere la costituzione di un nuovo soggetto giuridico. L'intento è stato evidentemente quello di indirizzare i contributi versati dalle aziende del settore all'esclusiva finalità per la quale nasce la norma, cioè l'integrazione dell'indennità ASpI, convogliando tutte le risorse a tale scopo. Di conseguenza eventuali altri costi, come ad esempio quelli per la gestione, dovranno rimanere a totale carico dell'Ente bilaterale di riferimento.

La scelta di concedere la possibilità di istituire detti Fondi solamente nell'ambito di consolidati sistemi di bilateralità ne è la conferma.

EBNA, con atto del 26 marzo 2014, ha invece proceduto alla costituzione di un nuovo organismo.

La scrivente Amministrazione ed il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dell'urgenza avvertita dalle parti sociali di assicurare al più presto una tutela reddituale ai lavoratori

Via Forno, 8 - Palazzina A, piano 1° - Roma 00192
tel. 06 4683 4082 - fax. 06 4683 5228

e-mail: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it PEC: DGammortizzatoriSociali.div3@pec.lavoro.gov.it

del settore, hanno emanato il Decreto n. 86986 del 9 gennaio 2015, al fine di dare un riconoscimento al Fondo, comunque già costituito, ed al fine di dettare una serie di requisiti cui il Fondo si sarebbe dovuto adeguare.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, preso atto all'art. 46 dell'avvenuta abrogazione dei commi 14 e ss. dell'art. 3 della Legge n. 92/2012, si deve intendere conclusa quella fase sperimentale riferita al triennio 2013-2015. Di conseguenza, posto che il Fondo si avvia - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - a svolgere un'attività a regime, risulta necessario riconciliare l'istituzione del Fondo FSBA con le disposizioni attualmente in vigore (v. art. 27, comma 1, del citato Decreto Legislativo).

A tale scopo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali costituenti EBNA, una volta siglati gli accordi e i contratti collettivi previsti all'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, dovranno procedere alla modifica dello statuto di EBNA, prevedendo l'istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo all'interno dello stesso ente bilaterale; contemporaneamente gli organi costitutivi di FSBA procederanno allo scioglimento del Fondo ed alla devoluzione del patrimonio in liquidazione al Fondo di solidarietà istituito presso EBNA.

Con l'occasione si evidenzia che il nuovo Fondo dovrà dotarsi di un adeguato sistema di contabilità, che consenta la tracciabilità delle risorse gestite e sia improntato alla massima trasparenza quanto al loro utilizzo. È quindi necessario che il Fondo faccia confluire per intero su un unico conto corrente, appositamente dedicato, tutti i contributi versati dalle aziende. In alternativa, ove fosse invece confermato l'attuale sistema che vede la presenza di 21 conti correnti a carattere regionale, tale obbligo potrà essere assolto con la formale assicurazione che l'accesso a detti c/c è riservato esclusivamente all'organo individuato dall'Ente bilaterale nazionale. La finalità è quella di evitare che un'azione non combinata degli enti territoriali possa far correre il rischio che vengano erogate prestazioni in carenza di disponibilità. Per scongiurare tale eventualità è quindi necessaria una gestione accentrata delle somme derivanti dal contributo versato dalle aziende.


Nel rammentare che la data finale per l'adeguamento, previsto dall'art. 27 del D.lgs. n. 148/2015, è fissata al 31 dicembre 2015, sembra opportuno che le parti sociali procedano al più presto alla definizione degli accordi con i contenuti previsti al comma 5. L'urgenza è determinata anche dal fatto che le intese, una volta raggiunte, dovranno necessariamente essere seguite dai processi di adeguamento delle fonti istitutive dei Fondi.

Da ultimo, per quanto riguarda l'operatività di FSBA per il periodo 2014-2015, allo scopo di verificare l'andamento dell'attività svolta in detto arco temporale si chiede, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 86986 del 9 gennaio 2015, di restituire compilato il prospetto denominato "*piano finanziario di attività*", che viene fornito in allegato, corredato di una relazione atta ad illustrare, tra l'altro, le procedure utilizzate per l'erogazione delle prestazioni rese. Si sottolinea che lo schema, limitato temporalmente al 30 settembre 2015, deve essere redatto utilizzando il sistema contabile di cassa e, pertanto, le somme indicate dovranno trovare esatta corrispondenza con le risultanze contabili desumibili dai conti correnti presso i quali - attualmente - sono depositate e movimentate le risorse versate ed eventualmente assegnate alle aziende. Ciò allo scopo di rendere una rappresentazione dei contributi effettivamente ricevuti e delle prestazioni concretamente erogate nel periodo di riferimento.

Lo schema dovrà essere restituito, in formato Excel e PDF, entro 20 giorni dalla presente, inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Ugo Menziani



Via Fornovo, 8 – Palazzina A, piano 1° – Roma 00192
tel. 06 4683 4082 – fax. 06 4683 5228

e-mail: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it PEC: DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it



Accordo Regionale per l'erogazione FSBA di una prestazione d'integrazione salariale per i lavoratori, in caso di sospensione per il periodo 24 settembre 2015 – 31 dicembre 2015

Premesso che



con la pubblicazione del Decreto Legislativo 148/2015 dello scorso 24 settembre in materia di Ammortizzatori Sociali, risulta abrogato l'Art.3 comma 17 della Legge 92/2012 (Legge Fornero), relativo ai trattamenti di integrazione salariale (Aspi per i lavoratori sospesi) erogati a valere sul Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato.



Tali prestazioni di integrazione salariale, erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato istituito ai sensi dell'Art.3 comma 14 della Legge 92/2012, sono il risultato di una combinazione di risorse pubbliche e private bilaterali, come disciplinato dal suddetto comma 17. Nel giugno scorso le Parti Sociali Datoriali e Sindacali dell'Artigianato hanno pertanto siglato in Lombardia, tramite l'Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato (ELBA), una conseguente convenzione con INPS valida fino al 31 dicembre prossimo.



In considerazione dell'entrata in vigore della disciplina di riordino pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso, l'INPS, in base a una conforme interpretazione ministeriale, ha ritenuto che cessasse, a partire dal giorno 24 settembre, la prestazione suddetta e il contestuale intervento pubblico di integrazione salariale.



Saranno di conseguenza integrabili dall'INPS, a norma del comma 17 in argomento, le indennità erogate in relazione ai periodi di sospensione fino alla giornata del 23 settembre compresa.



Si apre pertanto un vuoto di prestazioni fino al 31 dicembre 2015, anche per le imprese e i lavoratori del settore artigiano che avevano già attivato le sospensioni con la legittima aspettativa di una copertura fino alla fine del corrente anno.



Le conseguenze della lunga crisi economica si fanno ancora pesantemente sentire tra lavoratori e imprese dell'artigianato lombardo: permane quindi l'esigenza di dare concreta tutela al settore artigiano anche a partire dal periodo dal 24 settembre a tutto il 31 dicembre 2015.

Considerato

il Verbale d'Accordo nazionale del 13 Ottobre 2015 e la conseguente delibera del FSBA, i cui contenuti vengono recepiti dalla presente intesa

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

in via straordinaria e per il solo periodo di trattamento tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2015 ELBA erogherà, previo specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, il 40 % della misura massima dell'indennità ASPI (pari per l'anno 2015 ad €. 1.167,91), equivalente ad €. 467,16 mensili.

In ogni caso, al fine di garantire la piena copertura al lavoratore dipendente sospeso, le parti firmatarie la presente intesa si sono già attivate nei confronti di Regione Lombardia allo scopo di ottenere l'erogazione di una quota del 5% delle risorse destinate alla concessione di trattamenti di integrazione salariale, di cui al decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014.

Giusto quanto disposto dall'accordo nazionale tale strumento può essere utilizzato sia in caso di sospensione che di riduzione dell'orario di lavoro e, ove possibile, previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità contrattuale, nazionale e regionale.

Nel caso di adozione di provvedimenti regionali o nazionali in materia, le parti firmatarie la presente intesa s'incontreranno per le opportune armonizzazioni.


Si dà mandato agli uffici ELBA di predisporre la necessaria modulistica, modificando quella predisposta in occasione dell'accordo del 8 giugno 2015.

A tale riguardo si precisa che tutti gli accordi sindacali, anche quelli riferiti a sospensioni già in essere al 23 settembre 2015, i quali dovranno essere nuovamente sottoscritti dai soggetti interessati e presentati a ELBA entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.


Fase transitoria:


fino al 15 Novembre 2015 potranno essere siglati accordi con decorrenza retroattiva della sospensione a far data dal 24 settembre 2015


Letto, confermato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 

CNA LOMBARDIA 

CLAAI LOMBARDIA 

CASARTIGIANI LOMBARDIA 

CGIL LOMBARDIA 

CISL LOMBARDIA 

UIL LOMBARDIA 



**Verbale di accordo sindacale per sospensione e/o riduzione d'orario per
crisi aziendale/occupazionale**

(Accordo regionale artigianato del 16/10/2015)

Il giorno/...../..... si sono incontrati

presso.....

• l'Impresa

con sede a

in via

codice fiscale/partita iva

rappresentata da

in qualità di legale rappresentante,

• le Parti Sociali competenti per territorio, nella persona di

(nome, cognome, OO.AA.)

.....

• il Rappresentante Sindacale di Bacino nella persona di

(nome,cognome,OO.SS.)

.....

PREMESSO

che l'Impresa ha comunicato la volontà di sospendere l'attività per il periodo che va dal giorno/...../.....
al giorno/...../..... a seguito di crisi aziendale/occupazionale dovuta a (a titolo esemplificativo):

- crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
- mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevedibili quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.
-

SI CONVIENE E SI STIPULA

ai sensi dell'Accordo Interconfederale regionale del 16 Ottobre 2015 di sospendere dall'attività lavorativa n°..... dipendenti, ai quali viene consensualmente sospeso l'orario di lavoro per il periodo dal giorno .../.../..... al giorno .../.../.....

Con il presente accordo l'impresa viene sollevata dall'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione diretta per le giornate di effettiva sospensione, **per le quali verrà erogata una prestazione del 40% della misura massima dell'indennità ASPI**; la retribuzione indiretta maturerà secondo le vigenti disposizioni del relativo C.C.N.L. applicato.

La sospensione effettiva dei lavoratori potrà verificarsi in giornate non consecutive all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale.

In caso di ripresa dell'attività lavorativa, l'azienda richiamerà la/le lavoratrice/i e il/i lavoratore/i sospesa/o/i con un preavviso di 24 ore.

Copia del presente verbale dovrà essere trasmesso in via telematica entro 30 giorni dall'inizio delle sospensioni, a cura dell'impresa o dall'Associazione Artigiana a cui conferisce mandato, all'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (fsba@pec.elba.lombardia.it)

Per quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa in materia ed all'Accordo Interconfederale Regionale i cui contenuti sono integralmente conosciuti ed accettati dai lavoratori e dalle azienda.

Firma dell'Impresa

RSB

Associazione di Categoria

I lavoratori
(per presa visione ed integrale accettazione)

Nome e Cognome e codice fiscale

Al Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione
dott. Ugo Menziani
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Divisione III
Via Fornovo, 8 Palazzina A, piano 1^
00192 Roma

Prot. n. 1558
Roma, 29 ottobre 2015

Oggetto: Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato

A seguito della Sua comunicazione del 23 ottobre u.s. (Prot. 40/0020931), con l'intento di ripercorrere il processo di adeguamento del sistema bilaterale dell'artigianato alle finalità di cui al D.lgs. n. 148/2015, Le rappresentiamo quanto segue.

Con il Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato (FSBA), costituito in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della Legge n. 92/2012 e degli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti sociali dell'artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani e Clai e CGIL, CISL e UIL), in considerazione delle peculiari esigenze del settore e del consolidato sistema di bilateralità esistente, hanno deciso di attuare il modello di fondo di solidarietà "alternativo".

In coordinamento con il Ministero del Lavoro, nel corso degli anni 2012 e 2013, si definì l'iter da perseguire. Vi furono, come è noto, vari incontri formali e informali con la Direzione Generale competente rappresentata anche ai massimi livelli.

Osservando con attenzione l'Accordo Interconfederale del 31 ottobre 2013 e lo Statuto di FSBA, FSBA è costituito "presso" EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato), secondo una forma giuridica che allora apparve la più corretta da adottare. Essa coincide con quella dell'associazione con personalità giuridica, ove la cifra connotativa più rilevante è in totale dipendenza da EBNA di FSBA. In termini più tecnici, FSBA è stato costituito da EBNA, con finalità specifica e esclusiva di gestione delle risorse per il sostegno al reddito, ed è amministrato mediante la struttura tecnica di EBNA, senza oneri di sorta per il bilancio di FSBA. Di qui muove l'idea che l'attuale assetto giuridico di FSBA è in piena coincidenza con quanto da Lei indicato nella citata lettera del 23 ottobre. Ritenere il contrario significherebbe limitare significativamente l'azione contrattuale collettiva istitutiva che è stata all'uopo delegata dalla norma di legge.

La scelta di procedere alla costituzione di un soggetto giuridico (associazione con personalità giuridica) non viola in nessun modo la normativa del 2012 e del 2015, anzi rispecchia proprio il nostro consolidato sistema di bilateralità. Ed è proprio nel modello delineato attraverso FSBA che si riscontra la nostra

tradizionale operatività della bilateralità. Sul punto si noti che FSBA opera, di fatto, mediante EBNA. Ne sono prova il fatto che FSBA utilizza la medesima struttura organizzativa di EBNA e vi è perfetta coincidenza tra i soggetti apicali delle due istituzioni. Le risorse economiche raccolte per il sostegno al reddito sono utilizzate esclusivamente per le prestazioni ai lavoratori, le spese di gestione e di funzionamento di FSBA sono a carico esclusivo di EBNA.


Quanto al sistema di contabilità e di trasferimento delle risorse, il modello a oggi delineato è già improntato ai criteri di trasparenza e tracciabilità. La creazione di 21 conti correnti (mere gestioni interne di contabilità) risponde all'esigenza di valorizzare il territorio e la bilateralità regionale, quale soggetto in grado di rispondere meglio ai bisogni specifici delle imprese e lavoratori presenti nelle diverse realtà produttive. Ne è prova il fatto che l'accesso a ciascun conto è riservato esclusivamente a FSBA il quale ha piena titolarità sulla disponibilità delle risorse, sempre nell'insieme intese.

Al fine di poter chiarire tali aspetti organizzativi, anche in relazione alla tempistica dettata dal D.lgs. n. 148/2015, Le chiediamo la disponibilità a calendarizzare un incontro urgente, con la presenza delle parti sociali istitutive della bilateralità artigiana, volto alla definizione dei contenuti dell'accordo in fieri e al relativo processo di adeguamento.

Distinti saluti.

Il Vice Presidente EBNA- FSBA

Luigi Scrivani



Il Presidente EBNA – FSBA

Claudio Miotto



Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA)

Le Parti

Confartigianato

CNA

Casartigiani

Claii

e

CGIL

CISL

UIL

Premesso che

sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno ²⁰¹² n. 92, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claii e Cgil, Cisl, Uil), con gli Accordi Interconfederali del 29/10/2012, del 30/10/2013 e del 30/11/2013 hanno adeguato le fonti normative e istitutive della propria bilateralità mediante un apposito Fondo istituito dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) denominato Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA), autorizzato con Decreto 9 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia (Decreto n. 86986 pubblicato in G. U. il 9 marzo 2015);

l'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che in riferimento all'artigianato, in considerazione dell'operare del consolidato sistema di bilateralità e delle peculiari esigenze del settore, con accordo sindacale stipulato tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sia possibile costituire un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo al modello dei Fondi costituiti presso l'Inps ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge, adeguando le fonti normative e istitutive del proprio fondo bilaterale.

Tutto ciò premesso, nel dare attuazione all'articolo 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti in epigrafe, anche con meno

di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle organizzazioni sottoscrittrici la presente intesa, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

Articolo 2

Prestazioni e durate

Il Fondo eroga, con le durate e le causali previste dal presente accordo, la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la prestazione dell'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 971,71€ e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dall'articolo 2 del presente accordo sono le seguenti:

- 13 settimane di assegno ordinario;
- 26 settimane di assegno di solidarietà.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

Articolo 3

Causali di intervento

Ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1 della presente intesa che, in presenza di accordo sindacale, siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è corrisposto l'assegno ordinario di cui all'articolo 2 del presente accordo, nei seguenti casi:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Ai dipendenti delle imprese sopra richiamate è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 2 del presente accordo nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Articolo 4

Aliquota contributiva

Nel rispetto delle regole e delle procedure proprie del consolidato sistema di bilateralità e delle esigenze del comparto dell'artigianato, espressamente richiamate dall'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2016, la nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA.

Dal 1° luglio 2016, tale aliquota è incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.

La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

Articolo 5

Modalità di raccolta della contribuzione

La raccolta della contribuzione continuerà secondo l'attuale modalità con modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale "EBNA".

Articolo 6

Soggetto erogatore della prestazione

Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente accordo saranno erogate dal Fondo, attraverso l'Ente Bilaterale regionale di riferimento, fermo restando che il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare la contribuzione correlata all'Inps, con la possibilità di rivalsa dello stesso datore sul Fondo.

Articolo 7

Conti regionali e Fondo di perequazione

Viene confermato integralmente l'attuale meccanismo di raccolta e di distribuzione delle risorse, ivi compreso il Fondo di perequazione già istituito. Le quantità, le causali e le modalità di utilizzo della riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale verranno definite dal Consiglio direttivo di FSBA in relazione all'andamento delle prestazioni del Fondo.

Articolo 8

Gratuità delle cariche

Ai componenti del Consiglio Direttivo del Fondo non spetta alcun emolumento.

Roma, 10 dicembre 2015

Confartigianato




CNA




Casartigiani



Claai



Cgil



Cisl



Uil





Allegato "A" alla Racc. 11574

STATUTO FSBA

Titolo I

COSTITUZIONE -SEDE - SCOPI - DURATA -

Articolo 1

COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 14 e ss., della Legge 28 giugno 2012 n. 92 e articolo 27 comma 1 Dlgs 148/2015, e successive modificazioni, e in conformità agli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, è costituita l'Associazione, con personalità giuridica, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", in sigla, per ogni effetto di legge, "FSBA", in regime di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con successivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. FSBA è costituito e organizzato mediante l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato - EBNA - in forza degli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, nonché per volontà delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali (qui anche "Associati di Diritto" o "Associazioni") costituenti EBNA: CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n.

9/A, Confartigianato Imprese, con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n.152, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani con sede in Roma, Via Flaminio Ponzio n. 2, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane con sede in Milano, Via Doberdò n. 16, CGIL con sede in Roma, C.so d'Italia n. 25, CISL con sede in Roma Via Po n. 21, UIL con sede Roma Via Lucullo n. 6. I menzionati "Associa-
ti di diritto", o "Associazioni" hanno funzioni di indirizzo, di programmazione dell'attività, dell'organizzazione, della governance che verranno presentate agli organi statutari del FSBA.

3. FSBA, che è un'istituzione bilaterale, gestita secondo il principio della pariteticità, riconosce la competenza dell'autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dell'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento e della tipologia di prestazioni, per la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota o di rideterminazione delle prestazioni che in funzione dell'andamento della gestione garantiscano l'equilibrio finanziario e, in particolare, per l'introduzione di meccanismi volti ad applicare quanto previsto all'art. 27 comma 1 e seguenti Dlgs 148/2015 secondo il quale, previa modifica dei rispettivi statuti può determinarsi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimanendo fermi gli obblighi contributivi previsti dall'art. 118 della

	legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e	
	che le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle	
	finalità formative, per la determinazione dei criteri e dei	
	requisiti di gestione di FSBA anche mediante l'adozione di	
	successive modifiche dello Statuto, ivi compresi i criteri di	
	elezione e designazione dei componenti dell'Assemblea, Consi-	
	glio Direttivo e del Collegio dei Revisori. FSBA si conformerà	
	agli accordi interconfederali collettivi vigenti e futuri per	
	l'adozione del regolamento di attuazione, anche ai fini	
	dell'esplicazione della potestà deliberativa da parte del Con-	
	siglio Direttivo.	
	4. FSBA persegue i propri fini istituzionali assicurando il	
	pareggio di bilancio e condizioni di equilibrio economico-	
	finanziario di cui al Dlgs 148/2015, e non può erogare presta-	
	zioni in carenza di disponibilità.	
	Articolo 2	
	SEDE	
	1. FSBA ha sede nel Comune di Roma.	
	2. Il Consiglio Direttivo può stabilire e variare l'ubicazione	
	della sede di FSBA nel Comune di Roma, nonché istituire uffi-	
	ci, sedi e sportelli in città diverse da quelle in cui è sta-	
	bilita la sede di FSBA nonché, in forza della convenzione di	
	cui all'articolo 14, comma 2, lett. g), del presente Statuto,	
	presso gli Enti Bilaterali Regionali del comparto dell'arti-	
	giano (di seguito anche "EEBBRR").	

Articolo 3

SCOPI - PRESTAZIONI

1. FSBA si propone di promuovere forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del comparto dell'artigianato secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 1 e seguenti Dlgs 148/2015 e dagli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, nonché da eventuali successivi accordi interconfederali. Tra i lavoratori possono essere ricompresi i dipendenti delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle società dalle stesse costituite, partecipate o promosse e dei correlati enti bilaterali di livello nazionale e territoriale.
2. Pertanto FSBA si propone di erogare prestazioni al fine di assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, erogando prestazioni di sostegno al reddito in conformità all'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 ed alla legislazione vigente.
3. In aggiunta a quanto sopra FSBA potrà predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti il Fondo nell'ambito dell'autonomia collettiva nazionale.
4. FSBA non ha scopo di lucro.

	Articolo 4	
	DURATA	
	1. FSBA ha durata illimitata, salvo l'eventuale procedimento	
	di scioglimento/estinzione di cui all'articolo 6 del d.p.r. 10	
	febbraio 2000, n. 361.	
	Titolo II	
	ORGANIZZAZIONE	
	Capo I	
	ORGANI	
	Articolo 5	
	ORGANI	
	1. Gli organi di FSBA sono:	
	A. l'Assemblea	
	B. il Presidente	
	C. il Vice-Presidente	
	D. il Consiglio Direttivo	
	E. il Collegio dei Revisori	
	F. il Collegio dei Garanti	
	2. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica 3	
	anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere con-	
	fermati secondo quanto disciplinato dagli articoli successivi.	
	Capo II	
	Assemblea e Presidenza	
	Articolo 6	
	COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati di Diritto di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

2. Gli Associati di Diritto sono rappresentati in Assemblea da ventiquattro componenti in rappresentanza paritetica degli Associati di Diritto, indicati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto o, eventualmente, in sostituzione, da altro componente munito di delega scritta. La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all'ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni componente, non può rappresentare in Assemblea più di 1 (uno) componente.

3. All'Assemblea partecipano con diritto di intervento nella discussione e con diritto di voto i rappresentanti di cui al comma 2 che precede. Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione i Revisori. Il Direttore può partecipare e, se richiesto, può intervenire.

4. Ciascun rappresentante o persona munita di delega scritta di cui al comma 3 che precede deve esercitare i due voti a lui spettanti nello stesso modo, non essendo ammessa l'espressione di voti disgiunti, parziali, divergenti o contraddittori.

Articolo 7

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno due volte l'anno, una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale allo scopo

di procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, e un'altra volta, entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico e finanziario dell'anno successivo.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e con l'avvertimento che la convocazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica inviata almeno 10 giorni prima della data della riunione a tutti gli Associati.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica inviata con preavviso di almeno 6 giorni.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio e/o video-conferenza.

Articolo 8

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - VERBALI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea è portato a conoscenza degli Associati entro 15 giorni a cura del Direttore.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Associato, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea tranne che per le lettera a) dell'art. 9 comma 2 e per il comma 3 che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega per ciascun componente.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano di FSEB e stabilisce le linee di indirizzo e strategiche dell'azione della stessa. Essa delibera, di regola, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:

a) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti dalle cariche da essi rispettivamente rivestite presso FSBA;

b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa e del programma di attività;

c) l'esame e l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari in conformità con la normativa vigente ed applicabile alla FSBA;

d) su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo nonché la revoca dei componenti dello stesso;

e) la decisione sulle ratifiche delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che devono essere sottoposte all'Assemblea ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione;

f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;

g) assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi associativi;

3. Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

a) le modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di Attuazione. Tali eventuali modificazioni saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

li;	
b) l'approvazione e la modifica e/o integrazione del Codice Etico, fermo restando che tali modifiche e/o integrazioni non comportano modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;	
c) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Fondo ai sensi delle rilevanti disposizioni di legge e del presente Statuto nonché la devoluzione del patrimonio netto risultante dal rendiconto finale della liquidazione.	
PRESIDENZA	
Articolo 10	
PRESIDENTE	
1. Il Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.	
2. Il Presidente congiuntamente al Vice-Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi e dei membri del FSBA, con facoltà di agire e resistere in giudizio.	
3. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, congiuntamente al Vice-Presidente sovrintende lo svolgimento di tutta l'attività del Fondo e delle attività del Direttore. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori verificandone la regolare costituzione, firma i relativi ver-	



bali e cura l'attuazione delle decisioni assunte.

Articolo 11

VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

3. Il Vice-Presidente congiuntamente al Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

Capo III

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri compresi il Presidente e il Vice-Presidente, per conformità al principio di pariteticità di FSBA. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e del

	Vice-Presidente la cui rielezione è disciplinata ai precedenti	
	articoli 10 e 11.	
	3. Qualora durante il triennio venga a cessare dalla carica,	
	per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei Consiglieri,	
	l'intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Con-	
	siglieri rimasti in carica devono immediatamente dare notizia	
	alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente	
	Statuto per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in confor-	
	mità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento di	
	Attuazione. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al com-	
	pimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestio-	
	ne di FSBA.	
	4. Nel caso in cui debba essere sostituito, prima dello scade-	
	re del mandato, un componente del Consiglio Direttivo, il Pre-	
	sidente chiede una nuova designazione alle Associazioni di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il membro no-	
	minato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso	
	del triennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in ca-	
	rica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.	
	5. In aggiunta alle altre ragioni contemplate nel presente	
	Statuto e nel Regolamento di Attuazione, i membri del Consi-	
	glio Direttivo decadono dall'incarico anche qualora risultino	
	essere assenti ingiustificati a più di un terzo delle riunioni	
	annuali del Consiglio.	
	Articolo 13	

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti oppure la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di posta elettronica o fax inviati a ciascun Consigliere almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché indicare luogo, giorno e ora della riunione. In caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore. Possono altresì essere invitati, qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, altri soggetti in ragione del contributo che possono apportare.

4. Le riunioni del Consiglio di Direttivo, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio Direttivo, tranne che per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, le modifiche statutarie, la proposta di scioglimento, l'organico ed il regolamento di

FSEA le cui deliberazioni sono assunte all'unanimità.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

6. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di FSBA e delibera su ogni questione ad esso deferita dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, che non risulti espressamente demandata ad altri Organi.

2. Il Consiglio Direttivo è competente a:

a) promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, ed esaminare tutte le questioni di carattere generale dirigendo

	l'attività di FSBA;	
	b) deliberare e sottoporre all'assemblea gli indirizzi generali dell'azione di FSBA e deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e/o dal Vice-Presidente;	
	c) proporre all'Assemblea le modificazioni dello Statuto;	
	d) proporre le modificazioni del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico;	
	e) proporre all'Assemblea, sentite le Associazioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, l'eventuale scioglimento di FSBA;	
	f) predisporre i rendiconti economici e finanziari in conformità con la normativa vigente ed applicabile a FSBA;	
	g) predisporre convenzioni da stipulare con gli EEBRR ai fini della ripartizione dei contributi riscossi su base regionale e dell'erogazione delle prestazioni, con garanzia anche patrimoniale per il relativo utilizzo, nonché ai fini della gestione delle pratiche di sostegno al reddito, e delle correlate istruttorie e rendicontazioni;	
	h) deliberare se necessario e in ogni caso prendere atto della concessione degli interventi e dei trattamenti istruiti e gestiti dagli EEBRR in forza della convenzione di cui alla lettera g) che precede, nonché compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento di Attuazione;	

i) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
j) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
k) nominare e revocare il Direttore definendo le deleghe e il compenso eventuale ad esso spettante;
l) deliberare la costituzione di Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro, con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi;
m) promuovere e attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi di FSBA;
n) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o da regolamenti.
Capo IV
DIRETTORE
Articolo 15
NOMINA E FUNZIONI
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto, in ogni caso con specifica formazione professionale, o esperienza gestionale, in materie economico-

	giuridiche. Il Direttore provvede alla organizzazione e alla
	direzione degli uffici di FSBA e ne coordina le attività.
	2. Il Direttore dura in carica 4 anni. Il Consiglio Direttivo
	si riserva la possibilità, sentite le Associazioni di cui
	all'art. 1 comma 2 e verificato l'operato, di prorogare il suo
	mandato.
	3. Salvo quanto altrimenti disposto, il Direttore:
	a) nell'ambito e nei limiti delle direttive del Consiglio Di-
	rettivo, gestisce FSBA, è responsabile dell'organizzazione di
	FSBA e della amministrazione dei fondi, seguendo, ove indica-
	ti, i criteri di gestione previsti dal Regolamento di Attua-
	zione;
	b) attua le disposizioni del Consiglio Direttivo, al quale
	propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al
	conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fis-
	sate dagli organi di FSBA;
	c) predispone, d'intesa con il Presidente e il Vice-
	Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e
	funzionale di FSBA, da sottoporre all'approvazione del Consi-
	glio Direttivo;
	d) mantiene il coordinamento tra gli organi di FSBA;
	e) partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consi-
	glio Direttivo e degli eventuali Comitati Tecnici e/o Gruppi
	di Lavoro costituiti dal Consiglio Direttivo, predispone gli
	atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i

verbali;	
f) sovrintende il personale di FSBA nei termini previsti dal CCNL applicato e dal regolamento.	
4. Al Direttore può essere delegata la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione.	
Capo V	
COLLEGIO DEI REVISORI	
Articolo 16	
COLLEGIO DEI REVISORI	
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, nominati sulla base del presente Statuto e della normativa vigente. L'Assemblea inoltre elegge i due membri supplenti.	
2. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.	
3. I due membri supplenti subentrano agli effettivi quando questi siano eventualmente assenti per cause di forza maggiore.	
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di FSBA, sull'amministrazione del fondo comune, accerta la regolare tenuta della contabilità compiendo verifiche a propria discrezione e accerta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario annuale alle	

	risultanze dei libri e delle scritture contabili. Riferisce su	
	quanto sopra al Consiglio Direttivo redigendo una apposita re-	
	lazione al rendiconto economico e finanziario annuale e sul	
	preventivo economico e finanziario.	
	5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente a	
	mezzo fax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima	
	della data della riunione. Delle riunioni del Collegio dei Re-	
	visori si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli	
	intervenuti.	
	6. I Revisori devono essere iscritti al registro di cui al	
	d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.	
	7. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e dell'Assemblea.	
	Capo VI	
	COLLEGIO DEI GARANTI	
	Articolo 17	
	COLLEGIO DEI GARANTI	
	1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi	
	eletti dal Consiglio Direttivo che nomina tra essi anche il	
	Presidente del Collegio stesso.	
	2. I componenti del Collegio dei Garanti devono essere perso-	
	nalità indipendenti di particolare competenza.	
	3. I membri del Collegio dei Garanti restano in carica per tre	
	anni e sono rieleggibili.	
	4. Il Collegio dei Garanti è convocato dal suo Presidente a	

mezzo fax o posta elettronica inviato almeno 8 giorni prima della data della riunione. Dalle riunioni del Collegio dei Garanti si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

5. Tutte le controversie afferenti alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Statuto sono devolute al Collegio dei Garanti il quale svolge funzioni meramente conciliative della controversia e decide sulla stessa "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono validamente assunte a maggioranza.

6. I Garanti possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente del Collegio dei Garanti svolge anche le funzioni di Amministratore indipendente del Codice Etico.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 18

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La carica di Presidente e di Vice-Presidente non è cumulabile con altra carica all'interno di FSBA, fermo restando che il Presidente e il Vice-Presidente sono membri del Consiglio Direttivo. Le cariche di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti sono incompatibili con ogni altra carica di FSBA.

Articolo 19

ONORABILITÀ

1. Sono cause ostative di accesso alle cariche di FSBA:

a) l'assenza dei requisiti di onorabilità di volta in volta individuati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, la condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e, in ogni caso, le fattispecie previste nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

2. Sono cause di decadenza dalle cariche di FSBA:

a) le cause ostative di cui al comma precedente;

b) l'assenza ingiustificata per più di un terzo delle sedute del Consiglio Direttivo.

3. La dichiarazione di decadenza e' effettuata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

Articolo 20

PROFESSIONALITÀ

1. Il Presidente, il Vice-Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo di FSBA devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell'assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio, anche in conformità alle indicazioni ministeriali che verranno emanate.

Titolo III

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Articolo 21

FONDO COMUNE

1. Il fondo comune di FSBA è costituito:

- a) dai contributi che i datori di lavoro e i lavoratori verseranno e dunque, per l'effetto, dai contributi che EBNA attribuirà, sulla base degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti tra gli Associati di Diritto di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, in ragione del regime convenzionale pro-tempore sussistente con l'INPS, secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015 e/o con ulteriori risorse di rilievo pubblico destinabili a FSBA;
- b) da eventuali contributi straordinari;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

d) da beni mobili e immobili di proprietà;

e) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;

f) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a FSBA.

2. Le spese per il funzionamento e la gestione del Fondo sono a carico di EBNA.

Articolo 22

RENDICONTI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

1. Gli esercizi finanziari di FSBA hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del Direttore, il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio. Qualora siano state istituite gestioni separate riferibili agli EEBBRR, in ragione di convenzioni di cui all'articolo 14 comma 2, lett. g) del presente Statuto, devono essere compilati per esse rendiconti distinti.

3. I rendiconti di FSBA possono prevedere una riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale le cui causali e quantità saranno contenute nel Regolamento di Attuazione, sulla base di accordi interconfederali sottoscritti dalle Associazioni di cui all'art. 1 comma 2, e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile a FSBA.

4. I rendiconti, corredati dalle relazioni illustrative, sono sottoposti, unitamente alle relazioni del Collegio dei Reviso-

ri, all'Assemblea che deve deliberare sul rendiconto di previsione entro il 31 dicembre precedente l'esercizio considerato e sul rendiconto consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.

5. La gestione economico-finanziaria di FSBA deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'attuazione di provvedimenti coerenti alla normativa vigente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

EQUILIBRIO FINANZIARIO

1. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione relativa al sostengo al reddito, il Consiglio Direttivo deve adottare i necessari provvedimenti.

2. In caso di mancata adozione di tali provvedimenti, anche su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, si procede allo scioglimento/estinzione di FSBA. In tal caso il patrimonio netto di FSBA risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito a EBNA.

Articolo 24

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. Il Regolamento di Attuazione, successivamente compilato e approvato dal Consiglio Direttivo, sarà compiegato al presente Statuto, per finalità di trasparenza amministrativa, non costituendo esso parte integrante ed essenziale dello Statuto.

2. Eventuali modificazioni al Regolamento di Attuazione possono essere deliberate dall'Assemblea in conformità alle previsioni di cui al presente Statuto.

Articolo 25

CODICE ETICO

1. Il Codice Etico è predisposto in conformità alle procedure dettate nel presente Statuto.

2. Il Codice Etico è strumento fondamentale di FSBA.

Esso intende promuovere elevati standard di etica di FSBA.

3. Il Codice Etico è amministrato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

4. Eventuali modifiche delle norme del Codice Etico sono deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to: Miotto Claudio

F.to: Massimo Recchi, Notaio.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E' copia conforme all'originale che si rilascia per uso

CONSENTITO

Roma, li 15 DICEMBRE 2015

Muhammad



Accordo Interconfederale
applicativo dell'Accordo 10 dicembre 2015 per l'adeguamento delle fonti istitutive
del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell'Artigianato (FSBA)

Le Parti

Confartigianato Imprese
CNA
Casartigiani
Claai

e

CGIL
CISL
UIL

PREMESSO CHE

in data 10 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 148/2015;

il predetto Accordo stabilisce che, a partire dal 1/01/2016, la quota di contribuzione relativa a FSBA è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro e, a partire dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo se antecedente, è incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori;

CONVENGONO

fermo restando quanto già previsto dai precedenti Accordi Interconfederali in materia, dalla Delibera del Comitato Esecutivo di EBNA (del 12 maggio 2010), dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità (30 giugno 2010):

- le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono comunque tenute al versamento dei 125,00 € annui ex Delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010, stabilendo che il punto c) assume il valore di 2,00 € ed il punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto per le finalità indicate nel nuovo punto e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2016) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuale della bilateralità artigiana come di seguito :

- a) Rappresentanza Sindacale di bacino..... 12,50€
- b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza..... 18,75€
- c) EBNA e funzionamento FSBA..... 2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva..... 31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 27,25€
- f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.

La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.

Le modalità operative del presente Accordo saranno definite dagli organismi di EBNA, ivi compresa la mensilizzazione delle quote.


Le Parti convengono altresì che la quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.


Norma transitoria


Nel caso si verificassero difficoltà per effettuare il versamento nella scadenza F24 del 16 febbraio 2016, sarà possibile conguagliare alla scadenza successiva.


Confartigianato Imprese


CNA 

Casartigiani 

Clai 

CGIL 

CISL 

UIL 

Roma, 18 gennaio 2016

DELIBERA EBNA

Vista la Legge 92/2012 in conformità alla quale è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato

Vista la legge 183/2014 (Jobs Act) sulla nuova configurazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori per i quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015

Visto il Dlgs 148/2015 che ha confermato la previsione del Fondo di Solidarietà per l'Artigianato

Visto l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, e le successive note di accompagnamento dell'11 dicembre 2015 e dell' 11 gennaio 2016

Viste le comunicazioni del Ministero del Lavoro del 10/12/2015 e del 4/1/2016

Vista la delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010 e successive modifiche

Visti gli ulteriori Accordi integrativi del 18 gennaio 2016

Il Consiglio Direttivo, preso atto dell'Accordo Interconfederale del 18 gennaio 2016 che affida al Consiglio medesimo il compito di stabilirne le modalità operative, delibera quanto segue.

- 1) i versamenti sia per EBNA che per FSBA, con le ripartizioni delle voci EBNA indicate al punto 4) e 5) della presente delibera, proseguiranno tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo "EBNA", già attribuito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010;
- 2) la somma già raccolta a titolo di FSBA e contenuta nella quota complessiva della voce "Fondo Sostegno al Reddito" (lettera "e" della delibera EBNA del 12 maggio 2010 e smi) è ricompresa nelle percentuali richiamate al successivo punto 3) della presente delibera;
- 3) a partire dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 1) della presente delibera saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
- 4) la cifra fissa della nuova contribuzione è ripartita secondo le seguenti voci e relativi importi annui:
 - a) Rappresentanza Sindacale di bacino.....12,50€
 - b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza.....18,75€

- c) EBNA e funzionamento FSBA.....2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva.....31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 27,25€

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 € è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

- 5) Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015 proseguiranno a versare 125,00 € annui secondo le seguenti voci:

- a) Rappresentanza Sindacale di bacino.....12,50€
- b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza.....18,75€
- c) EBNA e funzionamento FSBA.....2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva.....31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 60,50 €

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 € è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

Roma 19 gennaio 2016

Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA

Premessa

Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, denominato FSBA, istituito in attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, "Associati di diritto a FSBA" come previsto dallo Statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi Interconfederali, dello specifico Decreto Interministeriale, nonché delle leggi vigenti.

Art. 1 Entrata in vigore

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale emanato ai sensi dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 2 Campo di applicazione

Il Fondo si applica a tutti i dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claii, CGIL, CISL, UIL, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Al Fondo potranno accedere anche i dipendenti delle Organizzazioni sottoscrittrici l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.

L'impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015.

Art. 3 Aliquota contributiva

La contribuzione ordinaria a FSBA, stabilita dall'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, è pari allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale.

A partire dal 1° gennaio 2016 la contribuzione a FSBA, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale. Dal 1° luglio 2016 tale aliquota è incrementata di un'ulteriore quota dello 0,15%, sempre calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei lavoratori, con trattenuta in busta paga. La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data del 1° luglio 2016.

Art. 4 Prestazioni di sostegno al reddito

Il Fondo eroga con le durate e le causali previste di seguito la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e la prestazione dell'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del d.lgs. 148/2015, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 (novecentosettantuno/71) e successivi adeguamenti.

Le durate delle prestazioni previste dal presente articolo sono le seguenti:

- 13 settimane per l'assegno ordinario, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
- 26 settimane per l'assegno di solidarietà, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

Art. 5 Causali di intervento

Ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2 che in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, siano sospesi dal lavoro a zero ore o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:

- a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b. Situazioni temporanee di mercato.

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'Accordo sindacale.

Parimenti, ai dipendenti delle imprese di cui all'art. 2, in presenza di Accordo sindacale preventivamente sottoscritto, secondo le procedure in essere a livello territoriale, finalizzato ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, spetta l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 6 Versamento del contributo

Il versamento del contributo a FSBA viene effettuato dall'azienda per tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni in forza nel mese nell'azienda. Il versamento avviene secondo la vigente modalità, utilizzando il modello F24, rigo unico, distinto per versamento o conguaglio, con la specifica causale EBNA.

Art. 7 Destinatari delle prestazioni FSBA e soggetto erogatore delle prestazioni

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene a livello regionale attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano possono erogare la prestazione attraverso due distinte modalità:

- 1) attraverso l'impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
- 2) direttamente al lavoratore.

La scelta effettuata dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2016, la scelta dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di riferimento.

Art. 8 Documentazione richiesta per l'erogazione delle prestazioni

La domanda di prestazione viene presentata dall'impresa a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, sulla base della modulistica deliberata dal comitato direttivo di FSBA. In caso di domanda presentata oltre il ventesimo giorno dall'inizio effettivo della sospensione, la relativa prestazione decorre dal giorno effettivo della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche, nonché copia del LUL relativo al mese antecedente la richiesta di intervento.

La domanda di prestazione genera un protocollo ed è disponibile sulla piattaforma informatica entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

L'azienda è tenuta a inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Art. 9 Attività istruttoria dell'Ente Bilaterale Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano

L'Ente Bilaterale Regionale (EBR) e delle province autonome di Trento e Bolzano riceverà dal sistema informatico di FSBA la domanda con le seguenti evidenze:

- 1) non risulta presente nel data base
- 2) presente nel data base ma non in regola
- 3) presente nel data base ed in regola.

Il sistema informativo di FSBA renderà visibili questi elementi.

Gli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano interagiscono per conto di FSBA con l'impresa nell'eventualità che la situazione non sia regolare. In caso di recuperi contributivi sarà l'Ente

Bilaterale Regionale o le province autonome di Trento e Bolzano ad inserire nel sistema l'avvenuta regolarizzazione, il sistema ne terrà traccia fintanto che lo scarico automatico dei flussi INPS/Agenzia delle Entrate non si andrà a sovrapporre all'inserimento manuale fatto dall'operatore dell'EBR.

Tramite la procedura informatica con un apposito format l'impresa comunicherà mensilmente le assenze dal lavoro, che saranno prese in carico dal sistema informatico di FSBA e dagli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; il sistema verificherà che la situazione contributiva sia in regola calcolando, altresì, l'ammontare della contribuzione correlata. Il rimborso di questa avverrà dopo la presentazione, tramite sistema, della copia del DURC (o altro documento equipollente) del periodo di competenza interessato da parte dell'azienda. La verifica della documentazione sarà effettuata dall'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Quando sia il sistema che l'Ente Bilaterale Regionale approveranno la pratica, L'Ente Bilaterale Regionale liquiderà gli importi dovuti.

Art. 10 Erogazioni

Le erogazioni da parte di FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Art. 11 Calcolo delle prestazioni

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) per l'anno 2016 e successivi adeguamenti come da circolare Inps.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

Art. 12 Condizioni per l'erogazione della prestazione (regolarità contributiva)

Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:

1. regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda dal 1° gennaio 2016;
2. anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione;
3. verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di ritardo nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.

Il controllo della regolarità contributiva viene effettuato dal sistema informatico FSBA in collaborazione con l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13 Trasferimento, trasformazione societaria, imprese neo-costituite, mutamento natura giuridica dell'impresa

Nel caso di trasferimento o di trasformazione societaria di azienda vengono riconosciuti i requisiti oggettivi (contribuzione aziendale) e soggettivi (anzianità aziendale del lavoratore e relativa contribuzione a FSBA) maturati prima del trasferimento/trasformazione societaria.

Nel caso di imprese neo-costituite, in deroga a quanto previsto all'art. 12, fermo restando il criterio dell'anzianità del dipendente, sarà verificata la regolarità contributiva di tali imprese nei 6 mesi successivi la costituzione dell'impresa.

Nel caso di mutamento della natura giuridica dell'impresa (es. riconoscimento della qualifica artigiana ad impresa non artigiana) vengono applicati gli stessi criteri previsti per le imprese neo-costituite.

Art. 14 Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario

Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA, l'azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all'utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell'anno precedente.

L'Accordo sindacale dovrà attestare l'utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l'accesso alle prestazioni di FSBA.

Art 15 Ripresa produttiva al termine della fermata

Al termine del periodo di fermata l'azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.

Art. 16 Contribuzione correlata

Il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010 n. 183, riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.

La relativa domanda di rimborso sarà inviata a FSBA, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'azienda, completa degli allegati previsti, FSBA tramite l'Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12, provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata.

Art. 17 Riserva finanziaria con finalità perequative

E' costituita una riserva finanziaria per finalità perequative rispetto alle risorse territoriali, le cui quantità, causali e modalità di utilizzo saranno definite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione all'andamento del Fondo.

Art. 18 Rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

I rapporti tra FSBA e gli Enti Bilaterali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono regolamentati da un'apposita convenzione.

Roma, 1° giugno 2016

NOTA CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI REGIONALI DELL'ARTIGIANATO DELLA LOMBARDIA SU FSBA



Alla luce del Decreto Legislativo Istitutivo, degli accordi delle Parti Sociali Nazionali, delle delibere e delle note esplicative di EBNA – FSBA in merito al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), e ritenendo elemento di imprescindibile rilevanza l'istituzione di FSBA, le Parti Sociali lombarde dell'artigianato segnalano di aver convenuto convenuto efficaci procedure, già in atto, riguardanti le relazioni sindacali e le erogazioni delle prestazioni individuate dalla Bilateralità artigiana.

Si valuta quindi l'opportunità di garantire la corretta procedura per la richiesta delle prestazioni e la conseguente erogazione delle stesse ai lavoratori.

Nel merito, le Parti sociali lombarde dell'artigianato evidenziano la necessità che la norma generale delle procedure sindacali per gestione delle tipologie di crisi aziendale, richiamate nel testo dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 10 dicembre 2015, debba prevedere la presenza indispensabile del rappresentante sindacale di bacino (RSB) e delle OO.AA. firmatarie.

Si sottolinea infine come la richiesta della prestazione FSBA, fermo restando gli adempimenti posti a carico dell'impresa, potrà essere erogata direttamente dall'Ente bilaterale regionale al lavoratore, secondo le procedure già in essere e consolidate, che prevedono:

- a. l'erogazione diretta al lavoratore del compenso lordo dovuto, contestualmente alla comunicazione all'impresa dell'importo erogato al proprio lavoratore, affinché l'azienda si ponga come sostituto d'imposta;
- b. qualora il lavoratore non fosse più in carico all'azienda, l'erogazione diretta al lavoratore del compenso netto dovuto ponendo l'Ente Bilaterale come sostituto d'imposta.

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

CLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

CGIL LOMBARDIA

CISL LOMBARDIA

UIL LOMBARDIA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 aprile 2016

Fondo di solidarieta' bilatelare alternativo per l'artigianato.
(Decreto n. 95581). (16A05198)

(GU n.166 del 18-7-2016)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di solidarieta';

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'associazione denominata «Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'artigianato» e adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86986 del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012;

Visto l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, come integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11 gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo dell'artigianato alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Viste le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo dell'artigianato con atto del 14 dicembre 2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574;

Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;

Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, come previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in conformita' all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;

Considerata, altresì, la necessita' avvertita dai soggetti costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito, da definire prioritariamente nell'ambito di quelle previste dall'art. 27, commi 3 e 5, lettera f) del decreto legislativo n. 148 del 2015, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto;

Sentite nella riunione del 19 febbraio 2016 le organizzazioni sindacali individuate nelle parti firmatarie del citato accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;

Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria del Fondo, requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione, criteri e requisiti per la contabilita' del Fondo, modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei

Decreta:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA, e' gestito dagli organi esecutivi di cui al Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello Statuto, con riferimento, quindi, al Presidente, Vice-Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore.

2. I membri degli organi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.

Art. 2

Sostenibilita' finanziaria

1. FSBA ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.

2. Gli interventi a carico di FSBA sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.

Art. 3

Requisiti di professionalita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di FSBA, i membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di

lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti bilaterali.

2. I membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, devono aver svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.

3. Ai membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, non spetta alcun emolumento o indennita'.

Art. 4

Requisiti di onorabilita'

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi di cui all'art. 1, comma 1, e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. salvi gli effetti della riabilitazione.

2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai membri degli organi di cui all'art. 1, comma 1, le seguenti situazioni:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);

b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 2.

Art. 5

Criteri e requisiti per la contabilita'

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto, FSBA deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'.

2. FSBA ha l'obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

3. L'Organo di FSBA individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.

4. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione dell'organo di controllo individuato dallo Statuto.

5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione pluriennale.

6. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.

7. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.

8. Il bilancio si dovra' ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato.

9. FSBA deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.

10. La relazione dell'organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione di FSBA.

11. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e 10 dicembre 2015, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.

Art. 6

Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la funzione di controllo sulla corretta gestione di FSBA e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate irregolarita' o inadempimenti, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilita' finanziaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre la sospensione dell'operativita' di FSBA.

2. FSBA e' tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalita' definite con apposite linee guida dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della piu' generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2744

25 luglio 2016

Nota unitaria accordi sindacali F.S.B.A.

Come sapete dal 18 luglio 2016, data di pubblicazione in G.U. del decreto istitutivo F.S.B.A, le imprese e i lavoratori possono accedere alle prestazioni del Fondo (assegno ordinario e assegno di solidarietà), questa nota unitaria intende **indicare alcune regole comuni per la gestione degli accordi sindacali**, rimandando contenuti, regole di funzionamento e aspetti tecnici del Fondo alla documentazione ufficiale dello stesso e a quanto in queste ultime settimane è già stato argomento di informazione e confronto tra di noi, con l'impegno per l'inizio di settembre p.v. di organizzare un seminario informativo regionale che coinvolgerà tutte le parti sociali e i responsabili di F.S.B.A.

Prima di indicare le regole comuni, crediamo opportuno evidenziare così come previsto nel Regolamento F.S.B.A, che l'accordo sindacale è **condizione necessaria** per accedere alle prestazioni (art.12) e deve essere **preventivo** alla sospensione e/o riduzione (art.5).

Regole comuni per accordi sindacali accesso F.S.B.A.

- I modelli degli accordi sono due :
 - sospensione - assegno ordinario
 - riduzione - assegno di solidarietà
- Nel caso l'impresa deleghi ad un terzo la gestione tecnica/amministrativa della pratica F.S.B.A., tale specifica autorizzazione va allegata all'accordo
- Gli accordi sindacali di sospensione e/o riduzione si possono sottoscrivere in sede Aziendale o presso gli Enti Bilaterali o presso le sedi delle Parti Sociali territoriali, per essere validi devono essere sottoscritti da almeno un Rappresentante Sindacale di Bacino o R.S.U. ove presente, dal legale rappresentante dell'impresa e dall'Organizzazione Artigiana Territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato.
- L'impresa che intende porre in sospensione e/o riduzione i propri dipendenti deve richiedere alla Rappresentanza Sindacale di Bacino anche per il tramite dell'Associazione Artigiana a cui è iscritta o conferisce mandato, un incontro per la sottoscrizione del necessario accordo sindacale, di norma tale richiesta deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'eventuale inizio della sospensione e/o riduzione.
- I lavoratori coinvolti da sospensione e/o riduzione, saranno informati preventivamente dal R.S.B. o presenti alla sottoscrizione dell'accordo.
- L'azienda si impegna a fornire, alle Parti firmatarie dell'accordo, il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica relativo all'inserimento della domanda

Verbale di accordo sindacale per l'erogazione dell'assegno di solidarietà ai sensi dell'art.27 D.Lgs 148/2015

Il giorno/..../..... si sono incontrati:

L'impresa avente sede in via/piazza n° cap tel. fax email cod. fisc. partita iva matricola INPS CCNL..... con numero di dipendenti

se ditta individuale dati fiscali del titolare nato a il residente in via n° cap prov. tel. fax email cod. fisc. partita iva matricola INPS CCNL con numero di dipendenti

rappresentata da, in qualità di legale rappresentante

- La/le Parte Sociale Datoriale competente per territorio, nella persona di (nome, cognome, OO.AA.)

.....

- Il/I Rappresentante Sindacale di Bacino, RSA o RSU nella/e persona/e di (nome,cognome, OO.SS.)

.....

PREMESSO

- che l'Impresa ha comunicato la volontà di procedere alla riduzione dell'orario di lavoro per il periodo che va dal/..../..... al/..../..... al fine di evitare licenziamenti plurimi.
- che l'impresa dichiara un'anzianità aziendale dei dipendenti oggetto di riduzione dell'orario di almeno 90 giorni di calendario dalla data di richiesta della prestazione;

- che è in regola con la contribuzione dovuta a FSBA dal 1° gennaio 2016;
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
- che l'azienda dichiara di avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA

di ridurre l'orario di lavoro nella percentuale delper un numero.....dipendenti, conformemente a quanto richiesto nella domanda di riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori da inviare (tramite piattaforma informatica) da parte dell'impresa e/o da associazione delegata all'Ente Bilaterale Regionale insieme al presente verbale (art. 8 regolamento FSBA)

Lavoratori dipendenti coinvolti

.....
 (Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
 data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
 Via data di inizio riduzione data fine riduzione

.....
 orario lavorativo settimanale

.....
 (Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
 data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
 Via data di inizio riduzione data fine riduzione

.....
 orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome) (Codice Fiscale)
.....
data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza
.....
Via data di inizio riduzione data fine riduzione
.....
orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome) (Codice Fiscale)
.....
data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza
.....
Via data di inizio riduzione data fine riduzione
.....
orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome) (Codice Fiscale)
.....
data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza
.....
Via data di inizio riduzione data fine riduzione
.....
orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome)

.....
(Codice Fiscale)

.....
data di nascita

.....
Comune o stato estero di nascita

.....
residenza

.....
Via

.....
data di inizio riduzione

.....
data fine riduzione

.....
orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome)

.....
(Codice Fiscale)

.....
data di nascita

.....
Comune o stato estero di nascita

.....
residenza

.....
Via

.....
data di inizio riduzione

.....
data fine riduzione

.....
orario lavorativo settimanale

_____, li _____

Titolare dell'Impresa

Timbro e firma

La Rappresentanza Datoriale

Timbro e firma

La Rappresentanza Sindacale

Timbro e firma

Verbale di accordo sindacale per l'erogazione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art.27 D.Lgs 148/2015

Il giorno / / si sono incontrati:

L'impresa avente sede in via/piazza
..... n° cap tel. fax
email cod. fisc. partita iva
..... matricola INPS CCNL.....
con numero di dipendenti

se ditta individuale dati fiscali del titolare
nato a il residente in
via n° cap prov. tel.
fax email cod. fisc.
partita iva matricola INPS CCNL
con numero di dipendenti

rappresentata da, in qualità di legale rappresentante

- La/le Parte Sociale Datoriale competente per territorio, nella persona di (nome, cognome, OO.AA.)
.....

- Il/I Rappresentante Sindacale di Bacino, RSA o RSU nella/e persona/e di (nome, cognome, OO.SS.)
.....

PREMESSO

- che l'Impresa ha comunicato la volontà di sospendere l'attività per il periodo che va dal
..... / / al / / a seguito di:

Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti,

Situazioni temporanee di mercato.

- che l'impresa dichiara un'anzianità aziendale dei dipendenti oggetto di sospensione dell'orario di almeno 90 giorni di calendario dalla data di richiesta della prestazione;
- che è in regola con la contribuzione dovuta da parte dell'azienda a FSBA dal 1° gennaio 2016;

- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148,
- che l'azienda dichiara di avere utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

di sospendere l'attività di n° dipendenti, conformemente a quanto richiesto nella domanda di sospensione dell'orario di lavoro dei lavoratori da inviare (tramite piattaforma informatica) da parte dell'impresa e/o da associazione delegata all'Ente Bilaterale Regionale insieme al presente verbale (art. 8 regolamento FSBA)

Lavoratori dipendenti coinvolti

.....
 (Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
 data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
 Via data di inizio sospensione data fine sospensione

.....
 orario lavorativo settimanale

.....
 (Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
 data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
 Via data di inizio sospensione data fine sospensione

.....
 orario lavorativo settimanale

.....
.....
(Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
.....
data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
.....
Via data di inizio sospensione data fine sospensione

.....
orario lavorativo settimanale

.....
.....
(Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
.....
data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
.....
Via data di inizio sospensione data fine sospensione

.....
orario lavorativo settimanale

.....
.....
(Cognome e Nome) (Codice Fiscale)

.....
.....
data di nascita Comune o stato estero di nascita residenza

.....
.....
Via data di inizio sospensione data fine sospensione

.....
orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome)

.....
(Codice Fiscale)

.....
data di nascita

.....
Comune o stato estero di nascita

.....
residenza

.....
Via

.....
data di inizio sospensione

.....
data fine sospensione

.....
orario lavorativo settimanale

.....
(Cognome e Nome)

.....
(Codice Fiscale)

.....
data di nascita

.....
Comune o stato estero di nascita

.....
residenza

.....
Via

.....
data di inizio sospensione

.....
data fine sospensione

.....
orario lavorativo settimanale

_____, lì _____

Titolare dell'Impresa

Timbro e firma

La Rappresentanza Datoriale

Timbro e firma

La Rappresentanza Sindacale

Timbro e firma

QUARTA PARTE

Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Lavoratori Artigianato (SAN.ARTI)



Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti sottoscritti dalle stesse Parti

1. Le Organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL CISL e UIL, concordano di costituire un Fondo Nazionale Integrativo Intercategoriale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le stesse parti.
2. Per le prestazioni del Fondo, le parti stabiliscono un contributo a carico delle imprese pari a 10,42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
3. Il versamento dei contributi avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011.
4. La contrattazione collettiva nazionale e/o regionale può implementare le prestazioni convenute. Nel tal caso, tale incremento determinerà effetti esclusivi sulla platea direttamente interessata.
5. Le Parti convengono che l'adesione al Fondo è aperta ai dipendenti delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società e degli enti partecipati o promossi dalle stesse.
6. Entro il 15 novembre 2010 le Parti procederanno alla costituzione del Fondo - tramite atto notarile - ed alla costituzione degli Organi previsti dallo Statuto, che provvederanno a tutti gli adempimenti necessari per garantire l'avvio dell'operatività del Fondo.

7. Le Parti convengono che – almeno per la durata del primo mandato – tutte le cariche degli organi siano da intendersi a titolo gratuito, ad eccezione di quelle dei Revisori dei conti, per quanto di competenza di legge. Tutte le cariche avranno durata triennale.
8. Le Parti daranno tempestiva comunicazione a tutte le strutture interessate dell'avvenuta attuazione di quanto tutto sopra richiamato, al fine di consentire il rapido avvio della raccolta della contribuzione e la conseguente messa in opera del Fondo stesso.
9. Le parti costitutive provvederanno entro il 31 dicembre 2010 alla definizione del regolamento del Fondo stesso.
10. I contenuti della presente intesa verranno recepiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il diritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'Azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
11. Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2011 al fine di esaminare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo. In tale sede potranno essere definite eventuali modalità di estensione del bacino degli aderenti.

Il presente accordo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese del settore edile.

Roma, 21 settembre 2010

Confartigianato

CNA

Casartigiani

CLAAI

[Handwritten signatures of Confartigianato, CNA, Casartigiani, and CLAAI]
 Di Bazzoni

CGIL

CISL

UIL

[Handwritten signatures of CGIL, CISL, and UIL]

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese dicembre.

(27 dicembre 2012)

In Roma, nel mio studio in Piazza dei Re di Roma n. 3.

Avanti a me Dottoressa Patrizia Brugnoli Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il signor:

- NOZZI Massimo nato a Roma il 13 marzo 1947 ed ivi residente in Via Auriga n. 27.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di depositare nei miei atti, nell'interesse del "FONDO Di ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO" in forma abbreviata "SAN.ARTI." con sede in Roma, Via Torino n. 6, codice fiscale 97710930583 il nuovo testo dello statuto della suddetta associazione, contenente le innovazioni approvate dall'Assemblea degli associati in data 10 dicembre 2012.

Io Notaio aderisco alla richiesta e allego detto statuto al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da

persona di mia fiducia e da me completato a mano in un foglio di cui occupa una pagina e quanto fin qui della presente e l'ho letto al comparsa che lo approva.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta.

Firmato: Nozzi Massimo

Patrizia Brugnoli.

STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DELL' ARTIGIANATO

SAN.ARTI.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

In attuazione dell'accordo interconfederale del 21/09/2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro è costituito il "FONDO Di ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo Art.3 denominato "SAN.ARTI.", e di seguito chiamato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale di cui sopra e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Roma.

La durata del Fondo è illimitata.

ARTICOLO 3

SOCI FONDATORI - ESCLUSIONE RECESSO

1. Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali

dell'artigianato - Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori CGIL CISL UIL e - attraverso le confederazioni di appartenenza - le federazioni di categoria datoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCNL.

2. Possono essere ammessi come Soci altre organizzazioni sindacali dei lavoratori imprenditoriali a condizione che siano firmatarie dei CCNL dell'artigianato e che, in conseguenza del loro ingresso, non risulti alterata, anche nelle designazioni di rappresentanti assembleari o componenti di organi amministrativi la pariteticità tra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori e quelle imprenditoriali.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 7, 2° e 6° comma.

3. E' escluso di diritto il Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia confluito in altra organizzazione sindacale o imprenditoriale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri Soci, Fondatori e non, ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i rappresentanti designati dal Socio escluso.

Può recedere in qualsiasi momento un Socio, dandone comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione. Il recesso, a differenza della

esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione anzidetta e, allo scadere del citato termine di trenta giorni, comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.

5. Nei casi di esclusione o recesso il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro tre mesi dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati.

6. All'esclusione od al recesso di un Socio non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio del Fondo, che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato al successivo Articolo 5.

ARTICOLO 4

ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. Al Fondo aderiscono le imprese ed i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale del 21 settembre 2010 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono

così la qualifica di ISCRITTI al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

2. L'Assemblea del Fondo potrà prevedere - in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso - la figura degli "Aventi Diritto" delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione saranno formate dal Regolamento.

3. L'iscrizione al Fondo si realizza secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
- morte dell'iscritto;
- recesso;

5. La cessazione delle qualità di "iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.

6. In fase di costituzione del Fondo e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sono destinatari delle prestazioni unicamente gli iscritti di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5

SCOPI E FINALITÀ

1. Il Fondo ha come scopo fornire ai propri iscritti ed agli aventi

diritto assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria secondo quanto prescritto dal Regolamento.

2. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili da malattia e infortunio fornite rientrano nell'ambito del D.M. del 27 ottobre 2009 "riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale", come meglio specificate all'art. 16 del presente Statuto.

3. Per consentire una migliore struttura di integratività alle prestazioni potranno essere previste, nell'ambito del regolamento e del nomenclatore, eventuali articolazioni delle prestazioni finalizzate a cogliere la diversa realtà sanitaria a livello regionale.

ARTICOLO 6

ORGANI STATUTARI

Sono Organi del Fondo:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione
- Presidenza;
- Consulta delle Parti Sociali;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono sino

all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

La carica di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle organizzazioni socie, nel numero di 30 componenti, secondo un criterio di bilateralità e pariteticità tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, entrambi firmatarie dell'accordo interconfederale del 21/09/2010 del settore artigiano.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti

designati dalle parti;

b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di designazione delle parti;

e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale;

d) delibera gli eventuali compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;

e) approva le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;

g) delibera sulle domande di adesione di eventuali nuovi Soci;

h) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;

i) approva il nomenclatore delle prestazioni, predisposto dal CdA.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il t. Bilancio previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo fax o a mezzo telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, è obbligato a convocare l'Assemblea qualora lo

richieda almeno un quarto dei rappresentanti in carica ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Socio, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea -tranne che per i punti a) d) e) g), h) che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non è consentita iù di una delega per ciascun componente.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto da quest'ultimo unitamente dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 12 (dodici) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, pariteticamente espressi dai Soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente o

almeno quattro dei suoi componenti; è convocato dal Presidente sentito il Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata e/o fax e posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a) coordina la gestione del Fondo assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna del Fondo e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli

indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;

d) predispone le proposte di Bilancio consuntivo ed il Bilancio previsionale del Fondo, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;

e) delibera il piano triennale dell'attività;

f) svolge attività di monitoraggio sull'andamento del Fondo;

g) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;

h) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;

i) delibera, su proposta della Presidenza, l'organico del Fondo in base alle esigenze operative, compreso il Direttore;

l) approva e modifica il Regolamento del Fondo;

m) predispone il nomenclatore delle prestazioni, da porre all'approvazione dell'Assemblea;

n) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;

o) cura i rapporti ed inoltra all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;

p) presenta proposte di modifica e/o integrazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nel nomenclatore, nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, le norme di cui al D.M. del 27 ottobre 2009;

g) valuta le proposte di coperture assicurative, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;

r) determina la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;

s) predispone e trasmette alla Consulta delle Parti Sociali copia delle delibere assunte e del rapporto delle attività svolte, redatto trimestralmente;

t) assume le determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio di Amministrazione, tranne che per i punti g), i), l) e q) che sono assunte all'unanimità,

E' consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del CdA mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente, in tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

ARTICOLO 9

PRESIDENZA

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci, in alternanza tra i rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei Soci;
- sovrintende al funzionamento del Fondo esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione

ARTICOLO 10

CONSULTA DELLE PARTI SOCIALI

La Consulta delle Parti Sociali è costituita da 48 componenti di cui 24 in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e 24 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

La Consulta è presieduta dalla Presidenza del Fondo.

I nominativi dei componenti della Consulta sono individuati e comunicati dai soci alla Presidenza del Fondo. Entro la data di scadenza del primo mandato del Consiglio di Amministrazione potranno essere determinate, nel Regolamento del Fondo, criteri e modalità di nomina dei componenti la Consulta delle Parti Sociali.

La Consulta delle Parti Sociali si riunisce di norma due volte l'anno.

Il Regolamento stabilirà le modalità di funzionamento e di convocazione della stessa.

Sono compiti della Consulta delle Parti Sociali:

- formulare proposte per valorizzare l'assistenza sanitaria integrativa;
- proporre iniziative utili per la promozione ed il monitoraggio delle attività;
- formulare proposte in merito alle prestazioni da erogare agli iscritti del Fondo;

- fornire proposte di modifica del nomenclatore al Consiglio di Amministrazione a seguito dell'analisi degli eventuali ricorsi presentati.

La consulta delle Parti Sociali riceve copia delle delibere dell'attività svolta dagli organi, relative ai compiti che gli sono assegnati dallo Statuto.

Le riunioni della Consulta delle Parti Sociali sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto della rappresentatività bilaterale, di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le modalità di svolgimento delle riunioni della Consulta saranno definite dal Regolamento.

ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- uno designato dalle Organizzazioni datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta

la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

DIRETTORE

Il Direttore è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione.

Dà attuazione alle delibere degli Organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 13

ENTRATE

Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:

a) la contribuzione a carico dell'Azienda nella misura stabilita dall'accordo interconfederale del 21/09/2010, dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e dalla contrattazione di secondo livello;

b) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori di cui all'art.4, se prevista nell'ambito dei CCNL.

Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.

Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ARTICOLO 14

PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 13.

Il patrimonio del fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO ECONOMICO

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio previsionale deve essere approvato

dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. In via di prima applicazione, il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno Successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento generale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione così come indicato all'art. 8. e di uno specifico Nomenclatore delle Prestazioni che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'art. 7. In essi sono contenute le norme di funzionamento del fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli Iscritti devono attenersi. Copia dei Regolamento del Fondo e del Nomenclatore delle prestazioni sarà consegnata ai componenti della Consulta delle Parti Sociali.

Il Fondo fornirà agli Iscritti ed agli Aventi Diritto di cui all'articolo 4 del presente Statuto le prestazioni indicate nel nomenclatore, tra cui quelle di assistenza odontoiatrica, di assistenza

socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili da malattia e infortunio di cui al D.M. del 27 ottobre 2009, nonché prestazioni sanitarie e socio-sanitarie integrative e/o migliorative di quelle fornite ,dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esse collegate. L'elenco delle prestazioni fornite dal Fondo è indicato nel nomenclatore delle prestazioni.

Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, dall'inosservanza enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.

Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall'art. 4 comma 5 e 6 e dall'inosservanza delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Successivamente tali prestazioni potranno essere modificate e/o integrate dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art.8.

ARTICOLO 17

SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento del Fondo come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare all'unanimità.

Confartigianato Imprese

CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Casartigiani

Claai

e

Cgil

Cisl

Uil

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 21 settembre 2010 per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori dell'artigianato (SAN.ARTI.) cui trovano applicazione i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL):

- 1) Area Meccanica, Installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, odontotecnici
- 2) Area Alimentazione-Panificazione
- 3) Area Legno-Lapidei
- 4) Area Tessile-Moda
- 5) Area Chimica-Ceramica
- 6) Area Comunicazione
- 7) Acconciatura ed Estetica, tricologia non curativa, tatuaggi, piercing e centri benessere

Le parti in epigrafe convengono sulle seguenti indicazioni operative.


- 1) L'obbligazione contributiva a SAN.ARTI. da parte delle aziende comporta l'iscrizione in favore dei lavoratori ed il relativo versamento a decorrere dal 1° febbraio 2013. La mancata iscrizione al suddetto Fondo Sanitario, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (E.A.R.), pari a 25€ lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" dei CCNL sopra richiamati. Inoltre, le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i

lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.


- 2) Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti tra le parti in epigrafe, che non hanno ancora contrattualizzato le prestazioni di SAN.ARTI. (allo stato attuale Servizi di Pulizie e Autotrasporto merci), possono comunque iscrivere i propri lavoratori dipendenti allo stesso Fondo. Tale norma non trova applicazione per le imprese del settore edile per il quale operano specifiche disposizioni.
- 3) I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10). Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto alcun versamento.
- 4) L'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Tali obbligazioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Roma, 28 febbraio 2013

Confartigianato Imprese




CNA – Confederazione Nazionale
dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa




Casartigiani




Claai



CGIL



CISL



UIL



Circolare n.3/13

Prot. n. C/2013/3/DIR

Roma 01 Marzo 2013

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri Servizi
 - Consulenti
 - Assosoftware
 - Società di Software
 - ANCL
 - Centro Studi Professionale
- e p.c. Parti Sociali
Organi Statutari
EBNA
Enti Bilaterali Regionali

1.1 Obbligo contributivo

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013, la mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI., determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione", pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" dei CCNL di cui all'art.7 del regolamento del Fondo.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

2.1 CCNL artigiani non ricompresi nell'accordo

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013 le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalla parti socie del Fondo che non

hanno ancora contrattualizzato le prestazioni di SAN.ARTI. (Servizi di Pulizie e Autotrasporti), possono comunque iscrivere i propri lavoratori dipendenti allo stesso Fondo. Tale norma non trova applicazione per le imprese operanti nel settore edile per il quale operano specifiche disposizioni.

3.1 Lavoratori a chiamata – a domicilio

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio i versamenti devono essere effettuati per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS. Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto alcun versamento.

4.1 Lavoratori a tempo determinato

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio l'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Il versamento del contributo non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Si allega l'accordo sottoscritto.

Il Direttore
Dott. Massimo Nozzi

Addì, 25 ottobre 2013

Tra

Confartigianato
CNA
Casartigiani
Claai

E

CGIL
CISL
UIL

Si conviene la seguente intesa.


Premesso che

- a seguito dell'Accordo Interconfederale del 21 settembre 2010 e di quanto previsto nei ccnl dell'artigianato si è costituito il Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato - SAN.ARTI.;
- in considerazione dell'avvio dell'operatività del Fondo a far data dal 1° febbraio 2013 si è riscontrato un positivo andamento delle adesioni;
- a far data dal 1° agosto 2013 SAN.ARTI. sta erogando le prestazioni agli aventi diritto;
- è intendimento delle Parti Sociali operare affinché SAN.ARTI. possa ampliare la platea dei beneficiari promuovendo la sanità integrativa e, nel contempo, operare, anche attraverso la bilateralità, in sempre più stretto collegamento con i territori in modo da favorire la conoscenza del Fondo e delle sue prestazioni;
- con il verbale del 29 luglio 2013 si è condivisa l'estensione della platea dei beneficiari su base volontaria.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono i seguenti indirizzi:


1. Promozione del Fondo, delle sue prestazioni e crescita delle adesioni - Per il supporto nella gestione di attività che il Fondo potrà progressivamente definire, compresa l'eventuale formazione degli operatori, verranno affidate alle Parti Sociali regionali, a partire dal mese di novembre 2013, risorse composte da una quota fissa per tutti i territori e una quota in proporzione al numero degli iscritti attualmente presenti in ciascuna regione. A partire dal 2014 verrà riconosciuta alle singole regioni una quota in proporzione al numero degli iscritti e una quota di premialità legata all'incremento del numero degli iscritti al Fondo SAN.ARTI.. Le modalità e le regole attuative del presente punto saranno definite dal CdA del Fondo conformemente alle vigenti normative di legge, fiscali e di bilancio.


2. Familiari dei lavoratori - In considerazione di quanto previsto dal verbale del 29 luglio 2013, il Fondo consentirà l'iscrizione su base volontaria dei familiari dei lavoratori a partire dal 1° marzo 2014, in coerenza e in ossequio alla regolamentazione generale in materia adottata dal Fondo medesimo. Le modalità ed i requisiti dei familiari per l'iscrizione a SAN.ARTI. saranno definiti dal Fondo sentite le compagnie assicuratrici, previa informativa alle Parti Sociali nazionali. La relativa contribuzione sarà interamente a carico dell'iscritto.
3. Modulazione delle prestazioni - Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia dagli accordi interconfederali e dallo Statuto di SAN.ARTI., i Soggetti Costituenti il Fondo a livello nazionale (Parti Sociali) incontreranno, insieme al Fondo ed eventualmente alla presenza di esperti in materia sanitaria – assistenziale, le parti sociali di ciascuna regione interessata a modulare le prestazioni previste dal nomenclatore di SAN.ARTI. a quelle erogate regionalmente dal Sistema Sanitario Nazionale.
4. In considerazione dell'avvio delle prestazioni del Fondo SAN.ARTI. e dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di iscrizione previsti, le Parti ritengono superato il punto 7 dell'accordo interconfederale del 21 settembre 2010, relativo al trattamento degli Organi, a partire dal 1° gennaio 2014. L'assemblea delibererà al riguardo in considerazione dei criteri in atto nelle varie sedi bilaterali dell'artigianato.
5. Come previsto dal verbale di riunione del 29 luglio 2013, le Parti condividono di definire entro il 31 dicembre 2013:
 - le modalità e le condizioni per l'accesso alle prestazioni sanitarie del Fondo agli imprenditori artigiani, collaboratori, ai lavoratori autonomi e loro familiari;
 - il regolamento operativo volto ad ottimizzare il funzionamento bilaterale del Fondo.


Confartigianato 

CNA 

Casartigiani 

Claai 

CGIL 

CISL 

UIL 

Accordo promozione del fondo SAN.ARTI delle sue prestazioni e crescita delle adesioni

Milano, 24 ottobre 2014

tra

CONFARTIGIANATO Lombardia
CNA Lombardia
CLAAI Lombardia
CASARTIGIANI Lombardia
e
CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia

Premesso che

- le Parti Sociali della regione Lombardia opereranno per ampliare la platea dei beneficiari di San.Arti. promuovendo la sanità integrativa anche attraverso la bilateralità, in stretto raccordo con i territori lombardi, favorendo la conoscenza del fondo e delle sue prestazioni, nonché l'aumento delle adesioni;

Visto

- l'accordo nazionale del 25 ottobre 2013;

In via sperimentale, ed esclusivamente a valere sugli stanziamenti 2013 – 2014, si conviene quanto segue:

1. di ripartire le risorse assegnate alla Lombardia dal livello nazionale per l'anno 2014 anche in relazione al funzionamento degli sportelli territoriali e alle attività di informazione e promozione, secondo le misure che ciascuna delle Parti Sociali comunicherà a San.Arti.
2. di far salva la possibilità di realizzare, a livello territoriale, intese tra le Parti finalizzate ad affidare, in tutto o in parte, le attività di cui al punto 1 alla bilateralità territoriale.
3. di utilizzare tali risorse ai fini e nei termini deliberati dal CDA di San.Arti.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO Lombardia

CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia



Allegato all'Accordo promozione del fondo SAN.ARTI delle sue prestazioni e crescita delle adesioni



Milano, 24 ottobre 2014

tra

CONFARTIGIANATO Lombardia
CNA Lombardia
CLAAI Lombardia
CASARTIGIANI Lombardia

e

CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia



In riferimento all'Accordo sottoscritto in pari data, in via sperimentale, ed esclusivamente a valere sugli stanziamenti 2013 – 2014, si conviene quanto segue:

di ripartire la quota pari a 584.821,12 euro, assegnata dal livello nazionale per l'anno 2014 anche in relazione al funzionamento degli sportelli territoriali e alle attività di informazione e promozione, nella misura del 50% alle OO.SS. Lombarde e del 50% alle OO.AA. Lombarde



CONFARTIGIANATO	146.673,14	euro	C.G.I.L.	97.470,18	euro
C.N.A.	63.160,68	euro	C.I.S.L.	97.470,18	euro
C.L.A.A.I.	45.265,15	euro	U.I.L.	97.470,18	euro
CASARTIGIANI	37.311,59	euro			



Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO Lombardia *[Signature]*

CNA Lombardia *[Signature]*

CLAAI Lombardia *[Signature]*

CASARTIGIANI Lombardia *[Signature]*

CGIL Lombardia *[Signature]*

CISL Lombardia *[Signature]*

UIL Lombardia *[Signature]*



QUINTA PARTE

Welfare Integrativo Lombardo Artigianato (WILA)





Ipotesi di Accordo Welfare integrativo lombardo ai sensi della contrattazione collettiva regionale di lavoro

Addì, Milano, 11 dicembre 2013



Tra
CONFARTIGIANATO Lombardia
CNA Lombardia
CLAAI Lombardia
CASARTIGIANI Lombardia
E
CGIL Lombardia
CISL Lombardia
UIL Lombardia



Premesso che:

- Si è progressivamente rafforzata nelle Parti Sociali dell'artigianato, ad ogni livello, la consapevolezza dell'importante ruolo rivestito, da prestazioni e provvidenze sociali e sanitarie di matrice contrattuale, che costituiscono autentiche forme di integrazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori, i quali possono trovarvi, strumenti di tutela sociale più potenti, in molti casi, di equivalenti esborsi di carattere salariale.
- Nel corso degli ultimi anni le Parti Sociali lombarde hanno riavviato il processo della contrattazione collettiva regionale di lavoro, riconoscendo nella dimensione contrattuale, pur nelle difficoltà generate dalla crisi economica e finanziaria a carico della capacità delle imprese di produrre e redistribuire ricchezza, uno strumento rilevante per il consolidamento delle relazioni sindacali e del sistema della bilateralità nel comparto artigiano.
- Le Linee Guida per la Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro, ratificate dalle Parti Sociali lombarde dell'artigianato in data 2 aprile 2012, prevedono all'art. 11 "forme di provvidenze integrative di



carattere sanitario e sociale, a favore dei lavoratori e , su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro".

- Per la realizzazione delle suddette provvidenze le imprese verseranno l'importo di 5 euro mensili per dipendente.
- La previsione di tali prestazioni di carattere sociale e sanitario e del relativo versamento carico delle imprese, contenuta nell'Accordo interconfederale sopracitato ("Linee Guida") è confermata dai contratti collettivi regionali di lavoro siglati in Lombardia.
- I contratti collettivi regionali di lavoro siglati in Lombardia, in virtù delle previsioni delle "Linee Guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro", dispongono altresì che il versamento delle 5 euro decorra "contemporaneamente per tutti i CCRL", i quali dovranno recepire l'intesa attuativa che sarà sottoscritta dalle Parti in merito alla contrattualizzazione del welfare integrativo lombardo.
- Nel sistema contrattuale dell'artigianato in Italia è stato istituito e messo a regime il Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa denominato San.Arti, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 21 settembre 2010.
- Nel comparto artigiano lombardo è consolidato un sistema di bilateralità che ogni anno eroga provvidenze di carattere sociale a favore di lavoratori ed imprese.

Le Parti stabiliscono che:

- A partire dal gennaio 2014 ed entro aprile 2014, le Parti Sociali, anche mediante un apposito Gruppo di lavoro, condideranno proposte in merito a tipologie delle prestazioni, campo di applicazione, norme di funzionamento, modalità di raccolta dei versamenti e di promozione presso lavoratori e imprese.
- Il suddetto Gruppo di lavoro condurrà ogni approfondimento utile ad evitare improprie sovrapposizioni delle prestazioni del Welfare integrativo regionale in oggetto rispetto alle prestazioni della bilateralità (a partire da San.Arti).
- Con l'obiettivo di mettere a regime l'operatività del Fondo Welfare Integrativo a partire dal primo gennaio 2015, la decorrenza dei versamenti avrà luogo con la retribuzione del mese di luglio 2014.



- L'Accordo istitutivo del Welfare integrativo regionale, e delle sue contestuali prestazioni, sarà sottoposto a Regione Lombardia in vista di un'ipotesi di cofinanziamento regionale anche a valere sulla legge regionale 7 del 2012 "Misure per la crescita e l'occupazione".

Letto, confermato e sottoscritto



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Eugenio Lupo

C.N.A. LOMBARDIA Silvia

CASARTIGIANI LOMBARDIA Marco

C.L.A.A.I. LOMBARDIA Ugo



E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)



C.G.I.L. LOMBARDIA Roberto Belli

C.I.S.L. LOMBARDIA Roberto Belli

U.I.L. LOMBARDIA Roberto Belli



Accordo Quadro Regionale Welfare e Bilateralità

3 marzo 2015

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

E

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Il presente Accordo Interconfederale mira a disciplinare alcuni passaggi decisivi sul terreno del perfezionamento della contrattazione collettiva regionale di lavoro e su quello, ad essa strutturalmente connesso, di ulteriori strumenti della bilateralità con il progressivo ampliamento dell'esperienza della bilateralità.

In particolare, anche in ragione delle tradizionali e consolidate relazioni sindacali in Lombardia, le Parti intendono dare conseguente attuazione a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva nazionale e regionale di lavoro per favorire il passaggio ad una rinnovata stagione della bilateralità.

Da qui discende che la contrattazione collettiva nazionale e regionale di lavoro sono le fonti primarie della bilateralità e del welfare contrattuale che costituiscono un patrimonio importante del sistema delle relazioni sindacali e del ruolo contrattuale e di indirizzo delle Parti nel settore dell'artigianato.

Welfare integrativo regionale

- Il Fondo sarà a carattere socio-sanitario e sarà collocato presso ELBA. Le risorse del fondo non fanno parte del Fondo comune di ELBA.

Le stesse saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Il Fondo concorre alla copertura delle spese di funzionamento di ELBA, in una misura stabilita dalle Parti Sociali, che troveranno il





modo di commisurare tale compartecipazione ai costi fissi strutturali ed al grado di impegno della tecnostruttura di ELBA alla gestione tecnica del Fondo stesso.

Il Fondo sarà amministrato da un Comitato del Fondo, per la cui composizione si rispetteranno gli equilibri, di rappresentanza e/o paritetici, già in essere per gli altri organismi bilaterali. In particolare, la Presidenza sarà costituita da un Presidente indicato dalle Parti sindacali e da un Vicepresidente indicato dalle Parti datoriali.

E' necessario realizzare una netta separazione tra indirizzo e controllo di competenza delle parti Sociali rispetto all'ordinaria gestione del Fondo.

Per l'individuazione dei componenti del Comitato del Fondo, le Parti osserveranno una regola di distinzione tra ruolo dei componenti al Tavolo negoziale delle Parti Sociali regionali e funzione di Amministratore del Fondo, al fine di stabilire una più lineare separazione di ruoli e competenze.

- Entro marzo 2015 avrà luogo il recepimento, nei singoli CCRL di categoria, del versamento per il Fondo Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA).
- Entro maggio 2015 saranno definiti Atto Istitutivo, Statuto, Regolamento e nomenclatore delle prestazioni socio-sanitarie del Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato.
- Il versamento delle 5 euro mensili per lavoratore, previsto dalla Contrattazione Collettiva Regionale di lavoro, relativo al WILA, decorrerà con la retribuzione del mese di agosto 2015. Sarà facoltativamente possibile posticipare il primo versamento in coincidenza con la retribuzione del mese di settembre 2015, con conseguente recupero della quota di agosto 2015.

Bilateralità edile

- Le Segreterie Confederali di CGIL CISL e UIL Lombardia metteranno in atto un'azione di accompagnamento e supporto politico all'iniziativa negoziale assunta dalle Parti datoriali regionali dell'Artigianato, per l'attuazione del Protocollo sulla Bilateralità contenuto dal CCRL Edilizia del 24 gennaio 2014, affinché siano riconosciute alle imprese artigiane pari dignità, rappresentanza ed autonomia contrattuale.




Sistema Bilaterale




- Le Parti incardineranno la riorganizzazione del sistema bilaterale ad un miglioramento di funzionalità e sostenibilità gestionale, sulla base di un adeguato equilibrio fra servizi/prestazioni forniti e costi.
- Il Direttore dell'intero sistema bilaterale lombardo è di nomina datoriale.
- Previa messa a regime del nuovo software gestionale, che deve essere verificato nei suoi concreti effetti di semplificazione sulla predisposizione e l'inoltro delle domande ad ELBA, e svolta un'analisi condivisa delle urgenze operative ed organizzative presenti a livello regionale e/o territoriale, entro il 30 giugno 2015 le Parti firmatarie della presente intesa definiranno un Accordo per la riorganizzazione del sistema bilaterale, prevedendo una progressiva ridefinizione del ruolo e delle funzioni degli EBA, anche a fronte di una sportellizzazione delle attività riferite alla gestione delle pratiche dell'intero sistema bilaterale presso le sedi territoriali delle Parti Sociali. La riduzione dei costi e dei tempi di risposta a lavoratrici, lavoratori ed imprese, costituisce l'obiettivo centrale delle Parti nell'attuazione della presente intesa.

Letto confermato sottoscritto

Le Organizzazioni dell'Artigianato (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 
- C.N.A. LOMBARDIA 
- CASARTIGIANI LOMBARDIA 
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA 

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA  
- C.I.S.L. LOMBARDIA  
- U.I.L. LOMBARDIA 

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO (WILA)

Milano 25 marzo 2015

Tra

CONFARTIGIANATO Lombardia

CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

e

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia

premessi che :

- La bilateralità prevista dagli Accordi e dai Contratti Collettivi dell'Artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
- Le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura contestualmente il diritto alla erogazione diretta, da parte dell'impresa datrice di lavoro eventualmente non versante al sistema bilaterale, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale.
- L'impresa, aderendo alla bilateralità nazionale e regionale ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
- Le Linee Guida per la Contrattazione Collettiva Regionale di Lavoro, ratificate dalle Parti Sociali lombarde dell'artigianato in data 2 aprile 2012, prevedono all'art. 11 "forme di provvidenze integrative di carattere sanitario e sociale, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e , su base volontaria da definire, a favore dei datori di lavoro".
- Per la realizzazione delle suddette provvidenze le imprese, come previsto



nei CCRL, ai quali si rinvia, verseranno l'importo di 5 euro mensili per dipendente, così come disposto dai vigenti Accordi interconfederali in materia.

- L'Accordo istitutivo del fondo WILA, e delle sue contestuali prestazioni, sarà sottoposto a Regione Lombardia in vista di un'ipotesi di cofinanziamento regionale a valere sulla legge 7 del 2012 "Misure per la crescita e l'occupazione" o su altre norme regionali

Tutto ciò premesso costituisce parte integrante dell'Accordo.

Le Parti firmatarie della presente intesa concordano quanto segue:

1. Sarà costituito un Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA) intercategoriale di assistenza socio/sanitaria per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i sette contratti collettivi regionali di lavoro sottoscritti dalle stesse Parti:

- CCRL Area Acconciatura / Estetica
- CCRL Area Alimentazione e Panificazione
- CCRL Area Chimica / Ceramica
- CCRL Area Comunicazione
- CCRL Area Legno / Lapidei
- CCRL Area Meccanica
- CCRL Area Moda / Tessile

2. Il versamento delle 5 euro mensili per lavoratore, previsto dalla Contrattazione Collettiva Regionale di lavoro in relazione al Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA), decorrerà con la retribuzione del mese di agosto 2015. Sarà facoltativamente possibile posticipare il primo versamento in coincidenza con la retribuzione del mese di settembre 2015, con conseguente recupero della quota di agosto 2015.

3. Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina quindi l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello", pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.



4. L'applicazione di quanto previsto al punto 3, non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.
5. Le disposizioni contenute nel presente accordo verranno recepite, così come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 3 marzo 2015, dai sette CCRL (fac simile allegato).
6. Entro il 30 maggio 2015 le Parti procederanno alla formalizzazione di Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento. Sempre entro il 30 maggio 2015 sarà definito il Nomenclatore delle prestazioni e si procederà alla costituzione degli Organismi Statutari, che provvederanno a tutti gli adempimenti necessari per garantire l'avvio dell'operatività del Fondo stesso. Il funzionamento del Fondo socio-sanitario è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dello stesso, che si intendono recepiti dai CCRL così come concordati dalle Parti firmatarie la presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO Lombardia

CNA Lombardia

CLAAI Lombardia

CASARTIGIANI Lombardia

CGIL Lombardia

CISL Lombardia

UIL Lombardia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FAC-SIMILE per i sette CCRL

INTEGRAZIONE al C.C.R.L. Area del
WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO (WILA)

Milano 2015



Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

organizzazioni di categoria

con l'assistenza di

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
C.N.A. LOMBARDIA
CASARTIGIANI LOMBARDIA
C.L.A.A.I. LOMBARDIA



e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

federazioni

Premesso che sono stati sottoscritti i seguenti accordi:

- l'Accordo Interconfederale Regionale del 2 aprile 2012
- il CCRL area del
- l'Accordo Quadro Regionale Welfare e Bilateralità del 3 marzo 2015,
- l'Accordo Interconfederale Regionale Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA) del 25 marzo 2015

si concorda quanto segue



1. Il versamento delle 5 euro mensili per lavoratore, previsto dalla Contrattazione Collettiva Regionale di lavoro in relazione al Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (WILA), decorrerà con la retribuzione del mese di agosto 2015. Sarà facoltativamente possibile posticipare il primo versamento in coincidenza con la retribuzione del mese di settembre 2015, con conseguente recupero della quota di agosto 2015.



2. Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina quindi l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello",



pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

3. L'applicazione di quanto previsto al punto 2, non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.
4. Il funzionamento del Fondo socio-sanitario è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dello stesso, che si intendono recepiti dal presente CCRL così come definiti dalle Parti sociali regionali confederali dell'artigianato.



Letto, confermato e sottoscritto



COSTITUZIONE DEL FONDO DI

WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO DELL'ARTIGIANATO – DENOMINATO W.I.L.A.

tra

- EUGENIO MASSETTI, nato a Roccafranca il 14/10/1958, domiciliato a Roccafranca, via Fiume Oglio, 30 codice fiscale MSSGNE58R14H410F, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confartigianato Lombardia con sede in Milano Viale Vittorio Veneto 16/A, C.F.80154990156
- DANIELE PAROLO, nato a Gallarate (VA) il 24/12/1961, domiciliato a Gallarate, via Lario 12, codice fiscale PRLDNL61T24D869S, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato Lombardia con sede in Milano via G. Da Procida 24, C.F. 80122350152
- STEFANO FUGAZZA, nato a Milano il 30/07/1961, domiciliato a Milano, Via Vallazze n. 103, codice fiscale FGZSFN61L30F205D, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Confederazione Libere Associazioni Artigiane della Lombardia con sede in Milano via Doberdò 16, C.F. 80108870157
- MARIO BETTINI, nato a Soncino il 01/09/1933, domiciliato a Crema, via Martini 45, codice fiscale BTTMRA33D01I827I, che interviene nella sua qualità di Presidente e in legale rappresentanza della Casartigiani Lombardia con sede in Milano via Russoli 1, C.F. 92512630150
- ELENA LATTUADA, nata a Milano il 18/04/1958, domiciliata a Milano, via Freikofel 20, codice fiscale LTTLRS58D58F205T che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della CGIL Lombardia con sede in Milano Via Palmanova 22, C.F.94554190150
- OSVALDO DOMANESCHI, nato a Castelveverde il 02/02/1955, domiciliato a Paderno Ponchielli, via Amilcare Ponchielli 106, codice fiscale DMNSLD55BO2B129H che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della CISL Lombardia con sede in Milano Via Girolamo Vida 10, C.F.80118730151
- DANILO GIUSEPPE MARGARITELLA, nato a Milano il 14/10/1954, domiciliato a Milano, via Piazzale Damiano Chiesa 11, codice fiscale MRGDLG54R14F205R che interviene nella sua qualità di Segretario Generale della UIL Milano e Lombardia con sede in Milano Via Campanini 7, C.F.80149630156

si conviene e si stipula quanto segue:

- è costituito fra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, un fondo di welfare integrativo lombardo dell'artigianato, denominato W.I.L.A.;
- il fondo ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi art.36 codice civile, ed è costituito in attuazione dagli accordi interconfederali regionali stipulati fra CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, non ha



fini di lucro ed ha quale scopo erogare prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, come da TUIR art.51 comma 2 ;

- il fondo ha sede in Milano viale Vittorio Veneto 16/A, presso la sede di ELBA;
- il fondo sarà retto da questo atto costitutivo e dallo Statuto ad esso allegato che ne forma parte integrante e sostanziale;
- gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2015;
- l'organo amministrativo è il Consiglio di Amministrazione a cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 31 luglio 2015



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

[Handwritten signature]

CNA LOMBARDIA

[Handwritten signature]

CASARTIGIANI LOMBARDIA

[Handwritten signature]



CLAAI LOMBARDIA

[Handwritten signature]

CGIL LOMBARDIA

[Handwritten signature]

CISL LOMBARDIA

[Handwritten signature]

UIL LOMBARDIA

[Handwritten signature]



- 3 AGO, 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

REGISTRATO IN DATA 03/08/2015 SERIE ...3... N. 6520
IONE 2.001.00 (N. n. 4 em. 10/00)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Cristina Teotobella

IL FUNZIONARIO
[Handwritten signature]
Flaminia Bonuccelli

STATUTO

del Fondo Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (W.I.L.A.)

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

In attuazione degli accordi interconfederali regionali, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 25 marzo 2015 e dei contratti collettivi regionali di lavoro, si è costituito il "fondo di WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO dell'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i CCRL sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo Art.3 denominato "W.I.L.A.", e di seguito chiamato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale regionale e dei contratti collettivi regionali di lavoro di cui sopra. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Milano presso la sede dell'Ente Bilaterale Regionale Lombardo dell'Artigianato (ELBA).

La durata del Fondo è illimitata.

ARTICOLO 3 - SOCI FONDATORI - ESCLUSIONE RECESSO

1. Sono Soci Fondatori del Fondo: le Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia, le Organizzazioni Sindacali confederali dei lavoratori CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia e attraverso le confederazioni di appartenenza le federazioni di categoria datoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCRL.
2. E' escluso di diritto il Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia confluito in altra organizzazione sindacale o imprenditoriale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri Soci, Fondatori, ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i rappresentanti designati dal Socio escluso.
3. Un Socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso, a differenza della esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione anzidetta e, allo scadere del citato termine di trenta giorni, comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.
4. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro tre mesi dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
5. All'esclusione o al recesso di un Socio non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle

quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio del Fondo, che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato al successivo Articolo 5.

ARTICOLO 4 - ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. Al Fondo aderiscono le imprese ed i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di ISCRITTI al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
2. L'Assemblea del Fondo potrà prevedere - in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso - la figura degli "Aventi Diritto" delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione saranno formulate nel Regolamento.
3. L'iscrizione al Fondo si realizza secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
 - a. per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
 - b. morte dell'iscritto;-
5. La cessazione della qualità di "iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.
6. In fase di costituzione del Fondo e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sono destinatari delle prestazioni unicamente gli iscritti di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5 - SCOPI E FINALITA'

1. Il Fondo ha scopo sociale e, come da Tuir art. 51 comma 2, sanitario e assistenziale. In particolare erogherà ai propri iscritti prestazioni:
 - di Sanità integrativa
 - di carattere assistenziale
 - di carattere sociale

ed in particolare:

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria
- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale
- Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili
- Cure odontoiatriche

Ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti.

Le prestazioni saranno fornite secondo quanto prescritto dal Regolamento e dal Nomenclatore delle prestazioni.

La contabilità delle diverse prestazioni sarà impostata in modo da garantire la piena leggibilità dei costi di ciascuna prestazione.

2. Il Fondo applica integralmente quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009, nella piena applicazione dei vincoli utili all'erogazione delle deducibilità fiscali riservate alle Aziende ed ai

Lavoratori. Con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e assistenziale rivolta ai soggetti, stabilmente o temporaneamente "non autosufficienti" o inabili.

ARTICOLO 6 - ORGANI STATUTARI

Sono Organi del Fondo:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidenza;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di due anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del secondo esercizio e sono rieleggibili.

La carica di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del biennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

ARTICOLO 7 - INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

Al fine di stabilire una più lineare separazione di ruoli e competenze, non possono assumere ruolo di componenti degli organismi sociali del Fondo i componenti del tavolo negoziale delle Parti Sociali regionali confederali.

Il ruolo di componente degli organismi è svolto a titolo gratuito.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle organizzazioni socie, nominati dai Rappresentanti Legali delle stesse, nel numero di 24 componenti, secondo un criterio di bilateralità e pariteticità tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, entrambi firmatarie dell'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015 del settore artigiano.

Per ciò:

I Rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali disporranno complessivamente di 12 componenti così ripartiti:

- | | |
|-----------------------------|------|
| • CONFARTIGIANATO Lombardia | nr.6 |
| • CNA Lombardia | nr.2 |
| • CLAAI Lombardia | nr.2 |
| • CASARTIGIANI Lombardia | nr.2 |

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori disporranno complessivamente di 12 componenti così ripartiti:

- | | |
|------------------|------|
| • CGIL Lombardia | nr.4 |
|------------------|------|

- CISL Lombardia nr.4
- UIL Lombardia nr.4

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti su designazione dei Soci;
- b) rende operativa la sostituzione di singoli componenti degli Organi a seguito della specifica decisione del Socio;
- c) delibera l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo e del Budget previsionale;
- d) delibera, all'unanimità, l'approvazione delle eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- e) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- f) delibera, all'unanimità, sull'adesione di eventuali nuovi Soci;
- g) delibera, all'unanimità lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
- h) delibera l'approvazione del Nomenclatore delle Prestazioni, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il Budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza a mezzo lettera raccomandata con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo fax o a mezzo telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

I componenti l'Assemblea per la propria organizzazione, possono farsi rappresentare mediante delega scritta. All'interno della singola organizzazione un componente dell'assemblea può ricevere fino a 2 deleghe da parte dei componenti della stessa organizzazione a cui appartiene; ne consegue che un componente può esprimere per la stessa organizzazione 3 voti sui 24 voti totali dell'Assemblea.

Non sono consentite deleghe tra organizzazioni diverse.

Il Presidente, inoltre, è obbligato a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano la metà più 1 dei componenti dell'Assemblea o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere invitati e partecipano il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno 3/4 dei componenti, in proprio o per delega, in rappresentanza di tutte le Organizzazioni Socie in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 3/4 dei componenti presenti, dell'Assemblea, in proprio o per delega, tranne che per i punti a) d) e) g) h) che sono assunte all'unanimità.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto e trascritto sul libro dei Verbali, da un Segretario proposto dalla Presidenza e confermato dall'Assemblea, ed è sottoscritto da quest'ultimo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 7 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, pariteticamente espressi dai Soci, 4 dalle Organizzazioni delle Imprese e 3 dalle Organizzazioni dei Lavoratori. Il numero complessivo di voti espressi dai suddetti componenti viene ripartito secondo criteri di pariteticità fra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel seguente modo:

- CONFARTIGIANATO Lombardia nr. 3
- CNA Lombardia nr. 1
- CLAAI Lombardia nr. 1
- CASARTIGIANI Lombardia nr. 1
- CGIL Lombardia nr. 2
- CISL Lombardia nr. 2
- UIL Lombardia nr. 2

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalla Presidenza o dai componenti che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi; il Consiglio è convocato dalla Presidenza, unitamente all'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, e/o fax e posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide con la presenza di almeno i 3/4 dei voti in capo ai suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 3/4 dei voti del Consiglio di Amministrazione, tranne che per i punti g), i), l) e p) che sono assunte all'unanimità.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a. sovrintende alla gestione del Fondo assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna del Fondo e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b. delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d. predispone il progetto di Bilancio consuntivo e di Budget previsionale del Fondo, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e. delibera il piano biennale dell'attività;
- f. svolge attività di monitoraggio sull'andamento del Fondo;
- g. propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- h. vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i. delibera, su proposta della Presidenza e sentita la Direzione, l'organico del Fondo in base alle esigenze operative;
- j. approva e modifica il regolamento amministrativo del Fondo;

- k. predispone ed approva il Regolamento delle Prestazioni; predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Nomenclatore delle prestazioni, sia sanitarie che sociali, nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, le norme di cui al D.M. del 27 ottobre 2009, da porre all'approvazione dell'Assemblea;
- l. verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- m. cura i rapporti ed inoltra all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- n. valuta le proposte di copertura assicurativa, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;
- o. determina in sede di Budget, la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- p. assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura.

E' consentita agli Amministratori ed al Collegio dei Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità deliberate dal C.d.A., in tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta dandone atto a verbale l'identità degli Amministratori e del Collegio dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

ARTICOLO 10 - PRESIDENZA

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula, congiuntamente con il Vice Presidente i contratti deliberati dagli Organi statutari, presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci, il Presidente è designato dalle parti sindacali, il Vice Presidente dalle parti datoriali, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al funzionamento del Fondo esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- uno designato dalle Organizzazioni datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE

Il Direttore, unico per l'intero sistema bilaterale, è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione.

Dà attuazione alle delibere degli Organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 13 - ENTRATE

Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:

- a) la contribuzione a carico dell'Azienda nella misura stabilita dall'accordo interconfederale regionale del 25 marzo 2015, e dalla contrattazione collettiva regionale di categoria ;
- b) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori di cui all'art.4, se prevista nell'ambito dei CCRL;
- c) eventuali contributi volontari degli "aventi diritto alle prestazioni".

Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.

Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 12.

Il patrimonio del fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO ECONOMICO

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Budget previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. In via di prima applicazione, il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di trenta giorni.

ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione così come indicato all'art. 8. e di uno specifico Nomenclatore delle Prestazioni Sanitarie e Sociali che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'art. 7. In essi sono contenute le norme di funzionamento delle procedure d'incasso delle contribuzioni e delle procedure per l'erogazione delle Prestazioni. Il Regolamento delle Prestazioni ed il relativo Nomenclatore debbono essere portati a conoscenza dei soggetti erogatori delle contribuzioni, degli iscritti e degli aventi diritto alle prestazioni.

Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, Compagnie di Assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.

Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall' art. 4 ed in caso di morosità, secondo quanto prescritto dal Regolamento delle Prestazioni.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento - CESSAZIONE

Ove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento del Fondo e la nomina di uno o più liquidatori, sono decisi dall'Assemblea all' unanimità.



Milano 31 luglio 2015



Le Parti Sociali dell'Artigianato della Lombardia, socie fondatrici del Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato (W.I.L.A.), hanno individuato nelle Vostre due Compagnie, in rapporto ad una proposta di copertura assicurativa che sarà valutata dal consiglio di amministrazione di W.I.L.A., i partner assicurativi a cui affidare le prestazioni di sanità integrativa (D.M. 27/10/2009), nelle quote del 60% alla delegataria Unisalute, la quale dovrà gestire in coerenza con i sistemi di San.Arte, e del 40% alla coassicurante Rbm Salute.



Chiediamo pertanto, alle due compagnie assicuratriche, di far pervenire al Consiglio di Amministrazione di W.I.L.A., nel più breve tempo possibile, una prima proposta di nomenclatore considerando una disponibilità annua di 36 € per ogni dipendente e stimando un'adesione di almeno 130.000 soggetti. Tale proposta inoltre dovrà prevedere una durata adeguata e funzionale al Fondo W.I.L.A. che eroga prestazioni aggiuntive/complementari a Sanarte.

Le scriventi Parti Sociali hanno identificato l'elenco sotto riportato di possibili prestazioni, da cui partire per definire la proposta definitiva.



Elenco di prestazioni sociali a carattere e/o indirizzo sanitario o di prevenzione socio-sanitaria, soggette alla deducibilità fiscale da inserire nel nomenclatore W.I.L.A.

- Contributo per rette RSA o di sostegno di assistenza domiciliare, dei genitori dei dipendenti.
- Contributo per acquisto occhiali da vista dei dipendenti
- Contributo prestazioni odontoiatriche (puntare in prima battuta su otturazioni) aggiuntive a SAN.ARTI oppure sostegno economico per apparecchio ortodontico, da estendere con prudenza ai figli
- Contributo prestazioni fisioterapiche aggiuntive a SAN.ARTI
- Contributo NON autosufficienza, rimborso spese sanitarie o erogazione di servizi di assistenza, nel caso il dipendente si trovi in uno stato di non autosufficienza e/o disabilità temporanea
- Contributo per Assistenza per Malattie Lunghe (particolari patologie) che facciano superare il comporta
- Contributo sostegno alla Maternità e Paternità con evidente collegamento ad una patologia
- Interventi ambulatoriali, rimborso max 300 € e/o ticket o struttura convenzionata
- Copertura Infortunio non riconosciuto da INAIL



Gli accordi gestionali e i patti tra le compagnie saranno definiti all'interno del contratto assicurativo stesso e, unitamente all'impianto complessivo verranno verificati dalle Parti Sociali e sottoposti al Consiglio di Amministrazione di W.I.L.A. per gli adempimenti conseguenti.



In attesa di vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti



CONFARTIGIANATO Lombardia *Eugenio De Bona*

CGIL Lombardia *Giuseppe Belli & Falleri*

CNA Lombardia *Stefano Bini*

CISL Lombardia *Paolo Roberto*

CLAAI Lombardia *Melisso*

UIL Lombardia *Antonio Mar*

CASARTIGIANI Lombardia *Antonio Corin*

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO W.I.L.A.
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLA
ISCRIZIONE, ALLA CONTRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI
(art.4 Statuto W.I.L.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 2015

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Regolamento delle Procedure ordina l'insieme delle norme necessarie a gestire tutte le fasi operative per l'erogazione delle prestazioni alle iscritte e agli iscritti.

ARTICOLO 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO e TIPOLOGIE DI
PRESTAZIONI

Il fondo W.I.L.A è stato costituito il 2015 dalla Parti Sociali firmatarie dell'Accordo Interconfederale Regionale dell'Artigianato del 25 marzo 2015 e, allo stato, recepito dai seguenti CCRL, degli specifici settori dell'Artigianato, in vigore:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidei
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

In qualsiasi momento, previo accordo delle Parti Sociali, il Consiglio di Amministrazione, implementa ulteriori CCRL.

Il Fondo ha scopo sociale e, come da Tuir art. 51 comma 2, sanitario e assistenziale. In particolare erogherà ai propri iscritti prestazioni:

- di Sanità integrativa
- di carattere assistenziale
- di carattere sociale

ed in particolare

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria
- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale

- Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili
- Cure odontoiatriche

Ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti.

ARTICOLO 3 - PROCEDURE D'ISCRIZIONE

Le imprese che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCRL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociale, sono tenute: ad aderire al Fondo e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12, a effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione. In applicazione specifica ed integrale di ciascun CCRL, saranno iscritte, anche, tutte le figure aggiuntive specificate da detti accordi Categoriali.

E' altresì consentita l'iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCRL di cui all'art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un'espressa dichiarazione che certifica l'impegno operativo del soggetto presso l'Organizzazione che assume l'obbligo di contribuzione.

Il Sistema informatico consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

ARTICOLO 4 - REGISTRAZIONE E ADESIONE DELLE IMPRESE

Le imprese possono registrarsi, via web, direttamente dal portale del Fondo, accedendo a uno spazio informatico loro dedicato e compilando una scheda che registra i dati principali dell'Impresa e in particolare: la Denominazione, il Codice Fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, i riferimenti della persona che curerà i rapporti con il Fondo, ecc. Una volta completata la registrazione e salvato i dati il sistema informativo invierà istantaneamente le credenziali di accesso (nome utente e password) all'indirizzo email inserito in fase di registrazione. Con tali credenziali l'impresa avrà accesso alla sua area riservata dove controllare tutte le informazioni relativi alla situazione contributiva.

Le imprese possono effettuare la registrazione al portale del Fondo anche tramite soggetti loro delegati. In tal caso i soggetti delegati dalle imprese si

registrano preventivamente al portale del Fondo attraverso un'area loro dedicata. Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che per conto dell'impresa curerà i rapporti con il Fondo. Completata la registrazione, il sistema informatico invierà istantaneamente nome utente e password all'email inserita in fase di registrazione. Con le credenziali ricevute i soggetti delegati potranno accedere ad uno spazio informatico privilegiato a loro dedicato ove registreranno l'adesione al Fondo di tutte le Imprese da loro assistite e dove potranno controllare tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Imprese stesse.

L'impresa e/o i soggetti da questa delegata è tenuta ad aggiornare le notizie contenute nella scheda anagrafica, e in particolare le informazioni inerenti la persona di riferimento che cura i rapporti con il Fondo.

Le imprese saranno informate di ogni irregolarità della contribuzione attraverso il sistema informatico che consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

Il Fondo è tenuto comunque a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, ritardi di contribuzione, errori/anomalie.

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

In base alla destinazione delle risorse, sanità integrativa e provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese, sono state attivate due diverse convenzioni d'incasso con Sanarti e con Ebna, le procedure stabilite sono le seguenti

Tra SAN.ARTI e W.I.L.A. è stata stipulata una convenzione per la gestione delle procedure d'incasso e del conseguente archivio dei dati degli iscritti e delle quote derivanti dall'adesione a W.I.L.A. e rimetterà alla gestione WILA l'intero importo della contribuzione versata. (art.4 statuto) (allegato

Registrata l'adesione dell'impresa, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti, è automatica, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite l'F24, Codice "ART1" (unitamente alla contribuzione di SAN.ARTI), e l'invio all'INPS del relativo file Uniemens.

L'INPS, per Convenzione trasmetterà i dati al fondo SAN.ARTI (somma quote SAN.ARTI e WILA $10,42 + 3,5 = 13,92$ €) formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva

Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al fondo SAN.ARTI./W.I.L.A tramite F24, Codice "ART1" e la compilazione del relativo UNIEMENS sono allegate al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante (allegato)

Tra EBNA e W.I.L.A. è stata stipulata una convenzione per la gestione delle procedure d'incasso e del conseguente archivio e delle quote derivanti dall'adesione a W.I.L.A. e rimetterà alla gestione WILA l'intero importo della

Registrata l'adesione dell'impresa, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti, è automatica, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite l'F24, Codice "EBNA" (unitamente alla contribuzione di EBNA), e l'invio all'INPS del relativo file Uniemens. L'INPS, per Convenzione trasmetterà i dati a EBNA (somma quote EBNA e WILA 10,42+1,5 = 11,92 €) formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva.

Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al fondo SAN.ARTI./W.I.L.A tramite F24, Codice "ART1" e alla contribuzione EBNA/W.I.L.A tramite F 24 codice EBNA a e compilazione dei relativi UNIEMENS sono allegate al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante (allegato.....)

Tutti i dati che giungono al Fondo sono "trattati" secondo le modalità ed i limiti previsti dal "Codice di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUZIONE

Al fine di garantire il rispetto integrale del CCRL e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa e sociale ai lavoratori dipendenti è inderogabile il versamento della contribuzione prevista dai CCRL di cui all'art. 2 e di seguito riportati:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidei
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

Per i CCRL sopra riportati sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 5,00 mensile. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24 con i seguenti codici:

Codice "ART1" € 3,5 e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

Codice "EBNA" € 1,5 e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità

o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

Eventuali contribuzioni stabilite dalla contrattazione, confederale, nazionale e/o regionale, categoriale nazionale o territoriale, saranno regolate con specifica integrazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite eventuali addendi alla Convenzione INPS.

Sono esclusi dal versamento al Fondo le seguenti tipologie di lavoratori:

- Lavoratori e lavoratrici a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;
- Lavoratori e lavoratrici a domicilio esclusivamente in relazione ai mesi per i quali non vi siano commesse;
- Lavoratori e lavoratrici a termine con contratti instaurati per durate inferiori a 12 mesi;
- Lavoratori e lavoratrici in aspettativa non retribuita;
- Lavoratori e lavoratrici di età superiore a 66 anni e 6 mesi;

Tali tipologie di lavoratori, esclusi dal versamento, non saranno destinatari di alcuna prestazione da parte del Fondo.

ARTICOLO 7 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Oltre a quanto stabilito nell'articolo 4 dello Statuto, l'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

ARTICOLO 8 - ERRATI O RITARDATI VERSAMENTI, ANOMALIE CONTRIBUTIVE

E' interesse delle imprese e dei soggetti che ne curano il servizio di "paghe e contributi" un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva.

Il sistema informatico del Fondo rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

L'impresa si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti a causa di morosità o anomalie contributive.

Nel caso in cui il Centro Servizi o l'impresa interessata rilevassero un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'Uniemens, dovranno tempestivamente contattare, per via telematica, gli uffici del Fondo W.I.L.A., i quali, verificata l'anomalia, provvederanno ad indicare e

ad attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia.

A tutela degli operatori, le modifiche inserite saranno, dal Sistema, tracciate ed ogni operazione sarà memorizzata. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'impresa, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'impresa e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi a decorrere dal mese di competenza e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'impresa, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 ottobre 2015, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun'impresa esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 6.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle imprese, a restituire alle imprese quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all'impresa e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso un'impresa avesse ritardi/anomalie contributivi è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso e alla regolarizzazione delle relative posizioni. Per ragioni tecniche, il Fondo W.I.L.A. potrà garantire la copertura assistenziale e sociale ai dipendenti, interessati, solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa e sociale, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI

Ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo. L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni solo nel caso di regolarità contributiva (5 € mensili).

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese e l'iscritto è tempestivamente informato.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del sesto mese dall'inizio della contribuzione

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente ha diritto a sei mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo W.I.L.A.
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvo i sei mesi di cui al comma precedente.
3. Il decesso del dipendente
4. Mancata o ritardata contribuzione
5. Irregolarità o abusi

Gli sportelli delle Parti Sociali disporranno di modalità di accesso dirette e riservate, anche mediante unica password, al portale per la richiesta delle prestazioni e dei rimborsi.

Le procedure di erogazione e i nomenclatori delle prestazioni sono comunicati, in forma sintetica, a ciascun iscritto, entro i cinque mesi successivi all'iscrizione, per posta ordinaria. Sarà altresì comunicata una password utile ad accedere ai servizi on line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

Il Nomenclatore delle Prestazioni è parte integrante del presente regolamento.

Nel sito è possibile scaricare, in forma estesa le procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, nonché il Nomenclatore delle prestazioni, e il Regolamento stesso.

Come previsto nei CCRL oltre ai dipendenti, su base volontaria da definire attraverso apposito accordo interconfederale regionale, potranno aderire al Fondo W.I.L.A. i datori di lavoro.

Circolare n. 1

Prot. n. 01

Milano, 5 ottobre 2015

Alla c.a.

- Centri Servizi
- Consulenti
- Assosoftware
- ANCL

E p.c.

- Parti Sociali
- Organi Statutari
- Ebna

1. COSTITUZIONE FONDO W.I.L.A.

In attuazione dell'Accordo Interconfederale Regionale dell'Artigianato del 25 Marzo 2015 tra le Associazioni Artigiane Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, CLAAI Lombardia, Casartigiani Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia è stato costituito, il 31 luglio 2015, il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato, denominato W.I.L.A.

W.I.L.A è il Fondo per i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i seguenti CCRL, degli specifici settori dell'artigianato, in vigore:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidari
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri Benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

Il Fondo erogherà ai propri iscritti prestazioni:

- di Sanità integrativa
- di carattere assistenziale
- di carattere sociale

ed in particolare

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria
- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale
- Prestazioni finalizzate al recupero delle salute di soggetti temporaneamente inabili
- Cure odontoiatriche

Ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere psicofisico degli iscritti

2. PROCEDURE DI VERSAMENTO E ISCRIZIONE DIPENDENTI

Le imprese che hanno almeno un'unità operativa situata nella regione Lombardia e che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCRL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociale, sono tenute ad aderire al Fondo e a iscriverne:

- i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
- i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in accordo con le Parti titolari della contrattazione ha fissato per mese di agosto 2015 l'inizio dell'obbligo della contribuzione.

A decorrere da mese di agosto 2015, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al versamento della contribuzione, fissato in euro 5,00 mensili. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24 con i seguenti codici:

Codice "ART1" € 3,5 (unitamente alla contribuzione di SAN.ARTI)

Codice "EBNA" € 1,5 (unitamente alla contribuzione di EBNA)

Qualora le aziende non avessero effettuato il versamento del contributo Wila relativo alla competenza agosto 2015, lo stesso potrà essere recuperato con il versamento di competenza settembre 2015, da effettuare entro il 16 ottobre 2015, indicando nell'F24, su una riga (campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa) la competenza di 08/2015 e su un'altra riga (campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa) la competenza 09/2015.

La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

Sono esclusi dal versamento al Fondo i lavoratori di età superiore a 66 anni e 6 mesi (art.6 Regolamento WILA)

Effettuato il versamento del contributo la comunicazione al Fondo WILA delle anagrafiche dei lavoratori dipendenti e la loro conseguente iscrizione al Fondo dovrà avvenire attraverso la compilazione, da parte del datore di lavoro, del flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari> è necessario valorizzare l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore ART1 o EBNA e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo costituiscono un diritto contrattuale. L'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al Fondo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo non assorbibile della Retribuzione di secondo livello" pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

3. REGISTRAZIONE/COMPLETAMENTO ANAGRAFICA AZIENDE

Al fine di permettere una corretta e tempestiva comunicazione tra le aziende, o soggetti da esse delegati le stesse dovranno registrarsi, via web, direttamente dal portale del Fondo W.I.L.A (attualmente in fase di costruzione) o dal portale del Fondo San.Arti. (www.sanarti.it) già attivo, accedendo a uno spazio informatico loro dedicato e compilando una scheda che registra i dati principali dell'impresa e in particolare: la Denominazione, il Codice Fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, i riferimenti della persona che curerà i rapporti con il Fondo, ecc.

Una volta completata la registrazione e salvato i dati il sistema informativo invierà istantaneamente le credenziali di accesso (nome utente e password) all'indirizzo email inserito in fase di registrazione. Con tali credenziali l'impresa avrà accesso alla sua area riservata dove controllare tutte le informazioni relativi alla situazione contributiva.

Nel caso in cui le aziende siano già iscritta al Fondo San.Arti., con le credenziali in proprio possesso potranno accedere direttamente all'area riservata del Fondo San.Arti, cliccare sul link " Anagrafica" e indicare nell'apposita sezione l'adesione al Fondo W.I.L.A.

Le credenziali (nome utente e password) ricevute al completamento della registrazione dell'azienda dal portale San.Arti. o dal portale W.I.L.A. sono valide per entrambe i Fondi.

4. PRESTAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo W.I.L.A ha in corso la definizione del Nomenclatore delle Prestazioni che saranno erogate da un gruppo di primarie Compagnie Assicurative e/o direttamente dal Fondo WILA

Ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo. L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni solo nel caso di regolarità contributiva (5 € mensili).

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 1, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione, ovvero dal 1 febbraio 2016.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente conserva il diritto alle prestazioni per i sei mesi successivi a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Le prestazioni previste, attualmente in fase di definizione, saranno comunque complementari e aggiuntive a quelle erogate da San.Arti: a titolo esemplificativo potranno riguardare le seguenti aree di intervento

- Intervento chirurgico ambulatoriale

- Indennità di maternità o di paternità

- Contributo per assistenza malattie lunghe (particolari patologie) che facciano superare il comperto

- Trattamenti fisioterapici riabilitativi

- Terapie odontoiatriche conservative/otturazione

- Non autosufficienza iscritti e genitori

5. SEDE LEGALE

L'atto costitutivo del Fondo W.I.L.A. del 31 luglio 2015 ha fissato in Milano, viale Vittorio Veneto 16/A, la sede legale del Fondo.



Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al regolamento delle procedure operative relative all'iscrizione, alla contribuzione ed alle prestazioni, consultabile e scaricabile nella sezione "Documenti" del portale internet del Fondo San.Arti. (www.sanarti.it) e dal sito internet del Fondo Wila che sarà attivato entro la prima decade di ottobre

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici del Fondo Wila telefonicamente al numero 02/29527866 o via email all'indirizzo info@wila.it

La Presidenza WILA

Angelo Carrara
Vicepresidente

Ermanno Cova
Presidente





23 ottobre 2015

Facendo riferimento all'Accordo interconfederale regionale in materia di istituzione del Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato, nella parte in cui prevede lo stanziamento di 1,5 euro mensili per le prestazioni di carattere sociale, le Parti firmatarie forniscono i seguenti orientamenti, valevoli per l'anno 2016:



1) **Retta di degenza per ricoveri in Residenza Sanitaria Assistenziale (pubblica e privata)** (stanziamento 600.000 euro)

Rientra nella presente prestazione la retta di degenza relativa al ricovero, di almeno 12 mesi di durata*, in Residenza Sanitaria Assistenziale del genitore dell'assistito, anche non convivente.

La presente prestazione vale solo per un genitore.

Per tale prestazione viene erogato un contributo forfettario una tantum pari a 500 euro per un massimo di 1.200 richieste.

*la decorrenza dei 12 mesi viene fissata dal primo luglio 2015.



2) **Contributo spese acquisto libri scolastici per i dipendenti** (stanziamento 50.000 per un massimo di 100 richieste)

Il contributo in esame viene erogato una tantum, a titolo forfettario, al raggiungimento dei seguenti titoli:

- corsi triennali: importo prestazione 400 euro
- diploma di scuola di istruzione secondaria: importo prestazione 500 euro
- corsi o diplomi di laurea: importo prestazione 600 euro



3) **Contributo spese per acquisto libri scolastici per i figli dei dipendenti**

Il contributo in esame viene erogato una tantum, a titolo forfettario, al raggiungimento delle seguenti condizioni:

- Diploma di maturità (stanziamento 250.000 euro per 500 euro per singola prestazione, per un massimo di 500 richieste)
- Iscrizione secondo anno Università (importo stanziato 200.000 euro per 400 euro per singola prestazione, per un massimo di 500 richieste)



4) **Contributo per rette asili nido, pubblici e privati, legalmente riconosciuti** (stanziamento 250.000 euro)

Il contributo in esame viene erogato una tantum, a titolo forfettario e per un massimo di 400 richieste:

- 700 euro per famiglie monoparentali
- 500 euro per le altre famiglie



5) **Contributo per la conferma in qualifica di apprendistato** (stanziamento 160.000 euro, per un massimo di 400 richieste)



Il contributo in esame viene erogato una tantum, a titolo forfettario, per un importo di 400 euro a richiesta.

6) **Contributo per il figlio disabile*** (stanziamento 75.000 euro, per un massimo di 100 richieste)

Il contributo in esame viene erogato una tantum, a titolo forfettario, per un importo di 750 euro. Per poter richiedere il contributo il reddito familiare complessivo lordo non deve superare euro 45.000 nell'anno precedente la richiesta.



*per disabile si intende il portatore di una invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge 68 del 1999).

Invitiamo WILA alla predisposizione delle procedure e della relativa modulistica. S'intende inoltre valido il sistema dei vasi comunicanti tra stanziamenti e voci.



CONFARTIGIANATO Lombardia Eugenio Tolosa

CNA Lombardia Stefano Ricci

CLAAI Lombardia Mario Ricci

CASARTIGIANI Lombardia Carlo Corini



e

CGIL Lombardia Giacinto Belli

CISL Lombardia Paolo Defante

UIL Lombardia Claudio





VERBALE DI ACCORDO



Al fine di accompagnare la fase di start - up del graduale inizio delle attività del Fondo WILA, nel caso di eventuali slittamenti dei versamenti rispetto alla prevista decorrenza del giorno 16 ottobre e a parziale deroga di quanto previsto all'art. 9 del regolamento del Fondo, si prevede che :



"le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione e cioè dal 01/02/2016 anche qualora si sia provveduto ai versamenti con data successiva al 16/10/2015, come previsto dagli accordi, a condizione che alla data del 16/01/2016 siano stati versati gli arretrati dovuti. In tal caso non si applica il punto 3 dell'accordo del 25 marzo 2015, nella parte in cui prevede l'obbligo, per i datori di lavoro, di erogare un importo forfettario pari a euro 12."



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Eugenio Spesso

CNA LOMBARDIA Stefano Binda

CLAAI LOMBARDIA Mauro

CASARTIGIANI LOMBARDIA Tommaso

CGIL LOMBARDIA Paolo Batti

CISL LOMBARDIA Dario Batti

UIL LOMBARDIA Roberto

